

TITOLO I – NORME GENERALI	1
CAPO 1° NORME GENERALI	1
ARTICOLO 1. SCOPO DELLE NORME	1
ELABORATI DEL P.R.G.C.	1
ARTICOLO 2. FINALITÀ DELLA DISCIPLINA URBANISTICA.....	3
ARTICOLO 3. DEROGHE.....	3
CAPO 2° TERMINOLOGIA URBANISTICA	5
ARTICOLO 4. INDICI E PARAMETRI.....	5
4.1 INDICI E PARAMETRI URBANISTICI.....	5
A. Superficie territoriale (St).....	5
B. Superficie fondiaria (Sf).....	5
C. Indice di fabbricabilità territoriale (It).....	5
D. Indice di fabbricabilità fondiaria (If)	5
E. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	6
F. Densità territoriale (Dt)	6
G. Densità fondiaria (Df)	6
H. Zona	6
I. Lotto.....	6
4.2 INDICI E PARAMETRI EDILIZI.....	6
A. Superficie coperta (Sc)	6
B. Rapporto di copertura (Q)	7
C. superficie impermeabilizzata (Si).....	7
D. superficie lorda (Sl).....	7
E. superficie utile (Su)	7
F. superficie di vendita (Sv)	7
G. superficie di somministrazione (Ss)	8
H. Volume edificato (V)	8
I. Volume lordo abitabile (Vla)	9
L. Altezza massima del fabbricato.....	10
M. Vano o piano abitabile.....	10
N. Numero dei piani (N)	10
O. Distanza dalla strada.....	10
P. Accessi alle strade.....	11
Q. Distanza dal confine.....	11
R. Distanza tra edifici	11
S. Distanza tra pareti finestrate (Df)	12
T. Aree scoperte per parcheggi	13
ARTICOLO 5. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI E DELLE RECINZIONI DAL CONFINE STRADALE.....	14
ZONE B	14
ZONE C	14
ALTRE ZONE	15
PER TUTTE LE ZONE	15
<u>RECINZIONI NELLE ZONE B E C</u>	<u>15</u>
<u>ZONE B</u>	<u>15</u>
<u>ZONE C</u>	<u>15</u>
ARTICOLO 6. UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI.....	16
ARTICOLO 7. DESTINAZIONI D'USO	17
ARTICOLO 8. DISCIPLINA DEL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO	19
CAPO 3° CATEGORIE DI INTERVENTO DELL'ATTIVITA` EDILIZIA - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI	20
ARTICOLO 9. NUOVE COSTRUZIONI CATEGORIA C-I	20
ARTICOLO 10. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CATEGORIA C-II	20
ARTICOLO 11. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CATEGORIA C-III.....	21
ARTICOLO 12. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATEGORIA C-IV.....	21
ARTICOLO 13. MANUTENZIONE ORDINARIA CATEGORIA C-V	22
ARTICOLO 14. RESTAURO CATEGORIA C-VI.....	22
ARTICOLO 15. CONSERVAZIONE TIPOLOGICA CATEGORIA C-VII.....	23
ARTICOLO 16. RISANAMENTO CONSERVATIVO CATEGORIA C-VIII.....	24
ARTICOLO 17. DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE CATEGORIA C-IX.....	25
ARTICOLO 18. DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE CATEGORIA C-X.....	25

CAPO 4° OPERE DI URBANIZZAZIONE	26
ARTICOLO 19. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.....	26
ARTICOLO 20. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.....	27
CAPO 5° ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.....	28
ARTICOLO 21. ATTUAZIONE INDIRETTA	28
ARTICOLO 22. PROGETTO PLANIVOLUMETRICO	28
ARTICOLO 23. ATTUAZIONE DIRETTA	28
TITOLO II – NORME DI ZONA	31
CAPO 1° GENERALITÀ.....	31
ARTICOLO 24. ZONIZZAZIONE.....	31
ARTICOLO 25. DESTINAZIONI D’USO PER LE ZONE ABITATIVE.....	32
ARTICOLO 26. ZONE RESIDENZIALI - PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PRIVATE.....	33
ARTICOLO 27. ZONE RESIDENZIALI - PARCHEGGI PUBBLICI NELLE ZONE SOGGETTE AD ATTUAZIONE INDIRETTA	34
ARTICOLO 28. ZONE RESIDENZIALI - PARCHEGGI PUBBLICI NELLE AREE SOGGETTE AD ATTUAZIONE DIRETTA	35
ARTICOLO 29. ZONE RESIDENZIALI - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I PARCHEGGI PUBBLICI NELL’AREA CENTRALE, NEGLI AMBITI SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO E NELLE ZONE ‘A ‘	35
ARTICOLO 30. ZONE RESIDENZIALI – VERDE PUBBLICO NELLE ZONE DI ESPANSIONE SOGGETTE AD ATTUAZIONE INDIRETTA	36
CAPO 2° AREA URBANA CENTRALE.....	37
ARTICOLO 31. AREA URBANA CENTRALE.....	37
CAPO 3° ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E/O AMBIENTALE	40
ARTICOLO 32. ZONE OMOGENEE A1 DI CONSERVAZIONE	40
ARTICOLO 33. ZONE OMOGENEE A0 DI SALVAGUARDIA.....	40
ARTICOLO 33. bis - ZONE OMOGENEE A0.1 AD ATTUAZIONE DIRETTA.....	41
ARTICOLO 34. ZONE OMOGENEE B0 DI RICOSTRUZIONE	42
PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	42
CAPO 4° ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO.....	44
ARTICOLO 35. ZONE B DI COMPLETAMENTO	44
35.1 ZONA B1 DI COMPLETAMENTO INTENSIVO.....	45
35.2 ZONA B2 DI COMPLETAMENTO ESTENSIVO	45
35.3 ZONA B3 DI TRASFORMAZIONE.....	45
PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	46
CAPO 5° ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE.....	47
ARTICOLO 36. ZONE ABITATIVE DI ESPANSIONE CON P.R.P.C. APPROVATO/ATTUATO - C0	47
PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	48
ARTICOLO 37. ZONE ABITATIVE DI NUOVO IMPIANTO - C1	49
ARTICOLO 37.bis <u>ZONE ABITATIVE DI NUOVO IMPIANTO PROGRAMMATO – C2</u>	51
<u>Zona C2/1</u>	52
<u>Zona C2/2</u>	52
<u>Zona C2/3</u>	53
<u>Zona C2/4</u>	54
CAPO 6° ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	56
ARTICOLO 38. ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - D	56
38.1 - PARCHEGGI	56
38.2 – PRESCRIZIONI PER IL VERDE	56
38.3 – PRESCRIZIONI PER GLI INQUINAMENTI E L’IGIENE DELL’AMBIENTE DI LAVORO.....	56
38.4 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI DI PARTICOLARE RILEVANZA DIMENSIONALE E/O DI PARTICOLARE IMPATTO VISIVO E/O PAESAGGISTICO.....	57
38.5 – VINCOLI ALL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMPORTANTI RILEVANTI IMPATTI SULL’AMBIENTE.....	57
38.6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ AD ELEVATO CONSUMO D’ACQUA.....	57
38.7 – ATTIVITÀ COMMERCIALI A BASSO IMPATTO	57

ARTICOLO 39. ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI INTERESSE REGIONALE - D1.....	59
ARTICOLO 40. ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI NUOVO IMPIANTO - D2.....	61
<u>ARTICOLO 40bis</u> ZONA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A BASSO IMPATTO – D2.1.....	62
ARTICOLO 41. ZONA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI DI NOTEVOLI DIMENSIONI - D3.0.....	65
ARTICOLO 42. ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI COMPRESSE IN ZONA AGRICOLA - D3.1.....	67
ARTICOLO 43. ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI COMPRESSE IN ZONA RESIDENZIALE - D3.2.....	69
ARTICOLO 44. ZONA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE ESISTENTI - D4.....	71
ARTICOLO 44. bis - ZONA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER DISCARICA DI INERTI II CAT. TIPO A - D5.....	76
ARTICOLO 45. ZONA H3 - ZONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ESISTENTI.....	77
ARTICOLO 46. ZONA MISTA DI TRASFORMAZIONE DELLA S.S.13 - O.....	79
<u>ARTICOLO 46bis</u> ZONA MISTA DI SERVIZIO O.1.....	83
CAPO 7° ZONE PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA.....	85
ARTICOLO 47. ZONE AGRICOLE E FORESTALI E.....	85
PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	89
ARTICOLO 48. ZONE DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO - E4.....	90
ARTICOLO 49. ZONE DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO - E5.....	92
ARTICOLO 50. ZONE DI INTERESSE AGRICOLO - E6.....	95
SOTTOZONA E.6.1.....	95
SOTTOZONA E.6.2.....	96
ARTICOLO 51. EDIFICI RURALI DI PREGIO STORICO-ARCHITETTONICO DA SALVAGUARDARE.....	98
ARTICOLO 52. ZONE PER GLI ALLEVAMENTI ITTICI [IT].....	99
CAPO 8°BIS ZONE VERDI E CORSI D'ACQUA.....	101
<u>ARTICOLO 52bis</u> ZONA A VERDE PRIVATO DI INTERESSE RESIDENZIALE - VP.....	101
<u>ARTICOLO 52ter</u> ZONA A VERDE PRIVATO A PROTEZIONE DI INFRASTRUTTURE O INSEDIAMENTI - VR.....	102
<u>ARTICOLO 52quater ante</u> PRATI STABILI.....	102
<u>ARTICOLO 52quater</u> CORSI D'ACQUA DI INTERESSE AMBIENTALE.....	103
TITOLO III – SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.....	105
CAPO 1° DEFINIZIONI E PARAMETRI.....	105
ARTICOLO 53. GENERALITÀ.....	105
ARTICOLO 54. OPERATORI DI INTERVENTO.....	106
ARTICOLO 55. ATTUAZIONE.....	106
ARTICOLO 56. PARCHEGGI NELLE AREE DI PERTINENZA DI SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.....	106
ARTICOLO 57. INDICI DI UTILIZZAZIONE E PARAMETRI EDILIZI.....	107
CAPO 2° DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI RELATIVI AI SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.....	108
ARTICOLO 58. ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ ED I TRASPORTI.....	108
58.1 PARCHEGGI DI RELAZIONE [P].....	108
ARTICOLO 59. ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA.....	109
59.1 ATTREZZATURE PER IL CULTO [CH].....	109
59.1bis ATTREZZATURE PARROCCHIALI [CHP].....	109
59.2 SERVIZI ED ATTREZZATURE PER LA VITA ASSOCIATIVA.....	110
59.3 ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA CULTURA.....	110
59.4 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE E PROFESSIONALE.....	111
59.5 ATTREZZATURE PRIVATE PER L'ISTRUZIONE, L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EXTRACURRICOLARE.....	111
59.6 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE, ASILI NIDO [AN] [SM], [SE], [SI].....	111

<i>ARTICOLO 60. ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITÀ</i>	112
60.1 ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI [AA]	112
60.2 ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA AI DISABILI [AD]	112
60.3 ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E PER L'AZIENDA SERVIZI SANITARI [SB]	113
60.4 ATTREZZATURE PER LA MATERNITÀ L'INFANZIA E L'ETÀ EVOLUTIVA [A]	113
60.5 – CIMITERI [C]	113
<i>ARTICOLO 61. ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO</i>	114
61.1 ATTREZZATURE PER IL VERDE - GENERALITÀ.....	114
61.2 AREE A VERDE.....	114
VERDE DI CONNETTIVO [VR]	115
AREE PER IL VERDE DI ARREDO URBANO DI RISPETTO ALLE STRADE, ALLA FERROVIA E COMPRESSE TRA MANUFATTI STRADALI [VR]	115
NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE [VE]	115
VERDE DI QUARTIERE [VQ]	115
PARCO URBANO [PU]	115
VERDE PRIVATO [VP]	116
61.3 ATTREZZATURE PER LO SPORT E GLI SPETTACOLI SPORTIVI [SS]	116
61.4 ATTREZZATURE PER GLI SPETTACOLI ALL'APERTO [SS]	117
<i>ARTICOLO 62. ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE</i>	118
DESTINAZIONI D'USO:.....	118
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE [DE]	118
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:.....	119
TITOLO IV – AREE PER LA VIABILITÀ E LE FERROVIE	121
CAPO 1° - AREE PER LA VIABILITÀ	121
<i>ARTICOLO 63. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA VIABILITÀ</i>	121
<i>ARTICOLO 64. FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE</i>	122
<i>ARTICOLO 65. ACCESSI PRIVATI</i>	123
<i>ARTICOLO 66. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VIABILITÀ</i>	124
66.1 - DESTINAZIONI D'USO:.....	124
66.2 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI:.....	124
CAPO 2° AREE PER ATTREZZATURE FERROVIARIE	125
<i>ARTICOLO 67. FASCE DI RISPETTO RELATIVE ALLE FERROVIE</i>	125
CAPO 3° PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE AREE COMPRESSE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO	126
TITOLO V – ZONE A VINCOLO SPECIALE	127
<i>ARTICOLO 68. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA</i>	127
<i>ARTICOLO 69. ZONE SOGGETTE A SERVITÙ MILITARI</i>	137
<i>ARTICOLO 70. FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE</i>	137
<i>ARTICOLO 71. DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI</i>	137
<i>ARTICOLO 72. FASCE DI RISPETTO DEI METANODOTTI</i>	138
<i>ARTICOLO 73. AMBITO DI TUTELA ARCHEOLOGICA</i>	139
1. INTERVENTI COMPRESI ENTRO LE AREE VINCOLATE AI SENSI DELLA L. 1089/39.....	139
A. TUTTI GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI.....	139
2. INTERVENTI NON COMPRESI ENTRO LE AREE VINCOLATE AI SENSI DELLA L. 1089/39.....	139
A. <u>INTERVENTI DI ESPANSIONE EDILIZIA MEDIANTE P.R.P.C. PREVENTIVO</u>	139
B. <u>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ATTUATI MEDIANTE NUOVA EDIFICAZIONE DI AREE LIBERE O INTERVENTI DI AMPLIAMENTO</u>	139
C. <u>INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE O CHE COMPORTINO ALTERAZIONE DEL SUOLO</u>	140
D. <u>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</u>	140
<i>ARTICOLO 74. AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO</i>	141
TITOLO VI – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO	145
<i>ARTICOLO 75. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO</i>	145
75.1 ZONA SOGGETTA AD ESONDAZIONE.....	145

75.2 FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE PREVISIONI DI PIANO	145
75.3 ZONA Z2 146	
75.4 ZONA Z3 e Z4.....	146
75.5 ZONA Z4(S) e Z5	146
75.6 BORDI DEI TERRAZZI	147
75.7 PRECISAZIONI PARTICOLARI	147
TITOLO VII – PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	149
ARTICOLO 76. PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.....	149
76.1 TUTELA DEL VERDE.....	149
76.2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.....	149
76.3 NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE	150
76.4 NORME ANTINQUINAMENTO IDRICO	151
76.5 POZZI 152	
76.6 NORME PER LA MODIFICAZIONE DEL SUOLO	152
76.7 NORME PER LA RECINTAZIONE DEI FONDI.....	153
76.8 DISCARICHE ED INTERRAMENTI.....	154
ARTICOLO 77. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	154
ARTICOLO 78. PROGETTI SOGGETTI A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.).....	156
ARTICOLO 79. ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI.....	156
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE.....	159
ARTICOLO 80. NORME EDILIZIE TRANSITORIE.....	159
ARTICOLO 81. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VIABILITÀ.....	159
ALLEGATO A – REGOLAMENTO VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	161
ALLEGATO B - ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI.....	163
SPECIE VEGETALI AUTOCTONE.....	163
1. SPECIE ARBOREE.....	163
2. SPECIE ARBUSTIVE.....	164
3. LIANE 164	
4. SPECIE BULBOSE:	165
5. SPECIE ERBACEE.....	165
SPECIE VEGETALI ENTRATE NEL PAESAGGIO PER IMMISSIONE IN EPOCA STORICA	166
1. SPECIE ARBOREE.....	166
2. SPECIE ARBUSTIVE.....	166
ALLEGATO C – INTERVENTI NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA	167

NOTA:

Il presente testo delle N.T.A. modifica le norme adottate in seguito all'esame delle osservazioni e delle riserve regionali. Le modifiche, con annotazione a piè di pagina di riferimento alle osservazioni, consistono in integrazioni del testo evidenziate in grigio (**INTEGRAZIONI**) ovvero di stralci al testo che sono barrati con segno multiplo (**STRALCI**). Eventuali incoerenze rispetto al testo adottato, non adeguatamente evidenziate, sono da attribuirsi a mero errore di trascrizione e non hanno rilievo ai fini dell'approvazione dell'atto.

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO 1° NORME GENERALI

ARTICOLO 1. SCOPO DELLE NORME

ELABORATI DEL P.R.G.C.

1. Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica e edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati, il restauro e il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d'uso, la realizzazione dei servizi ed impianti e qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamento dello stato fisico del territorio del Comune ed integrano le prescrizioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche di cui al presente articolo.
2. ~~A decorrere dalla data di adozione dello strumento urbanistico generale vigono le norme di salvaguardia previste dall'art. 35 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.~~
2. Le presenti norme non sono sostitutive delle particolari tutele o vincoli che siano da applicare in funzione di norme speciali, nazionali o regionali. Tali norme ancorché successivamente sopravvenute si intendono prevalenti e direttamente applicabili anche ove in contrasto con le prescrizioni di cui al presente articolato. Sono altresì direttamente applicabili tutte le norme legislative e regolamentari sovraordinate ancorché sopravvenute e contrastanti con le presenti norme senza necessità di recepimento nel P.R.G.C..¹
3. Le presenti norme e gli elaborati grafici del P.R.G.C. prevalgono, in caso di contrasto, su qualsiasi norma del regolamento edilizio e di altri regolamenti o piani settoriali comunali, purché questi non costituiscano variante al P.R.G.C. medesimo.
4. Gli elaborati grafici di progetto del P.R.G.C. sono:

Tavola	Z.1	Zonizzazione	1: 5.000
Tavola	Z.2	Zonizzazione	1: 2.000
Tavola	G.1	Rispetti "Galasso"	1: 5.000
Tavola	S.F	Piano struttura e flessibilità	1: 5.000
Tavola	C.I.T.	Capacità insediativa teorica	1: 5.000
<u>Tavole</u>	<u>A5.1/3</u>	<u>Vincoli ambientali ed idrogeologici</u>	<u>1: 5.000</u>

¹ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 128.

<u>Tavole</u>	<u>A5.4/6</u>	<u>Individuazione vincoli storico - artistici</u>	<u>1: 5.000</u>
<u>Tavola</u>	<u>P4</u>	<u>Connessioni fisico-funzionali</u>	<u>1: 10.000</u>
<u>Tavole</u>	<u>P6.1/3</u>	<u>Zonizzazione</u>	<u>1: 5.000</u>
<u>Tavole</u>	<u>P7.1/14</u>	<u>Zonizzazione</u>	<u>1: 2.000</u>
Relazione illustrativa			
Relazione sulla struttura e flessibilità			
Norme Tecniche di Attuazione			

In generale, in caso di contrasto tra elaborati, prevalgono le “Norme Tecniche di Attuazione” e la “Zonizzazione”.

In particolare, le tavole A5.1/3 “Vincoli ambientali ed idrogeologici” ed A5.4/6 “Individuazione vincoli storico – artistici” sono da considerarsi elaborati di analisi ed hanno solo valore indicativo. Di conseguenza, di volta in volta andrà valutata l’effettiva consistenza e interesse del bene.

Valore indicativo e non prescrittivo ha anche la tavola P4 “Connessioni fisico-funzionali” che, puntando a una riqualificazione dell’immagine e della funzionalità della città, prevede una rete organica di piste ciclabili o percorsi ciclabili su strada, in conformità con la legislazione regionale in materia e con lo stesso Decreto sugli standard. Si tratta di una proposta che ha valore necessariamente indicativo in quanto, per essere attuata, essa richiederà la predisposizione (anche per parti) di un piano-progetto di settore.

5. In seguito alla trasposizione del P.R.G.C. dal catastale alla carta tecnica regionale, il perimetro degli ambiti indicati in zonizzazione, avendo una diversa base, potrebbe dare adito a perplessità sull’effettiva corrispondenza o meno alle proprietà. Si dà, quindi, facoltà di interpretare con un atto di Consiglio eventuali punti controversi, senza che ciò costituisca variante al Piano.

ARTICOLO 2. FINALITÀ DELLA DISCIPLINA URBANISTICA

1. Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sul l'assetto del territorio si esercita attraverso gli strumenti di attuazione particolareggiata del P.R.G.C., attraverso l'esame delle richieste di concessione a costruire secondo le norme che regolano la partecipazione e il decentramento amministrativo, al fine di garantire la validità sociale e funzionale delle urbanizzazioni e delle costruzioni nonché garantire la salvaguardia e la corretta utilizzazione del territorio.
2. L'indirizzo esercitato dal Comune può essere attivato, nel corso del processo progettuale degli interventi di rilevanza urbanistica, ambientale ed edilizia, anche richiedendo il parere preventivo della Commissione Edilizia Comunale su specifici quesiti in ordine a:
 - soluzioni progettuali che rivelino difficoltà interpretative ed applicative degli strumenti urbanistici e delle norme urbanistico-edilizie;
 - soluzioni progettuali, anche alternative, sugli aspetti infrastrutturali, distributivi, compositivo-formali e d'inserimento nel contesto urbano.

Il parere preventivo non solleva il richiedente dal rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme urbanistico-edilizie vigenti e comunque non presuppone l'esito favorevole della successiva richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, o di adozione o approvazione di piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata.

Il parere preventivo è rilasciato entro centoventi giorni dalla richiesta sulla base della formulazione della richiesta stessa nonché della documentazione allegata.

ARTICOLO 3. DEROGHE

~~Sono ammesse deroghe al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 41 della L.R. 19 novembre 1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le deroghe espressamente previste dalle presenti norme.~~

Sono in generale consentite tutte le deroghe previste dalla legislazione urbanistica regionale.

Il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi purché gli stessi siano compresi fra quelli soggetti ~~ad autorizzazione o a denuncia~~ di inizio attività purchè non alternativa al permesso di costruire².

Gli edifici possono essere ampliati in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti con interventi finalizzati alla realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici e servizi igienici, alla modifica delle scale e alla creazione di spazi di manovra, secondo

² Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 114/145

quanto previsto dalle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di ampliamento di edifici pubblici o di pubblica utilità da chiunque realizzati.

Analogamente possono essere realizzati in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dai P.R.G.C. e dai regolamenti edilizi gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico ~~nonché necessari per l'adeguamento degli edifici alla normativa sismica~~³ e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche, commisurate alle tecnologie costruttive impiegate.

Sono altresì consentiti, sul patrimonio edilizio non conforme alle previsioni di P.R.G.C. ed esistente alla data di adozione delle presenti norme, interventi di ristrutturazione nonché il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e verso quelle previste dall'art. 25. Tali interventi sono ammessi purché gli immobili siano ricompresi entro le aree edificate ~~o urbanizzate~~ come individuate nella tavola C.11 allegata al P.R.G.C. o urbanizzate come individuate nelle tavole P3.1/3 allegata alla Variante n. 14 al P.R.G.C.. In tali casi è comunque escluso ogni intervento di ristrutturazione ~~ricadente nella fattispecie di cui al c. 2 art. 65 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni consistente nella completa demolizione e ricostruzione~~ fatta eccezione per gli edifici ricadenti in fascia di rispetto stradale per i quali è consentita la demolizione e ricostruzione su sedime diverso, purchè nelle immediate vicinanze e immediatamente all'esterno alla fascia di rispetto, nel rispetto della volumetria e dell'altezza preesistente. È comunque escluso il cambio di destinazione d'uso di edifici industriali e artigianali ricadenti in zona agricola.⁴

La non conformità del patrimonio edilizio alle previsioni del P.R.G.C. non può essere determinata da variazioni delle condizioni soggettive dei titolari di costruzioni residenziali in zona agricola intervenute successivamente all'adozione della variante n. 14 al P.R.G.C. ad eccezione del caso di passaggio del diritto reale di godimento per successione.⁵

Per gli immobili destinati a pubblico esercizio di cui all'art. 7. lett. g) è comunque consentita, anche in deroga ai parametri urbanistico-edilizi, la realizzazione di verande, coperture retrattili in tessuto, gazebo o simili. Detti interventi, qualora siano a carattere provvisorio non sono soggetti ad alcun controllo urbanistico edilizio purché:

- non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
- gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in qualsiasi momento.

³ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 114/145

⁴ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 114/145

⁵ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 220

CAPO 2° TERMINOLOGIA URBANISTICA**ARTICOLO 4. INDICI E PARAMETRI**

Il presente articolo trova applicazione in via transitoria, fino all'approvazione del Regolamento edilizio comunale.

Il nuovo Regolamento edilizio comunale potrà, infatti, apportare le modifiche che riterrà necessarie alla disciplina urbanistica comunale contenuta in questo capo purché le stesse non abbiano rilievo urbanistico ai fini del dimensionamento di Piano

Al fine di individuare le caratteristiche quantitative delle opere da realizzare nel territorio comunale, si adottano nel presente P.R.G.C. i seguenti termini urbanistici:

4.1 INDICI E PARAMETRI URBANISTICI**A. Superficie territoriale (St)**

è la superficie complessiva edificabile in ogni singola zona omogenea, sulla quale il P.R.G.C. si attua mediante Piano Regolatore Particolareggiato Comunale, ed è comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria prescritte e necessarie agli insediamenti, così come delle aree di pertinenza di servizi ed attrezzature collettive prescritte, purché interne al perimetro del piano attuativo.

La Superficie territoriale (St) è misurata al netto delle aree:

- a) destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità;
- b) delle strade aperte al pubblico transito da più di tre anni che sono confermate dal P.R.P.C.;
- c) già di proprietà e di uso pubblico ovvero già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori.

B. Superficie fondiaria (Sf)

è quella parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici sulla quale il P.R.G.C. si attua in maniera diretta (concessione edilizia) ed è comprensiva delle aree per il verde e i parcheggi a servizio delle abitazioni.

La Superficie fondiaria (Sf) è misurata al netto delle aree:

- a) destinate dal P.R.G.C. alla viabilità;
- b) delle strade aperte al pubblico transito da più di tre anni;

C. Indice di fabbricabilità territoriale (It)

Esprime il volume edificato (V) realizzabile per ogni mq. di superficie territoriale (St) come definita al punto A..

D. Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

Esprime il volume edificato (V) realizzabile per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf) come definita al punto B..

E. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

È la massima superficie utile -Su-, espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria -Sf-.

F. Densità territoriale (Dt)

Esprime il rapporto tra abitanti insediabili o insediati in una zona e la superficie territoriale espressa in Ha della zona stessa.

G. Densità fondiaria (Df)

Esprime il rapporto tra abitanti insediabili o insediati in una zona e la superficie fondiaria espressa in Ha della zona stessa.

H. Zona

indica l'ambito urbanistico del territorio comunale distinto da apposita campitura negli elaborati grafici di zonizzazione del P.R.G.C. ed in cui l'utilizzazione edilizia ed infrastrutturale è regolata da apposite disposizioni specificate nelle presenti norme.

I. Lotto

Corrisponde all'area di pertinenza urbanistica che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Solo nei casi di interventi in zona agricola, connessi con la conduzione dei fondi, può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insidenza della costruzione, purché avente la medesima classificazione di zona omogenea e purché funzionalmente contigua anche se ricadente nel territorio di un Comune diverso. In tale ultimo caso trova applicazione il c. 2bis art.88 della L.R. 52/91.

4.2 INDICI E PARAMETRI EDILIZI

A. Superficie coperta (Sc)⁶

Esprime in mq. l'area della proiezione orizzontale dei corpi edificati emergenti dal terreno naturale e dotati di struttura di copertura (anche limitata al solo ordito), il cui perimetro è delineato dalle superfici esterne di murature e infissi o, nel caso di strutture portanti puntuali, dalla linea spezzata congiungente l'esterno delle stesse.

Non entrano nel computo della superficie coperta gazebi, pompeiane e simili privi di copertura, anche leggera, fermo restando il rispetto delle distanze minime dai confini, dalle strade e tra edifici.⁷

In tale area sono compresi i corpi aggettanti chiusi e sono esclusi i marciapiedi perimetrali, gli sporti di gronda, le cornici, le pensiline, i balconi, i poggiali aperti, le scale esterne aperte aggettanti o sorrette da elementi puntuali, le coperture di percorsi pedonali, purché di sporgenza o larghezza non superiore a m. 2,50.

⁶ Modificata per tutto il punto 4.2 la numerazione che erroneamente partiva dalla lettera J anziché dalla lettera A.

⁷ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 114/145

B. Rapporto di copertura (Q)

Esprime il rapporto tra la superficie coperta (S_c) e la superficie del lotto.

C. superficie impermeabilizzata (S_i)

è la somma delle superfici che determinano, in qualsiasi modo, una impermeabilizzazione del suolo (proiezione orizzontale degli edifici fuori terra ed entro terra, asfaltature, pavimentazioni esterne, ecc.).

D. superficie lorda (S_l)

è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, pilastri, vano scale, spazi comuni coperti, superfici comprese negli sguinci, vano ascensore, ecc.).

Dal computo della superficie lorda sono esclusi:

- a) i porticati pubblici e privati, nella misura non eccedente il 30 % della superficie coperta (S_c);
- b) le logge rientranti e i balconi;
- c) le centrali termiche e le cabine elettriche;
- d) locali seminterrati in genere che non emergano dalla quota media del terreno naturale più di 80 cm., misurati all'estradosso del solaio di copertura relativo.

E. superficie utile (S_u)

è la somma delle superfici di tutti i locali utili e del 60% del totale delle superfici destinate a servizi ed accessori misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di scale interne, di vani ascensore, di logge e di balconi.

Per locali utili si intendono:

- tutti i locali abitabili nel caso della residenza;
- tutti i locali adibiti allo svolgimento dell'attività nel caso delle destinazioni d'uso non residenziali.

Sono comunque esclusi dal computo delle superfici suddette:

- a) i porticati pubblici e privati, nella misura non eccedente il 30 % della superficie coperta (S_c);
- b) i locali seminterrati in genere, che non emergano dalla quota media del terreno naturale per più di 80 cm. misurati all'estradosso del solaio di copertura relativo;
- c) le centrali termiche e le cabine elettriche;
- d) altri vani destinati ad impianti tecnici e/o tecnologici fissi e non altrimenti utilizzabili;
- e) spazi coperti usati esclusivamente da soggetti produttivi per il carico e lo scarico delle merci e per il deposito di esse in attesa delle predette operazioni;
- f) magazzini, depositi, foresterie ed altri locali accessori relativi a destinazioni d'uso non residenziali.

F. superficie di vendita (S_v)

è l'area degli esercizi commerciali alla quale ha accesso il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata ad esposizione di merce.

Resta esclusa dalla superficie di vendita la sola area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

G. superficie di somministrazione (Ss)

É l'area degli esercizi pubblici alla quale ha accesso il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata alla somministrazione di alimenti e bevande nonché alla sosta del pubblico.

Resta esclusa dalla superficie di somministrazione la sola area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di servizio.

H. Volume edificato (V)

Esprime in mc. il volume dei corpi edificati, individuato:

- ~~inferiormente dalla quota media del terreno naturale sottostante il sedime dell'edificio coperto dall'edificio ovvero, qualora esistente, del marciapiede perimetrale purché situato a non più di cm 15 oltre la quota del terreno naturale;~~
- lateralmente, dalle superfici esterne interne delle murature e/o delle strutture portanti perimetrali, qualora le stesse siano caratterizzate da una trasmittanza massima di 0,34 W/m²K, salve diverse disposizioni legislative più restrittive che intervengano successivamente alla data di adozione delle presenti norme; diversamente sarà considerata quale limite la superficie esterna;
- superiormente dall'intradosso della copertura dell'ultimo solaio qualora la struttura di copertura sia inaccessibile, o dall'intradosso della copertura nel caso in cui la stessa sia a falde qualora la copertura sia caratterizzata da una trasmittanza massima di 0,30 W/m²K, salve diverse disposizioni legislative più restrittive che intervengano successivamente alla data di adozione delle presenti norme; diversamente sarà considerata l'estradosso del solaio di copertura. Per gli edifici a destinazione produttiva o commerciale costruiti con strutture di edilizia industriale in elementi di cls prefabbricato o in carpenteria metallica per i quali siano previsti dalle norme limiti volumetrici, deve intendersi per intradosso della copertura l'intradosso delle travi dell'ordito di copertura indipendentemente dalla loro altezza ed indipendentemente dall'utilizzo dello spazio sovrastante per l'installazione di impianti e/o vani tecnici.⁸

Ai fini del conteggio volumetrico i valori di trasmittanza suddetti dovranno essere asseverati in sede progettuale con la rappresentazione della parete e con indicazione dei materiali previsti unitamente al calcolo del valore di trasmittanza.

Da tale volume sono esclusi:

- ~~in corrispondenza di vani interrati, il volume posto fra la quota media del terreno naturale coperto dall'edificio e l'estradosso, del solaio, situato non oltre 80 cm dalla stessa;~~
- il volume posto fra la quota media del terreno naturale coperto dall'edificio e l'estradosso del solaio di calpestio situato non oltre ~~80~~ 50 ~~80~~ cm dalla stessa qualora detto volume sia utilizzato per ricavare vuoti sanitari o comunque

⁸ Modifiche introdotte in riferimento all'osservazione n. 48

sopraelevazione dal piano di campagna. Con un estradosso del solaio di calpestio situato oltre ~~50~~ 80 cm tale esclusione viene a decadere e va calcolato l'intero volume;⁹

- i porticati e le logge con profondità, comprensiva delle strutture portanti perimetrali, non superiore a m 3.00; si intende per porticato una superficie al piano terreno e/o a livello stradale esterna al sedime del fabbricato, con almeno un lato aperto che, per conformazione tipologica e funzionale, presupponga il passaggio o la sosta di persone e contestualmente offra protezione alla parete dell'edificio su cui esso si apre, dotato di copertura o solaio, sostenuto da colonne o pilastri; la loggia, diversamente deve essere ricavata all'interno del sedime del fabbricato e può riguardare uno o più piani.¹⁰
- ~~i sottotetti, le cui falde abbiano pendenza inferiore a 60% e che siano impostate, al perimetro, non oltre 50 cm dall'estradosso del solaio sottostante; il volume escluso dal conteggio è individuato a partire dall'intradosso di quest'ultimo solaio;~~
- i vani scala condominiali che non superino una superficie netta di mq. 18,00 in pianta. Per i vani scala di superficie maggiore si conteggia il solo il volume della parte eccedente tale superficie comprensivi dei pianerottoli fino a una profondità massima di m. 2,00;¹¹
- i vani ascensori compresa la struttura portante degli stessi;
- i vani tecnici quali extra-corsa e locale motore ascensore, centrale termica, di condizionamento, cabina elettrica, camini, e simili;
- i rivestimenti coibenti da applicare esternamente agli edifici esistenti;
- vani tecnici ed accessori necessari per l'adeguamento alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- ~~gli aumenti di volumetria che si rendessero necessari per l'adeguamento degli edifici alla normativa sismica e derivanti dalla realizzazione di strutture di rinforzo, cordolature ecc.;~~
- ~~i ballatoi di edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, chiusi con serramenti vetrati ai fini del contenimento dei consumi energetici.~~
- ~~i porticati destinati a dare accesso a più unità immobiliari e i cavedii.~~

~~I. Volume lordo abitabile (Vla)~~

~~Prodotto della superficie lorda abitabile (Sla) e dell'altezza di interpiano (Hi).
Pertanto:~~

~~Vla=Sla x Hi ove:~~

~~**Sla** superficie di pavimento misurata al lordo degli elementi strutturali e al netto degli spazi destinati a scale interne, logge, balconi, ingressi, corridoi e disimpegno, soffitte, bagni, spazi cucina della superficie non superiore a 8 mq, ripostigli, nella misura max di 15 mq per ogni unità abitativa, cantine fino a un max di 35 mq per unità abitativa, garage, centrali termiche e vani per~~

⁹ Modifica introdotta con riferimento alle osservazioni n. 48, 114

¹⁰ Modifica introdotta con riferimento all'osservazione n. 128

¹¹ Modifica introdotta con riferimento all'osservazione n. 128

~~impianti fissi, lavanderie, guardaroba nella misura max di 8 mq ogni unità abitativa;~~

~~**Hi** somma dell'altezza utile dei vani e del solaio di interpiano~~

~~Si definisce unità abitativa l'insieme di vani e di locali accessori coordinati tra loro funzionalmente in modo da consentire un grado di abitabilità razionale; i locali accessori indicati a scomputo della superficie lorda abitabile devono essere obiettivamente riconoscibili e individuabili nella loro funzione.~~

L. Altezza massima del fabbricato

Indica in ml. il dislivello tra la quota media del terreno naturale coperto dall'edificio ovvero, qualora esistente, del marciapiede perimetrale purché situato a non più di cm 15 oltre la quota del terreno naturale e la maggiore delle seguenti quote:

- la quota dell'intradosso del solaio del piano abitabile più alto per gli edifici residenziali; nel caso di sottotetti abitabili si considera la quota baricentrica della struttura di copertura riferita all'intradosso del solaio.
- la quota dell'intradosso delle travi nelle coperture a shed o simili in costruzioni destinate al attività produttive; nel computo dell'altezza non si considerano i volumi o gli impianti tecnici.

Sulle vie e sui terreni in pendenza, l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della facciata di ciascuna unità edilizia.

Ai fini dell'applicazione delle norme sui distacchi fra le costruzioni e le distanza minime dal confine stradale, l'altezza degli edifici è riferita alla quota di imposta, al perimetro dell'edificio, della falda di copertura.

M. Vano o piano abitabile

É lo spazio coperto e delimitato su ogni lato da pareti le cui altezze interne rispondono ai requisiti fissati dalla legge regionale 23 agosto 1985 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

N. Numero dei piani (N)

É il numero massimo dei piani abitabili interamente emergenti dal terreno naturale coperto dall'edificio.

O. Distanza dalla strada

É la distanza tra il limite della Superficie coperta (Sc) e il confine stradale.

CONFINE STRADALE

limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato ovvero limite della sede stradale prevista nelle tavole grafiche di piano;
in mancanza, il confine è costituito dal ciglio stradale.

CIGLIO STRADALE

Per le strade extraurbane è l'intersezione con il terreno naturale degli elementi marginali della piattaforma stradale (ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o piede della scarpata se la strada è in rilevato o ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea).

Per le strade urbane è la linea che delimita la larghezza della sede stradale, cioè la linea dello spazio riservato alla circolazione e alla sosta di tutte le categorie di utenti della strada stessa (C.N.R.—B.U. n. 60 26.04.1978). Per le strade urbane prive di marciapiedi tale linea deve comprendere oltre alle sedi viabili veicolari comprensive di banchine anche le altre aree laterali alle predette sedi, anche prive di pavimentazione, quando queste siano transitabili, nonché le eventuali pertinenti strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

P. Accessi alle strade

Si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico.

Salvo particolari prescrizioni di cui ai successivi articoli per gli accessi si applicano le prescrizioni di cui al Piano Regionale della Viabilità nonché i disposti di cui al D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada ed al successivo Regolamento di esecuzione.

Non sono considerati accessi privati gli accessi alle aree di servizio per l'utenza stradale che sono sempre ammessi nel rispetto dei disposti del Nuovo Codice della Strada e secondo le prescrizioni dell'ente proprietario della strada.

Q. Distanza dal confine

Indica in ml. la distanza, misurata in proiezione orizzontale, del limite della superficie coperta (Sc) dal confine di proprietà. La distanza minima dal confine di proprietà, posta dalle norme di zona, può essere derogata in base a convenzione privata registrata, stipulata tra le proprietà finitime, salvo il rispetto delle norme del Codice Civile sulla distanza minima tra edifici o pareti finestrate situati su lotti distinti.

La distanza minima può sempre essere derogata mediante l'edificazione in aderenza a costruzioni esistenti.

I limiti di zona relativi alle aree per servizi ed attrezzature collettive, come individuati nelle tavole grafiche di piano, sono assimilati ai confini di proprietà.

R. Distanza tra edifici

è la distanza tra le figure risultanti dalla proiezione orizzontale di tutti gli elementi edificati (esclusi solamente gli aggetti delle coperture e gli aggetti a sbalzo della profondità massima di m. 2,50) dei due edifici **misurata secondo le modalità previste**

per le pareti finestrate. Ai fini della distanza minima tra edifici prevista dalle presenti norme sono irrilevanti minori distanze tra gli spigoli degli edifici misurate non ortogonalmente sempre che non risultino inferiori a m. 3,00.¹²

S. Distanza tra pareti finestrate (Df)

Indica in ml. la distanza tra le proiezioni orizzontali del contorno esterno di aperture poste su pareti di edifici che si prospettano. Per aperture si intendono le vedute descritte all'art. 900 del Codice Civile.


~~Con riferimento alla seguente figura le pareti del caso 1 si intendono non finestrate in quanto le vedute non risultano direttamente prospicienti. Risultano finestrate nel caso 2 in quanto direttamente prospicienti.~~

~~Nel caso 3 (pareti oblique) la distanza andrà misurata lungo la perpendicolare alla bisettrice con riferimento all'apertura più vicina al vertice dell'angolo tra le pareti qualora le vedute si fronteggino direttamente.~~

In riferimento al rispetto delle distanze tra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza minima si applica anche se solo una delle due pareti degli edifici risulta dotata di finestre.


La distanza minima tra pareti finestrate si intende rispettata quando, costruendo sulla base della parete finestrata un rettangolo di altezza pari a detta distanza minima non si verifichi alcuna intersezione con le pareti dell'edificio frontistante, salvo evidentemente il caso che l'edificio sia previsto in appoggio o in aderenza a edifici posti sulla proprietà finitima. Ai fini del rispetto della distanza minima sono pertanto irrilevanti minori valori della distanza tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonalmente alle pareti.

Con riferimento alla seguente figura esemplificativa, la posizione dell'edificio "A", risulterà congruente con la norma nei confronti dell'edificio "B" nell'ipotesi in cui lo stesso edificio "A" sia ubicato alla distanza minima prescritta dall'edificio "B", misurata ortogonalmente tra le pareti dei due edifici.



¹² Modifica introdotta in riferimento alla osservazione n. 128

Figura 1 - Distanza tra pareti finestrate



Non concorrono alla determinazione della distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti gli abbaini, i terrazzi, le tettoie aperte pertinenziali, i poggioli, i balconi, le rampe scale aperte, gli elementi ornamentali, i muri di contenimento, le recinzioni fino a 3 metri di altezza, le pertinenze poste a confine di altezza fino a 3 m, gli affacci d'angolo di pareti purché su entrambe le proiezioni di tali affacci non siano presenti finestre e la prima finestra disti almeno 1 m dal limite dell'affaccio.

T. Aree scoperte per parcheggi

Sono aree destinate alla sosta di autoveicoli e sono comprensive degli stalli nonché delle aree di manovra ed accesso dei veicoli purché queste ultime aree rispondano ai seguenti requisiti:

- siano strettamente necessarie e funzionali alla manovra e all'accesso ai parcheggi;
- non ricadano su aree di pertinenza stradale;
- non comprendano spazi verdi alberati;
- non comprendano spazi destinati all'accesso ai singoli lotti dalla pubblica via;
- non comprendano percorsi pedonali e marciapiedi.
- Non sono computabili quali aree di parcheggio pertinenziale degli edifici i percorsi privati interni al lotto e le rampe di accesso ai garage interrati.

ARTICOLO 5. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI E DELLE RECINZIONI DAL CONFINE STRADALE

Per le distanze minime dei fabbricati dal confine stradale vigono le seguenti disposizioni:

ZONE B

Le distanze minime dei fabbricati dal confine di percorsi pedonali ciclabili, strade, piazze ed aree pubbliche in genere (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti e fatte salvo maggiori e diverse prescrizioni di cui agli articoli successivi e alle tavole di Piano) vengono fissate in:

TIPO DI STRADA	DISTANZA
strade di carreggiata $L < 7,00$ m	ml. 5,00
strade di carreggiata $L \geq 7,00$ m	ml. 6,00
Piazze ed aree pubbliche in genere	ml. 5,00

Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra prescritte nei casi in cui:

1. l'edificazione sia conseguente ad un piano attuativo con previsioni planivolumetriche;
2. sia verificato sullo stesso lato della strada un ALLINEAMENTO IN ATTO (si considera tale un allineamento che interessa, per lunghezza delle fronti degli edifici ~~e/o dei lotti interessanti gli edifici~~, almeno i quattro/decimi della lunghezza del tronco stradale considerato, misurato tra due successive intersezioni con altre strade e piazze); in questo caso è consentita l'edificazione nel rispetto dell'allineamento in atto verificato.
3. sia verificata sullo stesso lato della strada un'EDIFICAZIONE A CORTINA CONTINUA IN ATTO; in questo caso l'edificazione dovrà essere allineata con la cortina in atto (per valutare la presenza di edificazione a cortina continua in atto si fa riferimento ai criteri di cui al punto precedente).
4. Sono obbligatorie distanze dal confine stradale superiori a quelle di cui sopra qualora sia verificato (con le modalità di cui sopra) un allineamento in atto, fatto salvo il caso in cui tale distanza comprometta di fatto l'edificabilità dell'area. In tale circostanza trovano applicazione le distanze minime dal confine stradale di cui alla tabella sopra riportata.

ZONE C

Le distanze minime dei fabbricati dal confine dei percorsi pedonali, ciclabili, strade, piazze ed aree pubbliche in genere vengono fissate in:

TIPO DI STRADA	DISTANZA
strade di carreggiata $L \leq 6,00$ m	ml. 5,00
strade di carreggiata $6,00 < L \leq 8,00$ m	ml. 6,00
strade di carreggiata $L > 8,00$ m	ml. 7,50
Piazze ed aree pubbliche in genere.	ml. 5,00

ALTRE ZONE

Ad esclusione delle Zone A, B e C, la distanza dal confine di strade aperte al pubblico traffico è fissata in ml. 10,00 fatte salve maggiori distanze specificate dalla normativa di zona.

È consentito derogare a tale distanza minima esclusivamente per strade di penetrazione a fondo chiuso, nel rispetto di preesistenti allineamenti e comunque entro una distanza minima di ml. 5,00 dal confine stradale.

PER TUTTE LE ZONE

In tutte le zone è consentito derogare la distanza minima dei fabbricati dal confine dei percorsi pedonali e ciclabili pubblici sino a m. 3.00, esclusivamente per l'edificazione di corpi accessori o pertinenze di fabbricati esistenti.

Le distanze minime dal ciglio stradale non potranno essere inferiori a quelle risultanti dall'applicazione dei disposti per l'edificazione in zona sismica (punto C.3 del D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche").

RECINZIONI NELLE ZONE B E C

Per le distanze minime delle recinzioni dal confine stradale nelle zone B e C vigono le seguenti disposizioni:

ZONE B

Nelle zone B, all'atto di assegnazione dei punti fissi, è potestà dell'Amministrazione comunale imporre un arretramento sino a m. 2.00 dal limite della corsia stradale, per esigenze connesse alla tutela della funzione stradale e per non pregiudicare la possibilità di futuri ampliamenti della sede stradale.

Gli allineamenti costituiti da recinzioni preesistenti consentono di norma l'esecuzione di ulteriori recinzioni in allineamento, ma sempre previo nullaosta dell'ente proprietario della strada e ferme restando le indicazioni del P.R.G.C. in relazione ad allargamenti ed adeguamenti della sede stradale.¹³

ZONE C

Nelle zone C le distanze minime delle recinzioni dal confine stradale verranno stabilite dal relativo Piano Regolatore Particolareggiato Comunale.

¹³ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 114

ARTICOLO 6. UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

Gli indici del PRGC quantificano la massima potenzialità edificatoria dell'area di pertinenza.

- a. L'indice di fabbricabilità territoriale si applica nelle zone ove è richiesta l'attuazione mediante formazione di piano particolareggiato preventivo. Dovrà essere indicata la volumetria realizzabile per ogni lotto edificabile individuato dal piano preventivo in modo che la volumetria massima consentita, risultante dall'applicazione dell'indice territoriale, risulti rispettata.
- b. L'indice di fabbricabilità fondiaria si applica nelle zone in cui non è richiesto il piano preventivo e l'attuazione si applica per intervento diretto.
- c. L'utilizzazione totale degli indici esclude ogni richiesta successiva di costruzione indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo trasformazioni o ricostruzioni che lascino inalterati gli indici di zona nei limiti consentiti per tali interventi entro ciascuna zona.
- d. Qualora sia consentita od obbligatoria la conservazione dei fabbricati esistenti i relativi volumi vengono computati, all'interno del lotto o area, per la determinazione degli indici di zona entro cui insistono.
- e. La superficie impermeabilizzata non può in alcun caso superare il 75% della superficie del lotto di pertinenza, ad esclusione di interventi relativi ad edifici industriali, artigianali e commerciali o che comunque richiedano vaste superfici a parcheggio. In tali ultimi casi, qualora l'impermeabilizzazione del suolo risulti superiore al 75% dovranno obbligatoriamente essere previsti pozzi perdenti o vasche di accumulo, adeguatamente dimensionati, in grado di smaltire o raccogliere acque derivanti da eventi meteorici critici.

ARTICOLO 7. DESTINAZIONI D'USO

Tutti i progetti relativi agli interventi edilizi soggetti a concessione, autorizzazione o denuncia di inizio attività, pena l'improcedibilità della domanda, dovranno riportare la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono, secondo la seguente classificazione:

a) Residenziale:

superfici di unità immobiliari edilizie destinate all'uso abitativo sia stabile che temporaneo;

b) artigianale di servizio:

superfici di unità immobiliari edilizie, adibite alle attività connesse alla cura della persona (parrucchieri, sarti, calzolai, lavanderie, estetisti, infermieri, etc.) od alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi (idraulici, elettricisti, tappezzeri, manutentori impianti di riscaldamento, imbianchini, etc.) o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive (copisterie, imprese di pulizia, etc. compresi locali per il parcheggio dei mezzi di trasporto utilizzati per l'attività);

c) alberghiera e ricettivo-complementare:

1. *alberghiera: superfici di unità immobiliari edilizie, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrati da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definiti dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica e/o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, nonché pensioni ed esercizi di affittacamere;*

2. *ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche gestite unitariamente e con contratti di tipo periodico e/o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici ad uso comune e collettivo (gruppi di servizi, ricezione utenti, etc), nonché di eventuale ristorante e bar, ovvero campeggi e villaggi turistici.*

d) Direzionale:

superfici di unità immobiliari edilizie, destinate ad attività amministrative e/o professionali, quali: uffici; banche, ambulatori medici e laboratori medici e/o di analisi privati, cliniche private, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; a questa categoria sono assimilate le attività assistenziali e scolastiche non pubbliche quali: case di riposo, asili nido, scuole materne, collegi ed altre scuole;

e) commerciale al minuto:

superfici di unità immobiliari edilizie, destinate ad attività di vendita di beni al consumatore finale; in tale categoria sono compresi gli esercizi commerciali definiti "al dettaglio" dalla legislazione di settore;

f) commerciale all'ingrosso:

superfici di unità immobiliari edilizie, destinate ad attività di vendita di beni ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, comunità od ad altri utilizzatori professionali e di deposito di merci correlate alla distribuzione;

g) pubblici esercizi:

superfici di unità immobiliari edilizie, destinate ad attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quali: bar, ristoranti, trattorie, etc., se non collegate con le attività di cui al punto c);

h) artigianale:

superfici di unità immobiliari edilizie, anche senza murature perimetrali, pertinenti ad iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione e/o alla trasformazione di beni e/o prestazione di servizi, escluso l'artigianato di servizio;

- i) **trasporto di persone e merci:**
superfici di unità immobiliari edilizie, adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, relativi alle attività di movimentazione di collettame e persone;
- l) **industriale;**
superfici di unità immobiliari edilizie, anche prive di murature perimetrali, destinate alla produzione e/o alla trasformazione di beni, pertinenti ad iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
- m) **agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona agricola:**
superfici di unità immobiliari edilizie funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nei punti n), o) e p), nonché ad uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo a titolo principale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, compresi gli alloggi destinati all'esercizio dell'agriturismo;
- n) **artigianale complementare all'attività agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione,, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali a all'assistenza delle macchine agricole:**
superfici di unità immobiliari, anche prive di murature perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali ed all'assistenza delle macchine agricole;
- o) **commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola:**
superfici di unità immobiliari edilizie, anche prive di murature perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;
- p) **allevamento industriale in zona agricola:**
superfici di unità immobiliari edilizie, destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze ed impianti, non connesse con un'azienda avente una dotazione minima di terreno agricolo di un ettaro per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame allevato, o non definite come allevamenti aziendali dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- q) **opera pubblica:**
opera o impianto, anche di presidio e difesa ambientale, i cui lavori siano stati affidati dai soggetti di cui all'art. 2 c. 2 della L. 11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- r) **opera di interesse pubblico:**
opera o impianto, anche di presidio e difesa ambientale, non rientrante nella definizione di opera pubblica, ma la cui funzione risponde alle esigenze dell'interesse collettivo.

ARTICOLO 8. DISCIPLINA DEL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO

~~Si ha mutamento di destinazione d'uso nei casi di cui all'art. 75 L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.~~

Fatte salve diverse intervenute disposizioni legislative che si ritengano prevalenti rispetto alle presenti disposizioni, si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa o per più di 50 metri quadrati. Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando tali limiti vengono superati in più interventi successivi.

Il mutamento della destinazione d'uso edilizia di qualsiasi immobile, anche non connesso a trasformazioni fisiche e/o con carattere di temporaneità, deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente; è inoltre subordinato alla compatibilità con le modalità di trasformazione edilizia prescritte per la tutela del patrimonio storico-architettonico e culturale.

Per gli edifici agricoli in zona agricola il mutamento di destinazione d'uso in residenza è conforme al P.R.G.C. esclusivamente nei casi di cui all'art. 3 e all'art. 47 punto ~~2-3~~ e art. 51 delle presenti norme tecniche nonché nei casi di mutamento delle condizioni soggettive dei titolari di residenze agricole a seguito di successione. Sono parimenti conformi al P.R.G.C. i mutamenti di destinazione d'uso di edifici agricoli in zona agricola in edifici artigianali e commerciali complementari all'attività agricola ~~art. 73 e. 1 lett. m) e n)~~ della L.R. 52/91 (ovvero dalla lettera m) alla lettera n) ed o) dell'art. 7 "Destinazioni d'uso" delle presenti norme).

Le trasformazioni dell'uso, fatto salvo quanto prescritto al comma precedente fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti, quando non comportino esecuzione di opere edilizie, non sono soggette ad alcun controllo urbanistico-edilizio ad eccezione del caso in cui le dotazioni degli standard prescritti dalle presenti norme di attuazione siano, per la destinazione finale, superiori a quelle prescritte per la destinazione originaria. In tale caso il titolare dell'immobile ha l'obbligo della preventiva comunicazione al Sindaco. Nelle zone agricole E e nella zona mista O il cambio di destinazione d'uso è comunque soggetto ad autorizzazione.

La modificazione della destinazione d'uso è soggetta alla corresponsione a conguaglio degli oneri di concessione secondo le modalità di cui alle tabelle parametriche vigenti.

In corrispondenza a funzioni ed esigenze di carattere eccezionale, non previste dalle norme di zona, ma non contrastanti con la realtà insediativa, il Sindaco potrà richiedere il parere preventivo del Consiglio Comunale in merito al provvedimento di autorizzazione edilizia o concessione edilizia relativo al mutamento a titolo temporaneo della destinazione d'uso.

CAPO 3° CATEGORIE DI INTERVENTO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Le principali categorie di intervento dell'attività edilizia sono quelle indicate e definite dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che ne disciplinano anche il relativo regime autorizzativo.

Ad esse il presente P.R.G.C. affianca la "demolizione con ricostruzione" e la "demolizione senza ricostruzione", di seguito definite

ARTICOLO 9. — NUOVE COSTRUZIONI CATEGORIA C.I

~~CATEGORIA C.I.1 - NUOVA COSTRUZIONE~~

~~Tale categoria è costituita da quegli interventi rientranti tra quelli indicati dall'art. 62 della L.R. 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.~~

~~Per nuova costruzione si intende una costruzione interamente nuova su area completamente libera.~~

~~CATEGORIA C.I.2 - AMPLIAMENTO~~

~~Tale categoria è costituita da quegli interventi rientranti tra quelli indicati dall'art. 63 della L.R. 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.~~

~~Per ampliamento si intende quel complesso di lavori che hanno l'effetto di ingrandire un fabbricato in termini di volume o di superficie.~~

~~Rientra tra gli interventi di ampliamento anche la sopraelevazione.~~

~~Non rientra tra gli interventi di ampliamento la ristrutturazione che preveda alterazione delle dimensioni planimetriche dell'edificio nel rispetto della volumetria preesistente (ridistribuzione dei volumi).~~

~~Nella progettazione di nuove costruzioni entro le Zone A dovrà essere tenuta presente la problematica dell'inserimento nel tessuto urbano storicamente consolidato, con esclusione di scelte di tipo mimetico.~~

ARTICOLO 10. — RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CATEGORIA C.II

~~Tale categoria è costituita da quegli interventi rientranti tra quelli indicati dall'art. 64 della L.R. 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.~~

~~Gli interventi di ristrutturazione urbanistica riguardano un insieme sistematico di opere rivolte alla sostituzione del tessuto urbanistico ed edilizio esistente.~~

~~Corrispondono a interventi che prevedono il rifacimento e/o il riassetto (anche parziale) delle opere di urbanizzazione unitamente alla ridefinizione dell'assetto edilizio mediante un insieme organico di interventi edilizi, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione.~~

ARTICOLO 11. — RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CATEGORIA C.III

~~Tale categoria è costituita da quegli interventi rientranti tra quelli indicati dall'art. 65 della L.R. 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.~~

~~Gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardano un insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle volumetrie esistenti, possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi degli edifici, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento dei nuovi elementi ed impianti.~~

~~Il caso limite per la classificazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia comprende la demolizione con ricostruzione di singoli edifici. In quest'ultimo caso la ricostruzione potrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni urbanistico-edilizie di legge nonché di quelle contenute nelle presenti norme.~~

~~È tuttavia derogabile l'indice di fabbricabilità fondiaria, in caso di demolizione con ricostruzione, qualora la volumetria preesistente risulti superiore a quella ammissibile, salvo motivato parere contrario della Commissione Edilizia Comunale.~~

ARTICOLO 12. — MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATEGORIA C.IV

~~Tale categoria è costituita da quegli interventi rientranti tra quelli indicati dall'art. 68 comma 2° della L.R. 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.~~

~~Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.~~

~~Nel caso in cui le opere comprendano la sostituzione di tutti i solai e della copertura (svuotamento dell'edificio) oppure la demolizione e/o lo spostamento di setti murari portanti l'intervento NON potrà essere classificato come manutenzione straordinaria.~~

~~Per gli interventi di manutenzione straordinaria in quegli edifici situati nelle zone A o B0, che abbiano caratteristiche pregevoli storico-ambientali e siano testimonianza di tecnologie costruttive che si intendono preservare, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:~~

- ~~a) divieto di demolizione di camini emergenti dalle murature e dalla copertura;~~
- ~~b) divieto di intonacare superfici esterne a faccia vista;~~
- ~~c) divieto di applicare rivestimenti esterni diversi dall'intonaco civile, ove questo preesista;~~
- ~~d) in caso di tinteggiatura esterna, obbligo della tinta unita con colori e tonalità eguali o simili a quelle delle terre naturali;~~
- ~~e) divieto di sostituzione degli "scuri" in legno con avvolgibili;~~
- ~~f) divieto di sostituzione dei serramenti in legno con serramenti in metallo;~~
- ~~g) divieto di sostituire le mantellate in tegole di cotto con materiali diversi; possibilità di spostare ed integrare le aperture solamente quando ciò non alteri le~~

~~caratteristiche dell'edificio. In particolare, viene considerata ALTERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE la sostituzione al piano terreno di aperture di porte e finestre con sventramenti che alterino sostanzialmente il rapporto tra pieni e vuoti;~~

- ~~h) divieto di sostituire le strutture di copertura in legno con altre di materiali diversi;~~
- ~~i) divieto di abbattimento di setti murari portanti interni, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio.~~

ARTICOLO 13. — MANUTENZIONE ORDINARIA CATEGORIA C.V

~~Tale categoria è costituita da quegli interventi rientranti tra quelli indicati dall'art. 68 comma 1° della L.R. 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali ad esempio:~~

- ~~—— ripristino di intonaci interni;~~
- ~~—— tinteggiature interne, riparazione e sostituzione di rivestimenti e pavimenti interni;~~
- ~~—— apertura o chiusura di porte e finestre interne agli alloggi;~~
- ~~—— sostituzione di grondaie, scarichi e tubi, sostituzione o nuova installazione di apparecchi igienici entro vani già esistenti;~~
- ~~—— riparazione e sostituzione di mantellate di copertura e impermeabilizzazioni, senza interventi sulle orditure e/o solai esistenti;~~

~~Per gli interventi di manutenzione ordinaria in quegli edifici situati nelle zone A o B0, che abbiano caratteristiche pregevoli storico-ambientali e siano testimonianza di tecnologie costruttive che si intendono preservare, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:~~

- ~~a) divieto di demolizione di camini emergenti dalle murature e dalla copertura;~~
- ~~b) divieto di intonacare superfici esterne a faccia vista;~~
- ~~c) divieto di applicare rivestimenti esterni diversi dall'intonaco civile, ove questo preesista;~~
- ~~d) in caso di tinteggiatura esterna, obbligo della tinta unita con colori e tonalità eguali o simili a quelle delle terre naturali;~~
- ~~e) divieto di sostituzione degli "scuri" in legno con avvolgibili;~~
- ~~f) divieto di sostituzione dei serramenti in legno con serramenti in metallo;~~
- ~~g) divieto di sostituire le mantellate in tegole di cotto con materiali diversi.~~

ARTICOLO 14. — RESTAURO CATEGORIA C.VI

~~Tale categoria è costituita da quegli interventi rientranti tra quelli indicati dall'art. 69 della L.R. 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, volti a conservare integralmente l'organismo edilizio.~~

~~L'intervento deve realizzare il ripristino dei valori e dei rapporti spaziali e distributivi originari.~~

~~Le destinazioni d'uso potranno essere mutate rispetto a quelle originali purché risultino tali da non richiedere l'alterazione dei nessi spaziali e purché risultino compatibili rispetto alle esigenze di salvaguardia dei valori storico architettonici dei fabbricati.~~

~~Ogni intervento deve essere realizzato con i metodi e le cautele del restauro scientifico sulla base di un puntuale studio filologico.~~

~~Qualora parti dell'edificio, comprese entro la sagoma originaria, siano state sostituite in epoca recente con altre di nessun interesse o pregio, le stesse dovranno essere ripristinate rispettando il disegno, i materiali e le tecniche esecutive originali.~~

~~È vietata ogni demolizione fatti salvi i casi seguenti:~~

- ~~• nel caso in cui sia necessario integrare i sistemi di fondazione limitatamente alle strutture direttamente interessate;~~
- ~~• in presenza di gravi sintomi di instabilità;~~
- ~~• qualora la demolizione risulti necessaria per l'adeguamento dell'edificio secondo i disposti di cui al punto C.9. del D.M. 16 gennaio 1996 Ministero dei LL.PP..~~

~~In questo caso gli elementi demoliti vanno ricostruiti con le stesse caratteristiche originarie per quanto riguarda la posizione, le sezioni, i materiali, le malte. I materiali di demolizione dovranno essere di norma riutilizzati.~~

~~In presenza di decorazioni plastiche e/o pittoriche, si procederà (previi rilievi grafico e fotografico) al loro stacco e successiva ricollocazione, sotto la direzione di un restauratore iscritto negli elenchi della Soprintendenza.~~

~~I cordoli di coronamento in calcestruzzo armato e quelli eventualmente indispensabili ai piani non potranno in alcun caso interessare l'intero spessore delle murature di facciata;~~

~~Per le opere in pietra è ammessa solamente la pulizia con semplice lavaggio, escludendosi interventi di abrasione con mezzi meccanici.~~

~~Il restauro delle opere in pietra va ridotto al minimo, essendo vietata la ripresa di abrasioni, sbeccature, ecc. con stucchi o malte.~~

~~Sono consentiti solamente interventi limitati di integrazione con la tecnica del tassello invisibile.~~

~~In caso di logoramento eccessivo di alcuni elementi, è ammessa la loro sostituzione con altri, realizzati con materiali e tecniche esecutive eguali a quelle originali e delle stesse dimensioni e sagome.~~

ARTICOLO 15. — CONSERVAZIONE TIPOLOGICA CATEGORIA C.VII

~~Tale categoria è costituita da quegli interventi rientranti tra quelli indicati dall'art. 70 della L.R. 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.~~

~~Riguarda gli edifici per cui si prescrive la conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare insieme il valore storico ambientale dei edifici stessi.~~

~~Negli interventi vanno rispettate le seguenti prescrizioni:~~

- ~~a) conservazione delle facciate sia su spazi pubblici che privati, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti nonché dell'intero apparato decorativo;~~
- ~~b) conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale ed orizzontale (quest'ultimo nel caso di volte e/o pregevoli solai in legno);~~
- ~~c) conservazione dei collegamenti originari verticali o orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;~~
- ~~d) conservazione e ripristino delle aperture originario in tutte le facciate, nella posizione e nella forma;~~
- ~~e) conservazione delle aperture originarie superstiti al piano terreno per gli accessi all'edificio ed ai negozi; divieto di ampliamento delle aperture esistenti;~~
- ~~f) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. Nel caso in cui gli elementi dell'apparato decorativo (di cui al precedente punto a) e/o delle strutture orizzontali siano stati distrutti o asportati in epoca recente, è fatto divieto di inserimento di elementi mimetici.~~

~~Sono inoltre consentiti:~~

- ~~g) L'utilizzo di soffitte e sottotetti, con divieto di alterazione (anche parziale) dei profili altimetrici originari;~~
- ~~h) l'inserimento di scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non alterino la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio; sono tassativamente vietati i volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;~~
- ~~i) spostamento ed integrazione delle aperture **ESCLUSIVAMENTE SU FACCIATE INTERNE** che non abbiano caratteri architettonici definiti;~~
- ~~l) traslazione di solai privi di carattere architettonico purché ciò non comporti alterazione significativa dell'impianto dell'edificio;~~

ARTICOLO 16. — RISANAMENTO CONSERVATIVO CATEGORIA C.VIII

~~Tale categoria è costituita da quegli interventi rientranti tra quelli indicati dall'art. 71 della L.R. 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione degli elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, in quanto la loro conservazione è necessaria alla salvaguardia dei valori storico-ambientali dell'intero tessuto edilizio.~~

~~Negli interventi vanno rispettate le seguenti prescrizioni:~~

- ~~a) conservazione delle facciate (sia su spazi pubblici che privati), dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti nonché degli elementi superstiti dell'apparato decorativo; è vietata l'integrazione delle parti mancanti dell'apparato decorativo con interventi mimetici;~~
- ~~b) conservazione delle parti superstiti delle strutture originarie, verticali ed orizzontali (queste ultime nel caso di volte e di pregevoli solai in legno);~~
- ~~c) conservazione dei collegamenti originari superstiti, verticali ed orizzontali;~~

- d) ~~conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e a livello stradale;~~
- e) ~~obbligo di eliminare la superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. Gli elementi strutturali verticali ed orizzontali, le parti delle facciate e in genere tutte le parti non originarie possono essere sostituite.~~

In particolare sono consentiti:

- f) ~~l'utilizzo di soffitte e sottotetti, con divieto di alterazione (anche parziale) dei profili altimetrici originari;~~
- g) ~~l'inserimento di scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non alterino la morfologia, la tipologia e le strutture superstiti dell'edificio; sono tassativamente vietati i volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;~~
- h) ~~spostamento ed integrazione delle aperture su tutte le facciate ad eccezione di quelle che abbiano valore architettonico originario;~~
- i) ~~traslazione di solai privi di carattere architettonico senza modificare il numero dei piani, comprendendo nel computo il sottotetto.~~

ARTICOLO 17. DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE CATEGORIA C.IX

Riguarda gli edifici situati entro le Zone A privi di caratteri architettonici definiti oppure di epoca recente e che comunque non costituiscono testimonianza formale, tecnologica e morfologica dei movimenti architettonici moderni e/o contemporanei ovvero situati entro ambiti soggetti a P.R.P.C. e non suscettibili di idoneo e razionale utilizzo in rapporto alle destinazioni d'uso consentite.

Le autorizzazioni a demolire potranno essere rilasciate solo unitamente alla concessione di ricostruzione.

Entro le Zone A nella progettazione dei nuovi edifici dovrà essere tenuta presente la problematica culturale dell'inserimento nell'ambiente storico, con esclusione di scelte di tipo mimetico.

La superficie utile e la volumetria consentita sarà pari a quella esistente, senza tener conto delle superfetazioni e in genere delle sovrastrutture aggiunte all'edificio originario.

L'altezza massima non potrà superare quella degli edifici circostanti.

ARTICOLO 18. DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE CATEGORIA C.X

Riguarda edifici o parti di edifici per i quali è prescritta la demolizione senza ricostruzione per l'attuazione del P.R.G.C., o perché la presenza dei volumi in questione entro le Zone A non è compatibile per motivi storico-ambientali o igienici.

CAPO 4° OPERE DI URBANIZZAZIONE

ARTICOLO 19. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di urbanizzazione primaria sono ~~quelle definite dall'articolo 91, comma 1, lettera b) della regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni e sono:~~

- a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili pedonali nonché le aiuole verdi alberate facenti parte dell'area stradale;
- b) spazi di sosta o parcheggio pubblico, esclusi i parcheggi di interscambio, con fondo realizzato in modo da assicurare la permeabilità del terreno e convenientemente alberati con specie latifoglie decidue d'alto fusto scelte tra quelle elencate nell'elenco allegato alle presenti norme
- c) Nucleo elementare di verde al servizio delle abitazioni da realizzare sulla base di progettazione esecutiva comprendente le attrezzature per il gioco ed accessorie, la sistemazione del suolo e la vegetazione arborea, arbustiva ed arborea;
- d) rete della fognatura pubblica o nel caso di edifici isolati sistemi di smaltimento delle acque luride;
- e) rete idrica costituita da acquedotto pubblico o consortile, salva i casi di edifici isolati dotati di rifornimento diretto mediante pozzi o condutture private autorizzate;
- f) rete della illuminazione pubblica formata con corpi illuminanti e sostegni del tipo, dimensioni, materiali e colorazioni stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h) rete telefonica.
- i) rete di distribuzione del gas;

Sono altresì da considerarsi opera di urbanizzazione primaria le piazzole o recinti per la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata degli stessi, secondo tipi, dimensioni e materiali stabiliti dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 20. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Le opere di urbanizzazione secondaria sono ~~quelle definite dall'articolo 91, comma 1, lettera b) della regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni e sono:~~

- strade di quartiere e di scorrimento;
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- chiese ed altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- aree verdi di quartiere.

CAPO 5° ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

ARTICOLO 21. ATTUAZIONE INDIRETTA

~~L'attuazione del P.R.G.C. in maniera indiretta a mezzo di piani urbanistici particolareggiati (P.P.) è obbligatoria nelle aree comprese nelle tavole di progetto entro i perimetri di attuazione indiretta.~~

Negli ambiti compresi all'interno di un limite di P.R.P.C. nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C., le previsioni del Piano si attuano con intervento indiretto, attraverso piani attuativi comunali (di seguito denominati P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata, secondo la legislazione urbanistica regionale.

~~Gli strumenti attuativi di INIZIATIVA COMUNALE sono:~~

- ~~1. P.R.P.C. - Piani regolatori particolareggiati comunali di cui all'art. 48 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;~~
- ~~2. P.E.E.P. - Piani da destinare all'edilizia economica e popolare (Legge n. 167/1962 e successive modifiche ed integrazioni);~~
- ~~3. PIANI DI RECUPERO di iniziativa pubblica nei casi previsti dalla Legge n. 457/1978 e dalla L.R. 18/86;~~
- ~~4. P.I.P. - Piani delle zone da destinare agli insediamenti produttivi (Art. 27 della Legge n. 865/1971);~~

~~Gli strumenti attuativi di INIZIATIVA PRIVATA sono:~~

- ~~5. P.R.P.C. - Piani regolatori particolareggiati comunali di cui all'art. 49 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;~~
- ~~6. PIANI DI RECUPERO di iniziativa privata nei casi previsti dalla Legge 457/1978 e dalla L.R. 18/86.~~

~~I contenuti dei Piani particolareggiati saranno stabiliti dal "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER I PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI COMUNALI" di cui l'Amministrazione comunale dovrà dotarsi.~~

~~Nelle more di approvazione di tale regolamento trovano applicazione le prescrizioni di cui alla vigente legislazione statale e/o regionale.~~

ARTICOLO 22. PROGETTO PLANIVOLUMETRICO

~~In tutte le aree ove sia prevista per l'attuazione un progetto planivolumetrico, questo avrà i contenuti e le procedure previste per i P.R.P.C. dalla L.R. n. 52 del 19/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni.~~

ARTICOLO 23. ATTUAZIONE DIRETTA

L'intervento diretto, cioè a mezzo di progetti esecutivi, si applica in tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritta l'attuazione indiretta e in quelle dove l'intervento diretto è prescritto successivamente all'approvazione dei piani attuativi.

~~Ad esclusione solamente delle opere di trasformazione del suolo e/o degli edifici per cui la legislazione vigente lo esclude, ogni intervento diretto che comporti costruzioni~~

~~e/o trasformazioni d'uso del suolo e degli edifici è subordinato al rilascio di specifica concessione o autorizzazione ovvero a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).~~

~~Oltre alle categorie di intervento edilizio di cui al precedente CAPO 3°, già soggette a regime autorizzativo secondo la legislazione vigente, sono oggetto di concessione o autorizzazione:~~

- ~~a) opere di urbanizzazione;~~
- ~~b) opere di arredo urbano;~~
- ~~c) demolizioni di manufatti edilizi;~~
- ~~d) formazione di scavi e rilevati (ad esclusione solamente di quelli necessari alla conduzione dei fondi agricoli), a meno che non modifichino il regime superficiale delle acque;~~
- ~~e) muri di sostegno;~~
- ~~f) depositi di materiali di qualsiasi natura;~~
- ~~g) apertura e modifica di accessi stradali;~~
- ~~h) chiusura o tombinatura di fossi e corsi d'acqua di qualsiasi tipo;~~

TITOLO II - NORME DI ZONA

CAPO 1° GENERALITÀ

ARTICOLO 24. ZONIZZAZIONE

1. Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale in zone omogenee e individua normativamente e/o graficamente le aree soggette a vincoli particolari:

Tipo di zona o vincolo	Denominazione
ZONE ABITATIVE	
ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA	
RESIDENZIALE	
Di conservazione	A
Di interesse storico artistico e/o ambientale	A
Di completamento	B
Di espansione	C
ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	D
ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
A destinazione industriale e artigianale	D
A destinazione commerciale	H
A destinazione mista	O
ZONE AGRICOLE E FORESTALI	E
ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI	H
ZONE MISTE	O
ZONE A VERDE PRIVATO	V
CORSI D'ACQUA	
ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI	
Di scala regionale e comprensoriale	
Di scala comunale	
AREE PER LA VIABILITÀ STRADALE E LA	
FERROVIA	
AMBITI SOGGETTI A VINCOLO	
Fasce di rispetto dei corsi d'acqua	
Zone di rispetto Militare	
Fasce di rispetto Cimiteriale	

Distanze di rispetto dagli Elettrodotti
Fasce di rispetto dei metanodotti
Ambito di tutela Archeologica
Aree soggette a vincolo paesaggistico

2. Il P.R.G.C. assume l'Area Urbana Centrale di Porcia con la funzione di Centro-Città.

I caratteri dell'area, la sua specificità e gli interventi previsti sono contenuti nelle tavole grafiche di piano.

ARTICOLO 25. DESTINAZIONI D'USO PER LE ZONE ABITATIVE

Le norme del presente articolo si riferiscono a tutte le aree a destinazione abitativa di cui al precedente art. 24.

Per tener conto dello stato di fatto, della natura composita del tessuto urbano e dell'opportunità di non separare rigidamente le funzioni residenziali da quelle produttive terziarie e di servizio che risultano compatibili, si stabilisce che (salvo eccezioni espressamente prescritte dalle presenti norme) all'interno delle zone residenziali sono ammessi locali o/e edifici a destinazione non residenziale—~~precisamente, in particolare~~ per:

- a) esercizi pubblici, alberghi, ristoranti e mense;
- b) negozi per la vendita al dettaglio, nella misura stabilita dal PIANO COMMERCIALE COMUNALE, con i relativi depositi;
- c) attività terziarie, quali: uffici, sedi di banche, istituti assicurativi, agenzie commerciali, locali per l'esposizione di merci, e altre attività similari;
- d) attività artigianali di servizio non moleste ed inquinanti (con superficie utile massima destinata ad attività produttiva non superiore a 300 metri quadrati);
- e) attività produttive preesistenti alla data di adozione delle presenti norme purché non moleste ed inquinanti;
- f) locali, manufatti ed aree per servizi ed attrezzature collettive di cui al D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres. (non indicati graficamente nelle tavole di Piano e pertanto a localizzazione libera entro il tessuto residenziale);
- g) locali per cabine elettriche e telefoniche e in genere per tutti i piccoli manufatti che debbono necessariamente essere distribuiti nel territorio per il funzionamento dei servizi a rete. Tali manufatti saranno di norma inglobati negli edifici, ma potranno anche costituire unità edilizie autonome.

~~Non sono ammessi in particolare i locali per la vendita all'ingrosso e i relativi depositi, né i depositi non collegati con parallela attività di vendita al dettaglio, né attività produttive e artigianali che non risultino compatibili con la funzione residenziale in relazione alla produzione di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e del suolo.~~

Altre attività di interesse pubblico o privato sono ammesse solo se, per le loro caratteristiche igienico-sanitarie (scarichi, emissioni in atmosfera, produzione di odori, sorgenti sonore, ecc.) e urbanistiche (accessibilità, dotazione di parcheggi,

ecc.), si dimostrino compatibili con il contesto residenziale e urbano dal punto di vista igienico-sanitario, urbanistico e ambientale.

Nelle zone residenziali non sono ammessi interventi edilizi su locali ed edifici a destinazione diversa da quelle sopraelencate, ad eccezione della manutenzione ordinaria, e di quegli interventi volti a trasformare locali ed edifici verso destinazioni d'uso consentite dal P.R.G.C.

~~Le attività e gli impianti a destinazione non residenziale debbono essere tali da non provocare rumori, esalazioni, né altra causa di disturbo per la residenza.~~

Nel caso in cui i livelli di inquinamento vengano giudicati incompatibili, verrà revocato il certificato di agibilità di cui all'art. 86 della L.R. 52/94, in via provvisoria o definitiva a seconda dell'esito degli interventi sugli edifici e/o sugli impianti.

Per evitare in alcuni ambiti del territorio urbanizzato situazioni di eccessiva rarefazione delle funzioni residenziali, è prescritto che la superficie utile a destinazione residenziale non potrà essere inferiore al 50% della superficie utile complessiva. ~~Salve diverse indicazioni del piano di settore del commercio non è ammesso l'insediamento di attività commerciali al dettaglio della superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 mq nelle zone B e superiore a 400 mq nelle zone A.~~¹⁴

~~Tale limite riguarda sia gli ambiti soggetti all'attuazione indiretta che a progetto planivolumetrico; i limiti vanno riferiti al complesso degli interventi previsti dallo specifico piano particolareggiato e progetto planivolumetrico.~~

ARTICOLO 26. ZONE RESIDENZIALI - PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PRIVATE

Per gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento, vanno realizzate autorimesse o posti macchina all'aperto nella misura minima di:

1 mq/10 mc di volume degli edifici e comunque nella misura minima di 1 posto auto per alloggio.

Per interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e per interventi di nuova realizzazione ed ampliamento all'interno dell'Area Urbana Centrale, e limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica entro le zone omogenee B3, tali quantità minime potranno essere ottenute nei limiti degli spazi ricavabili nel lotto di pertinenza.

Per gli edifici esistenti è ammessa la realizzazione di autorimesse nel sottosuolo, anche su aree pertinenziali esterne al fabbricato, ovvero nei locali al piano terreno dei fabbricati anche in deroga alle presenti norme e al vigente regolamento edilizio. Tali autorimesse saranno ad uso esclusivo dei residenti e, qualora previste nel sottosuolo, dovranno essere realizzate tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante nonché della tutela dei corpi idrici.

I posti macchina all'aperto potranno essere coperti con strutture aperte su tutti i lati, anche di tipo provvisorio, purché decorose ed inseribili nel contesto edificato, anche in deroga agli indici e parametri definiti dalle presenti norme ferma restando la distanza minima di 3,00 m alle distanze dai confini e dalle strade dai confini stradali.

¹⁴ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 128 e alla riserva regionale n. 7.

ARTICOLO 27. ZONE RESIDENZIALI - PARCHEGGI PUBBLICI NELLE ZONE SOGGETTE AD ATTUAZIONE INDIRECTA

Per la realizzazione di spazi per parcheggi pubblici, con esclusione delle sedi viarie nella redazione degli Piani Regolatori Particolareggiati Comunali nelle zone residenziali vanno rispettati i seguenti rapporti minimi:

- a) nelle zone omogenee "A" e "B" 3,5 mq/150,00 mc. di volume dei fabbricati o parte di essi, a destinazione esclusivamente residenziale;
- b) nelle zone omogenee "C" 3,5 mq/100 mc. di volume dei fabbricati o parte di essi, a destinazione esclusivamente residenziale;

Per le attività non residenziali previste nelle zone residenziali vanno rispettati i seguenti rapporti minimi per il reperimento di parcheggi stanziali e di relazione:

- c) 60,00 mq/100,00 mq di superficie di vendita (Sv) per le attività commerciali con superficie di vendita < 400 mq.;
- d) 150 mq/100 mq di superficie di vendita (Sv) per le attività con superficie di vendita ≥ 400 mq e < 1.500 mq.¹⁵
- e) 200 mq/100 mq di superficie di vendita (Sv) per le attività con superficie di vendita ≥ 400 1.500 mq¹⁶.
- f) Per le attività commerciali di generi non alimentari a basso impatto con vaste superfici di esposizione delle merci e basso concorso di pubblico la superficie da destinare a parcheggi potrà essere ridotta fino al 70% delle quantità minime di cui ai punti precedenti fermo restando l'obbligo di ripristino o reperimento delle quantità minime in caso di mutamento di settore merceologico sarà almeno pari a 80 mq/100 mq di superficie di vendita (Sv).¹⁷
- g) 100mq/100mq di superficie di somministrazione per i pubblici esercizi con un minimo di 4 posti auto.
- h) 40 mq/100 mq di superficie lorda (Sl) per tutte le destinazioni non residenziali diverse da quella commerciale e pubblici esercizi.

Per le attività non residenziali sono altresì individuate apposite aree per parcheggi del personale addetto nella misura minima di un posto auto ogni due addetti a partire da superfici utili o di vendita superiori a mq. 1.500. Sono altresì applicabili tutte le prescrizioni in materia di parcheggi previste da specifiche normative di settore.¹⁸

¹⁵ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 128.

¹⁶ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 128.

¹⁷ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 128.

¹⁸ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 128.

ARTICOLO 28. ZONE RESIDENZIALI - PARCHEGGI PUBBLICI NELLE AREE SOGGETTE AD ATTUAZIONE DIRETTA

~~Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia, nel caso in cui la somma delle superfici lorde (Sl) a destinazione non residenziale, con esclusione di quella commerciale, superi i 300 metri quadrati, all'interno del lotto vanno ricavate ed attrezzate le seguenti superfici per parcheggio stanziale e di relazione:~~

~~40 mq./100 mq. di superficie lorda (Sl) a destinazione non residenziale.~~¹⁹

~~Per il reperimento delle quote di parcheggio relative alle attività commerciali e ai pubblici esercizi~~²⁰ si fa riferimento a quanto indicato al precedente articolo.

Le aree di cui sopra possono essere ricavate anche all'interno degli edifici. In questo caso, non verrà computata agli effetti della verifica volumetrica degli edifici il volume dei locali adibiti a parcheggio. L'altezza massima computabile per la determinazione di detto volume in detrazione sarà pari a ml 2,40.

ARTICOLO 29. ZONE RESIDENZIALI - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I PARCHEGGI PUBBLICI NELL'AREA CENTRALE, NEGLI AMBITI SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO E NELLE ZONE 'A'

Nell'Area Urbana Centrale come individuata negli elaborati grafici di Piano, entro i perimetri dei Piani di Recupero e nelle zone omogenee "A" i rapporti minimi per i parcheggi stanziali **possono essere ridotti del 50%.** ~~e di relazione da prevedersi per le attività commerciali sono:~~

- a) ~~30,00 mq/100,00 mq di superficie di vendita (Sv) per le attività commerciali con superficie di vendita < 400 mq.~~
- b) ~~100 mq/100 mq di superficie di vendita (Sv) per le attività con superficie di vendita \geq 400 mq.~~
- c) ~~50 mq/100 mq di superficie di somministrazione per i pubblici esercizi con un minimo di 2 posti auto; in caso di accertata impossibilità, la prescritta superficie minima a parcheggio potrà essere reperita in aree limitrofe già destinate a parcheggio di uso pubblico purché situate entro un percorso di 100 m e purché il loro utilizzo non risulti abitualmente concomitante con quello di altri servizi o attrezzature.~~
- d) ~~20 mq/100 mq di superficie lorda (Sl) per tutte le destinazioni non residenziali diverse da quella commerciale e pubblici esercizi.~~²¹

Tali parcheggi potranno essere localizzati entro una distanza di 200 m di percorso. Possono essere ammesse distanze maggiori, fino a 400 m, esclusivamente per gli

¹⁹ Modifiche introdotte in relazione all'osservazione n. 128.

²⁰ Modifiche introdotte in relazione all'osservazione n. 128.

²¹ Modifiche introdotte in relazione all'osservazione n. 128.

esercizi commerciali al dettaglio purché inseriti entro P.R.P.C. che comprendano lo studio dettagliato dell'accessibilità e dell'organizzazione dei parcheggi in rapporto alle funzioni previste nonché idonei progetti per la formazione di percorsi ciclo-pedonali.

ARTICOLO 30. ZONE RESIDENZIALI – VERDE PUBBLICO NELLE ZONE DI ESPANSIONE SOGGETTE AD ATTUAZIONE INDIRETTA

In tali zone dovranno prevedersi le seguenti quantità minime di verde pubblico:

nucleo elementare di verde ed aree verdi attrezzate per il gioco all'aperto	3,5 mq/100 mc di nuova costruzione con un minimo di 200 mq;
---	---

Dette aree verdi, fermo restando la loro pubblica utilizzabilità, potranno essere ubicate anche in zone destinate a verde privato VP purché direttamente confinanti con l'ambito di piano attuativo.

CAPO 2° AREA URBANA CENTRALE**ARTICOLO 31. AREA URBANA CENTRALE**

Corrisponde all'area del Centro Storico di Porcia ed alle aree contermini, collegabili in un disegno progettuale unitario che assuma i principi della salvaguardia attiva, soggetta al "P.R.P.C. del Centro storico", come modificato dal Piano. Per questa area è obbligatoria la predisposizione un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica.

Detto Piano Particolareggiato (e le sue eventuali varianti) sarà è finalizzato ai seguenti obiettivi

- a) conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico esistente, recuperando i valori di unità del Centro Storico e del complesso architettonico-paesistico;
- b) conservazione delle aree di paesaggio naturale nella loro morfologia;
- c) interazione degli elementi e dei complessi di tipo architettonico e naturale secondo una visione unitaria del bene culturale storico-paesistico;
- d) utilizzazione del patrimonio edilizio esistente e delle aree giudicate disponibili per la conservazione e l'incremento degli usi abitativi e di servizio per le aree centrali;
- e) assunzione all'uso sociale di parti del patrimonio architettonico storico per attrezzature di scala comunale e sovracomunale;
- f) integrazioni di queste parti con nuove quantità edilizie al fine di realizzare un'efficace concentrazione di "funzioni centrali" nella forma di complessi funzionalmente unitari;
- g) ristrutturazione della rete viabilistica di distribuzione in senso tecnico e morfologico, compreso l'eventuale riassetto della rete nel rispetto dei caratteri storici del tessuto urbanizzato.

L'Area Centrale è individuata nelle tavole di progetto con adeguato perimetro.

L'Area è suddivisa nelle seguenti zone omogenee:

1. Zona omogenea A1	Costituita da Immobili soggetti a restauro conservativo, ivi compresi quelli classificabili ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n.1089;
2. Zona omogenea A0	Costituita da immobili di pregio storico-artistico ed ambientale da salvaguardare;
3. Zona omogenea B0	Costituita da ambiti da assoggettare a ristrutturazione urbanistica o edilizia;
4. Zona per servizi ed attrezzature collettive (standard)	

Queste zone sono vincolanti per la pianificazione attuativa nei loro contenuti, fermo restando che in tale sede i loro perimetri potranno essere puntualmente ridefiniti. In assenza della pianificazione attuativa, sono ammesse esclusivamente le seguenti categorie di intervento:

Zona A1	Manutenzione ordinaria e restauro conservativo (art. 13. e 14.)
Zona A0	Manutenzione ordinaria e restauro conservativo (art. 13. e 14.)
Zona B0	Manutenzione ordinaria e straordinaria nonché risanamento conservativo (art. 12., 13. e 16.)

Nelle zone per servizi ed attrezzature collettive individuate dalle tavole di piano entro il perimetro del piano particolareggiato è ammessa l'attuazione di singole opere pubbliche.

Sono ammessi, in deroga alle norme di cui sopra, interventi già previsti entro "aree di intervento unitario" approvate ai sensi del Piano Particolareggiato dell'Area Urbana Centrale antecedentemente all'adozione delle presenti norme purché gli stessi non risultino pregiudizievoli rispetto alle previsioni di P.R.G.C..

~~Nelle more di approvazione del P.R.P.C. previsto dal presente articolo sono altresì ammessi in deroga alle norme di cui sopra:~~

- ~~• nelle zone B0 gli interventi edilizi conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del decaduto Piano Particolareggiato dell'Area Urbana Centrale che non risultino in contrasto con gli obiettivi e le strategie di P.R.G.C. per le aree di interesse storico;~~
- ~~• in tutte le zone il rifacimento ed integrazione di muri e recinzazioni storiche, documentalmente testimoniate, con mantenimento della tipologia e dei materiali originari.~~

Nell'ambito compreso tra via Vietti e via Villa Scura, entro l'Area Urbana Centrale, suddiviso in due comparti, gli interventi edilizi diretti sono subordinati all'esecutività di un piano attuativo comunale esteso al perimetro del singolo comparto.
Per tale ambito i piani attuativi dovranno dare specifiche indicazioni su:

- a) i rapporti che si verranno a creare tra i due comparti attuativi, con l'area urbana centrale e con le altre zone residenziali contermini. Dovrà, infatti, essere assicurato un intervento coordinato complessivo degli spazi pubblici e dell'arredo urbano che si inserisca coerentemente all'interno delle previsioni del "P.R.P.C. del Centro storico";
- b) la riorganizzazione e la riqualificazione della rete viabilistica e del sistema dei percorsi pedonali e ciclabili. Gli interventi sulla viabilità (strade, marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) e di arredo urbano dovranno prevedere tipi, forme e materiali congruenti con la tradizione locale e con il contesto storico e dovranno essere improntati ai criteri della essenzialità formale, della semplicità costruttiva e dell'uso, il più contenuto possibile, di materiali e colori diversi;
- c) la collocazione al suo interno di una superficie complessiva pari a 1.500 mq destinata a parcheggi di relazione (come specificato nella tavole P3.2 "Aree per

servizi ed attrezzature collettive” e P3.4 “Schedatura area per viabilità e trasporti” della Variante n. 14 al P.R.G.C.);

- d) la definizione delle tipologie edilizia in coerenza con le caratteristiche tipologico-edilizie e storico-morfologiche del contesto in cui esso si colloca. Il piano attuativo potrà prevedere la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici, secondo allineamenti del fronte principale individuati dal piano stesso. L'allineamento dovrà avvenire, preferibilmente, su fronte strada o realizzando ambiti a corte o in linea in coerenza con i caratteri del contesto storico;
- e) la definizione dei caratteri percettivi e architettonici, con riferimento ai materiali, ai colori, alla configurazione e distribuzione volumetrica in coerenza con le caratteristiche tipologico-edilizie e storico-morfologiche del contesto in cui esso si colloca. Per garantire tale obiettivo dovranno essere prioritariamente rispettati i seguenti criteri:
- l'uso di forme volumetriche semplici, con facciate prive di aggetti, sporgenze, terrazze (a parte sporti di gronda o eventuali ballatoi e scale). È vietata la realizzazione di porticati addossati a facciate che prospettano direttamente su spazi pubblici o di uso pubblico e in contrasto con le caratteristiche tipologiche del contorno edificato. Sono invece ammessi porticati posti all'interno del corpo di fabbrica;
 - l'uso, per le facciate e gli elementi in vista, di materiali tradizionali: intonaco a base di calce; pietre locali (o analoghe), mattoni, legno, rame, ferro, vetro trasparente per gli elementi architettonici e decorativi in vista in base alle loro caratteristiche tipologiche;
 - la copertura a spioventi, in manto di coppi, con disposizione e pendenza analoghe a quelle degli edifici del contesto storico. Non sono di norma ammesse le coperture piane;
 - la realizzazione, di norma, di aperture di forma rettangolare allungata in altezza, analoghe a quelle degli edifici del contesto storico e l'uso di serramenti e oscuramenti in legno verniciato. Qualora al piano terra sia prevista un'attività commerciale, è consentita l'apertura di vetrine su fronte strada, purché realizzate con forme, materiali e colori compatibili con l'edificazione storica. È consentito per i serramenti l'uso di ferro, dell'alluminio o del PVC verniciati. Le forme e i colori dovranno essere compatibili con le caratteristiche morfologiche e cromatiche del contesto storico;
- f) la definizione del tipo di sistemazione per le aree inedificate di pertinenza degli edifici.

L'Area Urbana Centrale è AREA DI TRASFORMAZIONE ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 art 17 c. 59..

CAPO 3° ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E/O AMBIENTALE

Sono costituite dalle parti di territorio interessate da ambiti ed edifici di interesse storico-monumentale, storico-architettonico e storico-ambientale, comprese le aree libere e gli edifici di formazione recente interclusi o contigui agli ambiti storici, che ne costituiscono la naturale integrazione. Il PRGC prevede la conservazione e il recupero degli edifici ed elementi di interesse storico, nonché la riqualificazione e la ricomposizione degli ambiti corrispondenti, con l'obiettivo di migliorarne la qualità insediativa e ambientale e di preservarne e valorizzarne i valori e i caratteri storici costitutivi.

~~In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:~~

- | | |
|-------------------------------|--|
| al piano terra | • residenza |
| | • attività commerciali, amministrative e terziarie in genere |
| | • attrezzature pubbliche e di uso pubblico |
| | • attività artigianali e di servizio compatibili con le funzioni precedenti |
| | • autorimesse e depositi |
| | • parcheggi |
| ai piani superiori | • residenza |
| | • attività amministrative professionali e di servizio |
| | • attrezzature pubbliche e di uso pubblico. |

In tali zone sono consentite tutte le destinazioni d'uso previste art. 25., purché congruenti con la tipologia e le caratteristiche storico-architettoniche dei singoli edifici e del contesto.

ARTICOLO 32. ZONE OMOGENEE A1 DI CONSERVAZIONE

~~Riguarda gli immobili soggetti a restauro conservativo secondo le indicazioni di cui al precedente art. 14.. Le operazioni ammesse saranno comunque rese specifiche e dettagliate in un progetto di Piano Particolareggiato secondo i dettati della Scienza del Restauro.~~

~~Il progetto dovrà riguardare non solo i singoli manufatti ma anche le aree di diretta pertinenza con gli stessi ove queste siano parti di un unico sistema architettonico.~~

ARTICOLO 33. ZONE OMOGENEE A0 DI SALVAGUARDIA

Riguarda gli immobili di pregio storico-architettonico anche inseriti in ambiti di pregio ambientale soggetti a salvaguardia. Le categorie di intervento ammesse sono ~~quelle di cui agli artt. 14. e 15.~~ il restauro e la conservazione tipologica. Le operazioni ammesse saranno comunque rese specifiche e dettagliate in un progetto di Piano Particolareggiato che definisca puntualmente gli interventi intesi in senso

architettonico globale indicando e precisando tutti gli elementi di carattere architettonico-distributivo, i materiali e la configurazione, compresi gli eventuali partiti decorativi, che dovranno essere assunti con valore di vincolo nelle operazioni di conservazione.

Tutti gli interventi che interessano edifici di età superiore ai cinquanta anni dovranno essere sottoposti a preventivo nullaosta della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

ARTICOLO 33. bis - ZONE OMOGENEE A0.1 AD ATTUAZIONE DIRETTA

Corrispondono ad ambiti edilizi puntuali caratterizzati dalla presenza di edifici di interesse storico-architettonico (villa Vietti, piccoli edifici di culto, capitelli, ...) o storico-ambientale (corte agricola di Palse), all'interno di un edificio prevalentemente di formazione recente o con caratteristiche agricole. Per esse il P.R.G.C. prevede l'attuazione diretta.

Per gli edifici di interesse storico-architettonico, di norma, sono consentite esclusivamente la manutenzione edilizia e il restauro.

Per gli altri edifici di interesse storico-ambientale, oltre alla manutenzione edilizia e al restauro, sono consentiti la conservazione tipologica e l'ampliamento.

Nel caso si dimostri la presenza di edifici di interesse storico-ambientale in stato di degrado o di edifici di formazione recente, per tali strutture sono possibili anche la ristrutturazione edilizia, la demolizione e l'ampliamento.

L'ampliamento degli edifici esistenti è consentito, per una sola volta sino a un massimo di 100 mc, al fine di:

- allungare il corpo di fabbrica, qualora sia opportuno ricostituire una tendenziale continuità del fronte edilizio, rispetto agli edifici contermini;
- aumentare la profondità o l'altezza del corpo di fabbrica, per motivate necessità di natura distributiva e igienico-sanitaria.

Tale ampliamento può essere consentito, purché:

- sia congruente con le caratteristiche storico-morfologiche dell'edificio, dell'ambito e del contesto;

- vengano rispettate la tipologia e la conformazione prevalente dell'edificio di interesse storico da ampliare e le caratteristiche architettoniche dei suoi fronti principali;

- venga contemporaneamente realizzato il recupero dell'edificio preesistente;

- la superficie del lotto lo consenta.

È consentita, inoltre, la realizzazione di nuove pertinenze, dell'altezza massima di due piani, per una sola volta sino a un massimo di 100 mc, alle seguenti condizioni:

- che sia congruente con le caratteristiche morfologiche dell'edificazione storica e con l'impianto generale (a corte, a fronte, a pettine, a confine, ecc.) dell'ambito di intervento e del suo contesto;

- che sia previsto preliminarmente il recupero delle pertinenze storiche esistenti e che sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare al loro interno le esigenze richieste;

- che la superficie del lotto lo consenta;

- che sia corredata da un progetto generale di sistemazione del lotto;

- che venga realizzata con forme e materiali costruttivi congruenti con le caratteristiche degli edifici di interesse storico.

ARTICOLO 34. ZONE OMOGENEE B0 DI RICOSTRUZIONE

Questa zona è presente esclusivamente entro l'Area Urbana Centrale e nel Piano di Recupero “delle Cortivesse” ed è utilizzata in maniera distinta dalla categoria B di cui all'art. 35..

Per l'ambito “delle Cortivesse” il Piano Particolareggiato dovrà dare specifiche indicazioni come segue:

- a) ristrutturazione della rete viabilistica di distribuzione in senso tecnico e morfologico, compreso l'eventuale riassetto della rete nel rispetto dei caratteri storici del tessuto urbanizzato;
- b) definizione delle tipologie edilizia nel rispetto dei caratteri architettonici tradizionali con mantenimento delle cortine edilizie esistenti;
- c) definizione dei caratteri percettivi e architettonici, con riferimento ai materiali, ai colori, alla configurazione e distribuzione volumetrica;
- d) definizione del tipo di sistemazione per le aree inedificate di pertinenza degli edifici.

Tra le categorie di intervento ammesse si ha l'ampliamento, la nuova edificazione, la ristrutturazione urbanistica e la ristrutturazione edilizia ~~di cui agli artt. 9., 10. e 11..~~

INDICI E PARAMETRI GENERALI:

- Indice di fabbricabilità	Da definirsi con il P.R.P.C. È comunque consentito il mantenimento della volumetria esistente
- rapporto di copertura	Da definirsi con il P.R.P.C. È comunque consentito il mantenimento del rapporto di copertura esistente
- Altezza massima dei fabbricati	m 9,50 ovvero pari all'esistente ovvero in allineamento alle fronti adiacenti
- distanza minima dai confini	m 1,5 ovvero a confine
- arretramento delle fronti dei fabbricati	minimo m. 3,00 oppure sull'allineamento esistente
- numero massimo dei piani	3 ovvero pari al numero di piani esistente

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Entro il P.R.P.C. "delle Cortivesse" in deroga agli indici e parametri edilizi stabiliti dal piano particolareggiato sono consentiti, nei limiti di cui all'art. 79 delle presenti norme, ampliamenti una-tantum al fine di rispondere ad esigenze di adeguamento igienico funzionale di edifici preesistenti e confermati dal piano. Tali ampliamenti in deroga sono consentiti esclusivamente ove le possibilità edificatorie in ampliamento, già riconosciute dal piano particolareggiato, non risultino sufficienti.

CAPO 4° ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO

ARTICOLO 35. ZONE B DI COMPLETAMENTO

Tale zona comprende aree già edificate o urbanizzate così come definite dall'art. 5 del D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres. ed individuate nelle tavole del P.R.G.C.. Essa viene distinta nelle tre sub-zone B1, B2, B3.

~~Nelle zone B1, B2 il piano si attua per intervento diretto su rilascio della concessione edilizia.~~

~~Nelle zone B3 il piano si attua, di norma, per intervento diretto salvo che per gli ambiti di cui al punto 35.3 per i quali è prescritta la preventiva formazione di P.R.P.C..~~

L'attuazione delle previsioni del P.R.G.C. avviene con intervento edilizio diretto, salvo che per le zone B3, soggette a piano attuativo comunale.

Gli usi consentiti, meglio specificati all'art. 25. sono:

1. residenziale (nel caso sia prescritta la redazione di un P.R.P.C. la destinazione residenziale dovrà essere almeno pari al 50% della superficie utile);
2. artigianale di servizio alla residenza;
3. alberghiero e ricettivo complementare;
4. direzionale;
5. commerciale al minuto;
6. artigianale non molesto o insalubre.

INDICI E PARAMETRI GENERALI:

1. Altezza massima del fabbricato	m	7,50
2. Superficie minima lotte	mq	500
3. Distanza dalla strada	Secondo quanto stabilito dall'art. 5.	
4. Distanza dai confini	m	5,00
5. Distanza tra edifici situati in lotti distinti	non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 10 fra pareti finestrate.	

Per gli interventi che riguardano edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme si prescinde:

- dalla superficie minima del lotto;
- dalla distanza dalla strada, nei soli casi di sopraelevazione o di ampliamento, a condizione che non venga ridotta la distanza esistente;
- dall'altezza.

É consentita la costruzione in aderenza tra edifici in lotti distinti.

Le costruzioni accessorie devono essere realizzate decorosamente con materiali e secondo tipologie edilizie e costruttive congruenti con l'edificio principale e con i caratteri del contesto urbanizzato.

Le sistemazioni esterne del terreno e le eventuali variazioni rispetto all'andamento naturale dovranno evitare di alterare l'ambiente soprattutto con vistosi muri di sostegno.

PRESCRIZIONI PER IL VERDE

Per quanto riguarda la sistemazione degli spazi esterni di pertinenza degli edifici si rimanda a quanto disposto dall'art. 76.

35.1 ZONA B1 DI COMPLETAMENTO INTENSIVO

INDICI SPECIFICI:

1. Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	1,00 ovvero pari all'indice esistente ²²
2. Rapporto di copertura	mq/mq	0,40

Per gli interventi che riguardano edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme è ammessa:

- la distanza tra edifici situati in lotti distinti non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m 10 fra pareti finestrate.

35.2 ZONA B2 DI COMPLETAMENTO ESTENSIVO

INDICI SPECIFICI:

1. Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	0,80 ovvero pari all'indice esistente ²²
2. Rapporto di copertura	mq/mq	0,35

35.3 ZONA B3 DI TRASFORMAZIONE

In tale sottozona sono ammessi interventi edilizi consistenti nella parziale o completa demolizione dell'esistente con ricostruzione anche classificabili tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Le concessioni ad edificare dovranno essere precedute dalla preventiva approvazione di un P.R.P.C. e dalla stipula della convenzione dallo stesso prevista.

Per gli ambiti di:

²² Modifiche introdotte in relazione alle osservazioni n. 94, 128

1. Via Cartiera la volumetria massima consentita per l'intervento edilizio è pari a 3000+3000 mc con P.R.P.C. unitario con la formazione di due distinti piani attuativi come indicati nella zonizzazione²³
2. Via Dogana la volumetria massima consentita per l'intervento edilizio è pari a 8000 mc
3. Via Valstorta la volumetria massima consentita per l'intervento edilizio è pari a 3000 mc
4. ~~Via Roma 13000 mc~~
4. Via alla Ferrovia la volumetria massima consentita per l'intervento edilizio è pari a 5000 mc
5. Via Correr la volumetria massima consentita per l'intervento edilizio è pari a 4500+2200 mc secondo le modalità definite dalla variante n. 18 al P.R.G.C.
6. Via Cartiera la volumetria massima consentita per l'intervento edilizio è pari a 1600 mc.²⁴

~~le concessioni ad edificare dovranno essere precedute dalla preventiva approvazione di un P.R.P.C. e dalla stipula della convenzione dallo stesso prevista.~~

~~Per tali ambiti le tavole grafiche di P.R.G.C. riportano in forma parametrica la volumetria massima consentita per l'intervento edilizio. Ove tale parametro non sia indicato si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc/mq.~~

~~Il rapporto di copertura ammissibile per gli ambiti ad attuazione diretta è pari a 0,40 mq/mq ovvero pari all'esistente; sarà definito dal P.R.P.C. in caso di attuazione indiretta.~~

Per tale zona sono consentite deroghe relativamente all'altezza dei fabbricati, che comunque non potrà essere superiore a 11,50 m, sempre nel rispetto della volumetria massima consentita.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

~~L'ambito di via del Platano (2445 mc) è obbligatoriamente assoggettato a P.R.P.C. unitario comprendente entro il perimetro di piano la limitrofa zona G1.~~

²³ Modifiche apportate in relazione alle osservazioni n. 39, n. 124

²⁴ Modifica apportata in relazione all'osservazione n. 21

CAPO 5° ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE

ARTICOLO 36. ZONE ABITATIVE DI ESPANSIONE CON P.R.P.C. APPROVATO/ATTUATO - C0

Tale zona omogenea comprende tutti quegli ambiti già oggetto di lottizzazione convenzionata, di P.R.P.C. di iniziativa privata o di Piano di Recupero approvati alla data di adozione delle presenti norme.

1. Per i piani preventivi ancora vigenti si farà riferimento alle prescrizioni in essi contenute.
2. Per i piani preventivi per i quali sia decorso il termine di efficacia si applicano, relativamente alle tipologie ammesse, agli allineamenti e a tutte le prescrizioni urbanistiche le indicazioni in essi contenute.

In deroga alle indicazioni del Piano di Lottizzazione o del P.R.P.C. decaduto, purché le opere di urbanizzazione previste risultino regolarmente collaudate, sono ammessi piccoli fabbricati accessori (autorimesse, magazzini e similari) nel limite dimensionale di 100 mc purché decorosamente progettati e ben coordinati con gli edifici residenziali, nonché tutte le destinazioni d'uso previste all'art. 25..

Le sistemazioni esterne del terreno e le eventuali variazioni rispetto all'andamento naturale dovranno evitare di alterare l'ambiente soprattutto con vistosi muri di sostegno **sempre che ciò non si renda necessario per comprovate ragioni tecniche**²⁵.

Le superfici libere intorno agli edifici dovranno essere sistemate a verde piantato (vedi art. 76.).

In mancanza di precise indicazioni tipologiche ed edilizie, ovvero per le zone C1/ e C/2 già oggetto di Piano di Lottizzazione convenzionata approvato in vigore di piano di fabbricazione, si farà riferimento alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

Tipologia edilizia:	unità edilizie isolate, case abbinata o comunque a schiera.	
Densità edilizia fondiaria	mc/mq.	1,00 0,80 per le ex zone C/2
Indice di copertura	mq/mq	0,30
Altezza dei fabbricati	altezza massima di m 7,50 sulla quota media del terreno	
Distanza dal filo stradale	Secondo quanto stabilito dall'art. 5.	
Distanza dal confine:	minimo m 5,00; per le ex zone C/1 minimo m 4,00;	

²⁵ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 220

	la distanza tra i fabbricati non dovrà essere inferiore all'altezza delle fronti più alte.
--	--

Per le zone C/2 di cui al paragrafo precedente, nel caso di redazione di nuovi P.R.P.C., dovranno essere rispettati gli standard vigenti per aree e servizi collettivi.

Per i Piani di Lottizzazione o per i P.R.P.C. che abbiano perso efficacia, l'edificazione, anche per singoli lotti di completamento, è comunque subordinata dall'esito favorevole del collaudo delle opere di urbanizzazione oggetto della originaria convenzione.

Qualora siano decorsi inutilmente i termini stabiliti dalla convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni per l'edificazione se non previo completamento delle opere.

Qualora per il completamento delle urbanizzazioni non realizzate si rendesse opportuna la predisposizione di nuovo P.R.P.C., nella progettazione si farà riferimento agli indici edilizi ed urbanistici nonché agli standard in vigore alla data di adozione del relativo piano attuativo decaduto salvo che questi non risultino superiori a quelli in vigore al momento della formazione del nuovo P.R.P.C..

In caso di discordanza tra i perimetri delle zone C0 indicati nelle tavole grafiche di Piano Regolatore Generale ed i perimetri dei Piani Particolareggiati o di lottizzazione approvati e convenzionati, prevalgono questi ultimi. Le aree eventualmente individuate come C0 ed esterne a tali perimetri si intendono aventi zonizzazione equivalente a quella limitrofa alla zona C0.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le prescrizioni del piano di recupero denominato "ex Essicatoio" sono modificate per la porzione di area a verde privato, meridionale rispetto all'ambito del comparto, come indicata nelle tavole di P.R.G.C., prevedendone una utilizzazione a servizi ed attrezzature collettive di cui ai successivi artt. 60.1, 60.2, 60.4.

Per tale ambito l'indice di utilizzazione fondiaria massimo ammesso, data la particolarità dell'area e la sua valenza paesaggistico ambientale, è pari a $U_f=0,35$ mq/mq non ammettendosi la deroga di cui all'art. 57. delle presenti norme.

L'altezza massima dei corpi di fabbrica non potrà superare i m. 7,50.

Dovranno prevedersi idonee aree a parcheggio nella misura minima prescritta dell'art. 56. delle presenti norme.

Per l'attuazione è prescritta una attenta progettazione unitaria che preveda il ricorso a tipologie edilizie e l'utilizzazione di materiali tradizionali. Pur non essendo l'ambito soggetto a vincolo paesaggistico di cui al D.L.vo 490/99 il progetto edilizio unitario riguardante l'area dovrà essere sottoposto a preventivo parere della Commissione Edilizia Integrata attesa la particolarità ambientale dell'ambito e la sua vicinanza rispetto ad ambiti di vincolo paesaggistico.

Il progetto unitario dovrà comprendere un progetto di sistemazione e riqualificazione del verde residuo, anche per la sua eventuale pubblica fruizione, che comprenda la realizzazione di percorrenze pedonali e dell'arredo indispensabile al suo godimento, secondo il criterio e le prescrizioni di cui all'art. 61.1 delle presenti norme. Comunque

dovrà essere realizzata una percorrenza pubblica che connetta l'ambito del piano di recupero con la zona a servizi ed attrezzature collettive per l'assistenza ed attrezzature parrocchiali in via dei Cipressi-A-CG, limitrofo all'ambito di progetto unitario.60.1

Per il l'ambito soggetto al P.R.P.C. denominato "Pavan", ferma restando la quota residenziale minima del 60% stabilita dal piano attuativo, la restante quota è utilizzabile per qualsiasi uso consentito per le zone abitative dall'art. 25., nel rispetto dei piani di settore vigente.

ARTICOLO 37. ZONE ABITATIVE DI NUOVO IMPIANTO - C1

Sono zone residenziali di nuovo impianto soggette a Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica o privata.

Gli usi consentiti, meglio specificati all'art. 25. sono:

1. Residenza, su almeno il 50% della superficie utile
2. Servizi ed attrezzature sociali
3. Uffici pubblici e privati
4. Commercio al minuto
5. Artigianato di servizio alla residenza

INDICI E PARAMETRI

1	Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq.	0,80
2	Rapporto di copertura	mq/mq.	0,30
3	Distanza dalle strade esterne all'area di piano particolareggiato	Secondo quanto stabilito dall'art. 5.	
4	Distanza dalle strade interne all'area di piano particolareggiato	definita dal Piano e comunque non inferiore a m. 5,00	
5	Distanza minima dai confini	m	5,00
6	Distanza tra edifici	non inferiore al l'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 10.00	
7	PER GLI INTERVENTI PREVISTI NELLE ZONE POSTE ALL'INTORNO DELLA VILLA DOLFIN, SI DOVRANNO INOLTRE RISPETTARE I SEGUENTI INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI		
	L'attuazione delle previsioni residenziali del comparto posto a nord dell'asilo nido di Via Correr deve consentire la realizzazione di un adeguato percorso pedonale tra la Villa ed il verde di quartiere		
	Distanza dalla Zona E.4	m	20,00
	Altezza massima consentita dei fabbricati	m	7,50
	Finestrature rapporto altezza/largh.	h/l	1,5
	Coperture a due falde o padiglione, manto di copertura in coppi	pendenza(%)	25-35

Tipologia:	Casa a schiera o a corte, con riproposizione della morfologia tipica dei luoghi o nell'organizzazione planimetrica dei corpi di fabbrica e degli spazi scoperti
Materiali di rivestimento	tipici della tradizione locale con esclusione di materiali ceramici o plastici o metallo.

Di norma, l'altezza massima dei fabbricati è assunta pari a mt. 7,50.
Sono ammesse deroghe sino a un'altezza di m 9,50 limitatamente agli ambiti soggetti a P.R.P.C. interamente ricompresi entro una fascia di 500 mt misurata dal perimetro del P.R.P.C. dell'Area Urbana Centrale come indicato nelle tavole di piano regolatore generale.

Sono ammesse le costruzioni accessorie solo realizzate con materiali e secondo tipologie edilizie e costruttive congruenti con l'edificio principale.

Il piano preventivo dovrà essere esteso all'intera area delimitata da P.R.G.C..

Per tali zone abitative di espansione, il piano preventivo dovrà prevedere la realizzazione di accessi lungo la viabilità esistente in conformità alle disposizioni Nuovo Codice della strada (D.L.vo 285/92) e relativo regolamento.

PRESCRIZIONI PER IL VERDE

Per quanto riguarda la sistemazione degli spazi esterni di pertinenza degli edifici si rimanda a quanto disposto dall'art. 76.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

~~L'ambito a sud del comparto denominato "Al Platano" è obbligatoriamente assoggettato a P.R.P.C. unitario comprendente entro il perimetro di piano la limitrofa zona B3 (mc 2445).~~

Nel caso di ambiti di intervento a contatto di zone E4, gli interventi dovranno tener conto dell'interesse paesaggistico e ambientale del contesto, prevedendo soluzioni particolarmente qualificate dal punto di vista urbanistico ed edilizio, soprattutto con riferimento alla tutela e alla valorizzazione degli elementi paesaggistici al contorno e al rapporto tra nuova edificazione e contesto.

Per garantire la qualità dell'inserimento urbanistico di alcuni ambiti particolarmente delicati nella struttura insediativa urbana, il P.R.G.C. specifica nella zonizzazione gli elementi di struttura da assumere e sviluppare nella loro pianificazione attuativa.

In questi casi la zonizzazione del P.R.G.C. individua con apposita simbologia, oltre all'ambito di intervento del piano attuativo, la superficie fondiaria, la viabilità principale di distribuzione e le aree per attrezzature a verde o parcheggi da conferire con il piano attuativo.

Le aree indicate in zonizzazione potranno essere modificate dal piano attuativo, purché vengano garantite le stesse connessioni funzionali e un'eguale dotazione di standard (specificata nelle schede delle tavole P3.4 "Schedatura area per viabilità e

trasporti” e P3.6 “Schedatura aree a verde, sport e spettacoli all'aperto” della Variante n. 14 al P.R.G.C.), qualora siano interessati da “Servizi ed attrezzature collettive”.

Il P.R.P.C. dovrà essere esteso alla superficie d'ambito individuata e la relativa convenzione dovrà prevedere la riqualificazione e l'eventuale allargamento previsto per le strade pubbliche esistenti oltre che la cessione, quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle nuove aree destinate a viabilità ed attrezzature. Tali aree fanno parte della superficie territoriale sulla quale si calcolano le volumetrie edificabili. Le eventuali superfici cedute in eccedenza rispetto al soddisfacimento degli standard sono valutate a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.

ARTICOLO 37.bis ZONE ABITATIVE DI NUOVO IMPIANTO PROGRAMMATO – C2

Sono zone residenziali di nuovo impianto localizzate in aree strategiche per lo sviluppo urbano del comune che necessitano della redazione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata coordinato ad un programma per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale.

Per ciascuna area perimetrata è stata prevista una scheda tecnica nella quale vengono riportate le specifiche prescrizioni oltre allo specifico indice territoriale al quale viene sommata un'ulteriore volumetria in riferimento al criterio perequativo secondo il quale viene compensato il valore della cessione delle aree pubbliche e/o della realizzazione di edifici pubblici.

Gli usi consentiti, meglio specificati all'art. 25. sono:

1. Residenza
2. Uffici e servizi pubblici
3. Attrezzature sociali
4. Alberghiera
5. Direzionale, Commerciale al dettaglio ed artigianale di servizio nella misura massima del 30% del volume totale del piano

I parametri edificatori per tutte le aree sono i seguenti:

a) <u>Rapporto di copertura</u>	<u>mq/mq. 0,30</u>
b) <u>Distanza dalle strade esterne al P.R.P.C.</u>	<u>vedi art.5 N.T.A.</u>
c) <u>Distanza dalle strade interne al P.R.P.C.</u>	<u>mt. 5,00</u>
d) <u>Distanza dai confini</u>	<u>mt. 5,00</u>
e) <u>Distanza dai fabbricati</u>	<u>mt. 10,00</u>

SCHEDE TECNICHE RELATIVE ALLE AREE PERIMETRATE COME ZONE C2 NELLE TAVOLE DEL P.R.G.C. SOGGETTE A P.R.P.C. PROGRAMMATO CON CRITERI PEREQUATIVI

ZONA C2/1

Localizzazione: Via V. da Feltre
Indice Territoriale: mc./ha. 3.000
Volume totale previsto: mc. 25.000

Prescrizioni:

Il P.R.P.C. che sarà predisposto per l'attuazione degli interventi previsti all'interno dell'area perimetrata dalle tavole grafiche del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla Riqualficazione Urbana dell'intero ambito d'intervento, nonché alla connessione veicolare e ciclo-pedonale con le aree ed i servizi pubblici cittadini.

Per il calcolo della volumetria si precisa che viene applicato su tutta l'area perimetrata l'indice territoriale sopra riportato al quale viene sommata una volumetria aggiuntiva prevista in base al criterio perequativo che prevede, nella zona in oggetto, la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree destinata a verde pubblico ed a parcheggio individuate nelle tavole grafiche del P.R.G.C. con le sigle VE e P.

Nella redazione del P.R.P.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:

- cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree indicate nel P.R.G.C. con le sigle VE e P oltre alla realizzazione nella rimanente parte del piano attuativo degli standards previsti dalla vigente normativa;
- realizzazione di adeguati percorsi ciclo-pedonali al fine di collegare Villa Dolfin all'area verde retrostante e da questa all'asilo di Via Correr ed al parcheggio previsto su Via V. Da Feltre;
- studio di opportune connessioni funzionali tra la viabilità carraia e pedonale e gli spazi ad uso pubblico.
- realizzazione di nuovi edifici con caratteristiche tipologiche e morfologiche legate alla tradizione del contesto urbano con coperture a falde e uso di materiali tipici della tradizione locale;
- altezza massima dei fabbricati mt.7,50;
- distanza dalla Zona E4 pari a mt.20,00;

ZONA C2/2

Localizzazione: Via del Platano
Indice Territoriale: mc./ha. 3.000
Volume totale previsto: mc. 25.000

Prescrizioni:

Il P.R.P.C. che sarà predisposto per l'attuazione degli interventi previsti all'interno dell'area perimetrata dalle tavole grafiche del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla

Riqualificazione Urbana dell'intero ambito d'intervento, nonché alla connessione veicolare e ciclo-pedonale con le aree ed i servizi pubblici cittadini.

Per il calcolo della volumetria si precisa che viene applicato su tutta l'area perimetrata l'indice territoriale sopra riportato al quale viene sommata una volumetria aggiuntiva prevista in base al criterio perequativo che prevede, nella zona in oggetto, la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale dell'area destinata a polo scolastico pubblico individuata nelle tavole grafiche del P.R.G.C. con la sigla PS.

Nella redazione del P.R.P.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:

- cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree indicate nel P.R.G.C. con la sigla PS oltre alla realizzazione nella rimanente parte del piano attuativo degli standards previsti dalla vigente normativa;
- realizzazione di adeguati percorsi ciclo-pedonali al fine di collegare Via del Platano all'area verde retrostante e da questa al nuovo polo scolastico previsto su Via delle Risorgive;
- studio di opportune connessioni funzionali tra la viabilità carraia e pedonale e gli spazi ad uso pubblico.
- realizzazione di nuovi edifici con caratteristiche tipologiche e morfologiche legate alla tradizione del contesto urbano con coperture a falde e uso di materiali tipici della tradizione locale;
- altezza massima dei fabbricati mt.10,00;
- distanza dalla Zona E4 pari a mt.20,00;

ZONA C2/3

Localizzazione: **Via A. Volta**

Indice Territoriale: **mc./ha. 4.000**

Volume totale previsto: **mc. 25.000**

Prescrizioni:

Il P.R.P.C. che sarà predisposto per l'attuazione degli interventi previsti all'interno dell'area perimetrata dalle tavole grafiche del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla Riqualificazione Urbana dell'intero ambito d'intervento, nonché alla connessione veicolare e ciclo-pedonale con le aree ed i servizi pubblici cittadini.

Per il calcolo della volumetria si precisa che viene applicato su tutta l'area perimetrata l'indice territoriale sopra riportato al quale viene sommata una volumetria aggiuntiva prevista in base al criterio perequativo che prevede, nella zona in oggetto, la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale dell'area destinata ad attività sportive individuata nelle tavole grafiche del P.R.G.C. con la sigla SS.

Nella redazione del P.R.P.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:

- cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree indicate nel P.R.G.C. con la sigla SS oltre alla realizzazione nella rimanente parte del piano attuativo degli standards previsti dalla vigente normativa;
- realizzazione di adeguati percorsi ciclo-pedonali al fine di collegare Via A.Volta all'area sportiva prevista a nord ed alla zona C2/4 prevista all'incrocio tra Via Roveredo e Via Lazio;

- studio di opportune connessioni funzionali tra la viabilità carraiata e pedonale e gli spazi ad uso pubblico.
- realizzazione di nuovi edifici con caratteristiche tipologiche e morfologiche preferibilmente legate alla tradizione del contesto urbano non escludendosi interventi innovativi specie ove si preveda l'utilizzo di tecnologie per il contenimento dei consumi energetici negli edifici con coperture a falde e uso di materiali tipici della tradizione locale;²⁶
- realizzazione di un'adeguata schermatura a verde dell'area verso Via A. Volta;
- altezza massima dei fabbricati mt.12,00;

ZONA C2/4

Localizzazione: **Via Roveredo**

Indice Territoriale: **mc./ha. 8.000**

Volume totale previsto: **mc. 35.000**

Prescrizioni:

Il P.R.P.C. che sarà predisposto per l'attuazione degli interventi previsti all'interno dell'area perimetrata dalle tavole grafiche del P.R.G.C. dovrà essere finalizzato alla Riqualificazione Urbana dell'intero ambito d'intervento, nonché alla connessione veicolare e ciclo-pedonale con le aree ed i servizi pubblici cittadini.

Per il calcolo della volumetria si precisa che viene applicato su tutta l'area perimetrata l'indice territoriale sopra riportato al quale viene sommata una volumetria aggiuntiva prevista in base al criterio perequativo che prevede, nella zona in oggetto, la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale di un'area di mq.10.000 destinata a servizi pubblici o la costruzione di un fabbricato destinato a sede di attività pubbliche.

Nella redazione del P.R.P.C. dovranno essere rispettati i seguenti criteri progettuali:

- cessione gratuita all'Amministrazione Comunale di un'area di mq.10.000 o realizzazione di un fabbricato con destinazioni pubbliche oltre alla realizzazione nella rimanente parte del piano attuativo degli standards previsti dalla vigente normativa;
- demolizione del fabbricato esistente;
- realizzazione di adeguati percorsi ciclo pedonali al fine di collegare Via Roveredo con la Zona C2/4 prevista all'incrocio tra Via Volta e Via Lazio e da questa all'area sportiva prevista a nord;
- studio di opportune connessioni funzionali tra la viabilità carraiata e pedonale e gli spazi ad uso pubblico.
- realizzazione di nuovi edifici con caratteristiche tipologiche e morfologiche legate alla tradizione del contesto urbano con coperture a falde e uso di materiali tipici della tradizione locale;
- altezza massima dei fabbricati mt.12,00;²⁷

²⁶ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 14

²⁷ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 98

CAPO 6° ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ARTICOLO 38. ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - D

Corrispondono alle zone indicate nell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.U.R.
Le zone industriali ed artigianali sono classificate nelle seguenti categorie:

Zona D1	Insedimenti produttivi di interesse regionale esistenti;
Zona D2	Insedimenti produttivi di nuovo impianto;
<u>Zona D2.1</u>	<u>Insedimenti produttivi a basso impatto;</u>
Zona D3.0	Insedimenti produttivi singoli esistenti di notevoli dimensioni;
Zona D3.1	Insedimenti produttivi singoli compresi in zona agricola;
Zona D3.2	Insedimenti produttivi singoli compresi in zona residenziale;
Zona D4	Insedimenti produttivi per attività estrattive esistenti e di progetto

38.1 - PARCHEGGI

Per le nuove zone industriali, salve diverse prescrizioni per le singole sottozone, è prescritta la seguente dotazione minima di parcheggi:

- a) parcheggi stanziali:
 - 1 posto auto ogni 2 addetti con un minimo di 1 posto auto;
- b) parcheggi di relazione sull'area del lotto ovvero in prossimità dell'immobile industriale, ma esterni alla recintazione e di libero accesso:
 - 10 mq./100 mq. di superficie utile (Su) con un minimo di 100 mq.

38.2 – PRESCRIZIONI PER IL VERDE

Le zone per le quali è prescritta la redazione di P.R.P.C. dovrà essere prevista la realizzazione di aree a verde piantato nella misura minima del 15% della superficie scoperta

Per gli interventi soggetti a concessione edilizia in zona D3 devono essere formate delle fasce con arbusti ed alberi di alto fusto, prevalentemente con associazioni vegetali locali, tali da ridurre l'influenza visiva degli edifici nel territorio. ~~Per tali fasce la realizzazione sulla base di progetto esecutivo integrante il progetto edilizio, dovrà essere assicurata dalla prestazione di idonea garanzia finanziaria pari al costo di realizzazione delle fasce o delle sistemazioni esterne.~~

In tutti gli interventi edilizi e di urbanizzazione per i quali è prevista la dotazione di alberature d'alto fusto, dovranno essere privilegiate le specie autoctone, costituite almeno all'80% da latifoglie decidue, scelte tra quelle indicate nell'elenco allegato alle presenti norme e in conformità alle caratteristiche dell'ambiente circostante.

38.3 – PRESCRIZIONI PER GLI INQUINAMENTI E L'IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Relativamente ai nuovi insediamenti artigianali ed industriali e all'ampliamento di quelli esistenti il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al rispetto della vigente normativa ambientale, igienico sanitaria e in materia di igiene del lavoro.

A tal riguardo si dovrà ottenere il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Saranno comunque garantite le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e relative all'insediamento di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante. Ogni variazione del piano di lavorazione nonché l'introduzione di nuove sostanze nel ciclo produttivo dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità sanitaria.

~~Su tutte le pareti perimetrali degli edifici destinati ad impianti artigianali ed industriali che non siano realizzate in aderenza ad altri fabbricati (e quando gli edifici siano destinati alla presenza non temporanea di persone) è prescritta l'apertura di finestre ad altezza d'uomo che consenta agli addetti la percezione dell'ambiente esterno.~~

38.4 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI DI PARTICOLARE RILEVANZA DIMENSIONALE E/O DI PARTICOLARE IMPATTO VISIVO E/O PAESAGGISTICO

I manufatti e le installazioni tecnologiche di particolare rilevanza dimensionale e/o di particolare impatto visivo e/o paesaggistico di pertinenza di singole attività produttive, ancorché comprese entro piani particolareggiati vigenti che già non ne prevedano espressamente la realizzazione, sono ammesse esclusivamente previa valutazione di compatibilità urbanistico-ambientale da parte della Giunta comunale. Allo scopo la Giunta comunale si avvarrà del parere della Commissione Edilizia Integrata.

Per manufatti tecnologici di particolare rilevanza dimensionale e/o di particolare impatto visivo e/o paesaggistico sono comunque intesi quelli di altezza superiore o uguale a 20 m. ovvero che occupino superfici superiori o uguali a 100 mq.

38.5 – VINCOLI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMPORTANTI RILEVANTI IMPATTI SULL'AMBIENTE

Nella progettazione urbanistica particolareggiata di nuovi insediamenti a destinazione produttiva dovranno essere perimetrati gli ambiti in cui è ammesso l'insediamento di attività comportanti emissioni potenzialmente moleste in termini tali da produrre il minor incremento possibile del preesistente grado di inquinamento atmosferico ed acustico e della presenza di odori e vibrazioni.

Le attività comportanti significativo aumento di emissioni, odori, polveri, rumori e vibrazioni non potranno insediarsi a distanza inferiore a ml 150 dai limiti di zone omogenee A, B, C e da abitazioni preesistenti.

38.6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ AD ELEVATO CONSUMO D'ACQUA

Salve disposizioni legislative più restrittive l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività che comportino un consumo annuo d'acqua superiore a mc 500.000, non soddisfatto mediante acque convenientemente trattate o acque appositamente convogliate per usi industriali, è ammesso solo previo parere favorevole dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

38.7 – ATTIVITÀ COMMERCIALI A BASSO IMPATTO

Nelle zone D2 di nuovo impianto il piano attuativo potrà prevedere la possibilità di insediamento di attività commerciali per la vendita di generi non alimentari a basso impatto, come definite dalla L.R. 29/2005, purchè in ambiti specificamente individuati della superficie territoriale non superiore al 30% della superficie territoriale

complessiva e prevedendo la realizzazione di unità immobiliari della superficie di vendita non superiore a 800 mq. In tali casi è ammessa la riduzione delle superfici a parcheggio rispetto alle quantità minime previste per il commercio al minuto come previsto dalle presenti norme ovvero dalla normativa di settore.²⁸

²⁸ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 128.

ARTICOLO 39. ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI INTERESSE REGIONALE - D1

La presente zona comprende la zona per impianti produttivi denominata 'Zona industriale di Talponedo-Pieve' soggetta a P.R.P.C. di iniziativa pubblica vigente alla data di adozione delle presenti norme nonché nuove aree lungo il lato orientale esterne al perimetro del suddetto P.R.P.C..

Per l'edificazione si farà riferimento al P.R.P.C. vigente predisposto nel rispetto della seguente normativa vigente all'adozione del medesimo che di seguito si riporta.

Il piano preventivo dovrà essere progettato tenendo conto di una densità di addetti per ha. non superiore a 50 ed in considerazione alla vicinanza della zona ad aree di particolare valore ambientale dovrà precisare, in relazione dei tipi di industrie da insediare, gli interventi da adottarsi per l'eliminazione degli inquinamenti e gli impianti previsti per il controllo, il trattamento ed il trasporto degli eventuali scarichi liquidi, solidi e gassosi, al fine di garantire preventivamente il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 18 delle presenti norme tecniche di attuazione.

Il piano preventivo, finalizzato al coordinamento dei programmi d'intervento dei diversi soggetti proprietari suoli e degli immobili ed al parallelo coordinamento di programmi con i programmi delle opere di pertinenza l'Ente Pubblico, potrà prevedere la disaggregazione dell'area interessata all'intervento e l'attuazione potrà essere, in termini temporali, diversificata in più fasi.

USI:

1. Impianti industriali ed artigianali comprendendo in questo uso magazzini, depositi ed uffici e locali accessori entro limiti funzionali all'attività produttiva.
2. Attrezzature di servizio tecnico-produttivo.
3. Edifici per la commercializzazione dei prodotti delle attività consentite, entro limiti funzionali alle attività stesse.
4. Attrezzature di servizio sociale (spazi pubblici, verde pubblico, parcheggi) non inferiori a 15 mq/addetto.
5. parcheggi stanziali nella misura minima di 1 posto auto ogni due addetti
6. Abitazione del custode della superficie massima, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, di mq. 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina con le caratteristiche dimensionali previste dall'ultimo comma dell'art. 16 della Legge 457/78.

INDICI E PARAMETRI

1. Lotto minimo	mq. 2500
2. Rapporto di copertura	mq/mq 0,50
3. Distanza dalle strade esterne all'area di piano preventivo	m. 20,00
4. Distanza dalle strade interne all'area di piano preventivo	definita dal piano preventivo
5. Distanza tra edifici (minima)	m 10,00
6. Distanza dai confini (minima)	m 5,00
7. È consentita la costruzione in aderenza tra fabbricati situati in lotti distinti. I progetti	

relativi ai due lotti, per i quali si voglia procedere alla costruzione in aderenza, dovranno essere presentati congiuntamente, pur essendo oggetto di distinto atto di concessione

La definizione di lotto minimo non richiede l'unità di impresa in quanto esso indica solo la quantità di suolo pertinente ad un intervento edilizio. L'intervento edilizio può comprendere più soggetti proprietari (condomini) o più soggetti locatari (affittuari o contraenti di leasing).

Gli edifici residenziali preesistenti alla data di adozione delle presenti norme, potranno essere ampliati per ragioni di risanamento igienico-sanitario ed adeguamento funzionale in rapporto ai componenti il nucleo familiare residente antecedentemente alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia e secondo gli indici previsti dal successivo art. 11 delle N.T.A. per la stessa categoria di fabbricati.

In ogni caso il Comune dovrà accertare la non esistenza di problemi igienico-sanitari che rendano impropri gli usi residenziali con la presente zona.

In assenza della pianificazione attuativa, sugli edifici residenziali esistenti, sono ammessi unicamente gli interventi di cui ~~all'art. 31 della Legge 457/78~~ all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

~~Il rapporto di copertura massimo previsto dal P.R.P.C. vigente pari a mq/mq 0,50 potrà essere derogato sino ad un massimo di mq/mq 0,60 qualora la superficie produttiva coperta non superi il 50% della superficie fondiaria~~

Per eventuali varianti al P.R.P.C. vigente si farà riferimento alle disposizioni di cui al successivo art. 40. ~~ad eccezione del rapporto di copertura per il quale vige quanto disposto dal comma precedente,~~ e della distanza dai confini di proprietà che potrà raggiungere i 5,00 m..

Le fasce perimetrali a verde privato e/o di uso pubblico soggette a vincolo idrogeologico ed ambientale di natura prescrittiva previste dal P.R.P.C. vigente sono modificate così come indicate nelle tavole di P.R.G.C. con la denominazione "VERDE PRIVATO DI RISPETTO IN ZONA INDUSTRIALE D1". Dette fasce sono prescrittive e possono essere ridotte per un massimo di mt 2,00 al fine di ricavare una percorrenza perimetrale agli edifici ovvero nel caso di edificazione a ridosso della fascia verde di pareti prive di varchi accessibili. Per la realizzazione di tali fasce a verde, qualora non sia già prevista la stipulazione di convenzione o atto unilaterali d'obbligo, in sede di rilascio della concessione edilizia dovrà essere prestata idonea garanzia finanziaria pari al costo di realizzazione delle fasce e delle sistemazioni esterne.

Le aree esterne al perimetro del P.R.P.C. vigente e individuate dal P.R.G.C. quale zona D1 lungo il lato est della zona l'attuazione potrà essere diretta su rilascio di concessione edilizia. Per gli interventi edilizi comportanti ampliamento della superficie produttiva dovranno essere reperiti:

- a) Per ampliamenti fino al 10% della superficie utile produttiva parcheggi stanziali in misura non inferiore a 1 posto auto ogni 150 mq di nuova superficie utile produttiva (le frazioni vanno arrotondate all'intero superiore);

- b) Per ampliamenti eccedenti il 10% della superficie utile produttiva, oltre ai parcheggi stanziali di cui al precedente paragrafo, parcheggi di relazione nella misura minima di 10 mq/100 mq di nuova superficie utile produttiva.

Gli ampliamenti non potranno comprendere in nessun caso superfici utili produttive superiori al 25% di quelle esistenti.

L'ambito incluso nel decaduto P.R.P.C. relativo alla zona D1 costituente l'U.M.I. n. 7 destinata a zona per servizi, in deroga alle norme tecniche relative al P.R.P.C., potrà essere utilizzato in alternativa per insediamenti produttivi industriali e/o artigianali nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.²⁹

ARTICOLO 40. ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI NUOVO IMPIANTO - D2

Sono zone per impianti produttivi soggette obbligatoriamente a P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata.

Il piano preventivo dovrà essere progettato tenendo conto di una densità di addetti per ha. non superiore a 50 ed in considerazione alla vicinanza della zona ad aree di particolare valore ambientale dovrà precisare, in relazione dei tipi di industrie da insediare, gli interventi da adottarsi per l'eliminazione degli inquinamenti e gli impianti previsti per il controllo, il trattamento ed il trasporto degli eventuali scarichi liquidi, solidi e gassosi, al fine di garantire preventivamente il rispetto della vigente normativa sugli inquinamenti ed igienico-sanitaria .

Il piano preventivo, finalizzato al coordinamento dei programmi d'intervento dei diversi soggetti proprietari suoli e degli immobili ed al parallelo coordinamento di programmi con i programmi delle opere di pertinenza l'Ente Pubblico, potrà prevedere la disaggregazione dell'area interessata all'intervento e l'attuazione potrà essere, in termini temporali, diversificata in più fasi.

USI:

1. Impianti industriali ed artigianali comprendendo in questo uso magazzini, depositi ed uffici e locali accessori entro limiti funzionali all'attività produttiva.
2. Attrezzature di servizio tecnico-produttivo.
3. Edifici per la commercializzazione dei prodotti delle attività consentite, entro limiti funzionali alle attività stesse.
4. Attrezzature collettive quali:
 - Infermeria
 - Mensa
 - verde pubblico attrezzato
 - sale riunioni
 - uffici consorziali
5. Abitazione del custode della superficie massima, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, di mq. 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.

²⁹ Modificazione introdotta in riferimento all'osservazione n. 118.

INDICI E PARAMETRI

1. Lotto minimo	mq.	2500
2. Rapporto di copertura	mq/mq	0,50
3. Distanza dalle strade esterne all'area di piano preventivo	m.	20,00
4. Distanza dalle strade interne all'area di piano preventivo	definita dal piano preventivo	
5. Distanza tra edifici (minima)	m	10,00
6. Distanza dai confini (minima)	m	8,00
7. È consentita la costruzione in aderenza tra fabbricati situati in lotti distinti. I progetti relativi ai due lotti, per i quali si voglia procedere alla costruzione in aderenza, dovranno essere presentati congiuntamente, pur essendo oggetto di distinto atto di concessione		
8. Aree verdi	è prescritta la realizzazione di aree a verde piantato nella misura minima del 15% della superficie scoperta	

La definizione di lotto minimo non richiede l'unità di impresa in quanto esso indica solo la quantità di suolo pertinente ad un intervento edilizio. L'intervento edilizio può comprendere più soggetti proprietari (condomini) o più soggetti locatari (affittuari o contraenti di leasing).

In assenza della pianificazione attuativa, sugli edifici residenziali esistenti, sono ammessi unicamente gli interventi di cui all'art. 31 lett. a), b), c) della Legge 457/78 ~~della Legge 457/78~~ di cui all'art 3, comma 1, lettere a), b), c), del D.P.R. 380/2001.

PARCHEGGI:

- a) parcheggi stanziali: 1 posto auto ogni 2 addetti con un minimo di 1 posto auto;
- b) parcheggi di relazione sull'area del lotto ovvero in prossimità dell'immobile industriale, ma esterni alla recintazione e di libero accesso: 10 mq./100 mq. di superficie utile -Su-.

Le aree di parcheggio, con fondo realizzato in modo tale da assicurare la permeabilità del terreno, dovranno essere convenientemente alberate con specie latifoglie d'alto fusto.

OPERATORI DI INTERVENTO:

pubblici e privati.

ARTICOLO 40bis ZONA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI A BASSO IMPATTO
- D2.1

Sono zone per impianti produttivi a basso impatto soggette obbligatoriamente a P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata.

Il piano preventivo dovrà essere progettato tenendo conto di una densità di addetti per ha. non superiore a 50 ed in considerazione alla vicinanza della zona ad aree

abitate e di particolare valore ambientale dovrà precisare, le tipologie di attività non ammesse per le emissioni potenzialmente moleste per la residenzialità. In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per minimizzare ogni effetto negativo indotto dalle attività conformemente alla vigente normativa ambientale ed igienico-sanitaria.

Il piano preventivo, finalizzato al coordinamento dei programmi d'intervento dei diversi soggetti proprietari dei suoli e degli immobili ed al parallelo coordinamento di programmi con i programmi delle opere di pertinenza l'Ente Pubblico, potrà prevedere la disaggregazione dell'area interessata all'intervento e l'attuazione potrà essere, in termini temporali, diversificata in più fasi.

USI:

1. Impianti industriali ed artigianali comprendendo in questo uso magazzini, depositi ed uffici e locali accessori entro limiti funzionali all'attività produttiva.
2. Attrezzature di servizio tecnico-produttivo.
3. Edifici per la commercializzazione dei prodotti delle attività consentite, entro limiti funzionali alle attività stesse.
4. esercizi commerciali del settore non alimentare a basso impatto per la vendita di:
materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, ferramenta, legnami, mobili e articoli di arredamento, elettrodomestici, veicoli, incluse le imbarcazioni, prodotti a questi simili che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
5. Attrezzature di servizio per la zona
6. Abitazione del custode della superficie massima, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, di mq. 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.

INDICI E PARAMETRI

1. <u>Lotto minimo</u>	<u>mq.</u>	<u>800</u>
2. <u>Rapporto di copertura</u>	<u>mq/mq</u>	<u>0,50</u>
3. <u>Distanza dalle strade esterne all'area di piano preventivo</u>	<u>m.</u>	<u>20,00</u>
4. <u>Distanza dalle strade interne all'area di piano preventivo</u>	<u>definita dal piano preventivo</u>	
5. <u>Distanza tra edifici (minima)</u>	<u>m</u>	<u>10,00</u>
6. <u>Distanza dai confini (minima)</u>	<u>m</u>	<u>8,00</u>
7. <u>È consentita la costruzione in aderenza tra fabbricati situati in lotti distinti. I progetti relativi ai due lotti, per i quali si voglia procedere alla costruzione in aderenza, dovranno essere presentati congiuntamente, pur essendo oggetto di distinto atto di concessione</u>		
8. <u>Aree verdi</u>	<u>è prescritta la realizzazione di aree a verde piantato nella misura minima del 15% della superficie scoperta</u>	

La definizione di lotto minimo non richiede l'unità di impresa in quanto esso indica solo la quantità di suolo pertinente ad un intervento edilizio. L'intervento edilizio può comprendere più soggetti proprietari (condomini) o più soggetti locatari (affittuari o contraenti di leasing).

Le fasce perimetrali a verde di rispetto in zona industriale sono prescrittive e la loro superficie non può essere ridotta in nessun caso, così come la profondità minima della stessa non può essere inferiore alla profondità minima indicata nelle tavole grafiche di piano.

Tali fasce verdi devono essere opportunamente sistemate, piantumate e mantenute a cura dei proponenti il P.R.P.C. secondo progetto che dovrà essere predisposto in sede di approvazione del P.R.P.C. stesso.

PARCHEGGI:

- a) parcheggi stanziali: 1 posto auto ogni 2 addetti con un minimo di 1 posto auto;
- b) parcheggi di relazione sull'area del lotto ovvero in prossimità dell'immobile industriale, ma esterni alla recintazione e di libero accesso: 10 mq./100 mq. di superficie utile -Su-.

Le aree di parcheggio, con fondo realizzato in modo tale da assicurare la permeabilità del terreno, dovranno essere convenientemente alberate con specie latifoglie d'alto fusto.

Per gli esercizi commerciali a basso impatto lo standard per parcheggi è stabilito in misura pari al 25% della superficie utile degli edifici o delle unità immobiliari aventi tale destinazione con facoltà di aumentare tale percentuale in sede di pianificazione attuativa in relazione ai settori merceologici di vendita previsti.

OPERATORI DI INTERVENTO:

pubblici e privati.

ARTICOLO 41. ZONA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI DI NOTEVOLI DIMENSIONI - D3.0

ATTUAZIONE:
diretta.

DESTINAZIONI D'USO:

1. Impianti industriali, comprendendo in questo uso magazzini, depositi, uffici, attrezzature di carattere sociale ed edifici direzionali entro limiti funzionali alle attività produttive.
2. Abitazione del custode ~~con le caratteristiche dimensionali, previste dall'ultimo comma dell'art. 16 della L. 457/78, della superficie massima, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, di mq. 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.~~

INDICI E PARAMETRI

Rapporto di copertura massimo	mq/mq	0,50 ovvero 0,60 qualora la superficie produttiva coperta non superi il 50% della superficie fondiaria
Distanza dalle strade esterne alla zona	m	20,00
Distanza minima tra edifici	m	10,00
Distanza minima dai confini	m	5,00

PARCHEGGI:

In caso di nuovi interventi, di interventi di ampliamento o ristrutturazione, salvo casi di accertata impossibilità ovvero di accertato sovradimensionamento in relazione alle esigenze dell'insediamento, dovranno essere reperiti parcheggi stanziali e di relazione all'interno dei lotti di pertinenza nella misura minima di:

- a) parcheggi stanziali: 1 posto auto ogni 2 addetti con un minimo di 1 posto auto;
- b) parcheggi di relazione sull'area del lotto ovvero in prossimità dell'immobile industriale, ma esterni alla recintazione e di libero accesso: ~~30~~10 mq./100 mq. di superficie utile -Su-.

Le aree di parcheggio, con fondo realizzato in modo tale da assicurare la permeabilità del terreno, dovranno essere convenientemente alberate con specie latifoglie d'alto fusto.

OPERATORI DI INTERVENTO:
privati.

~~PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA ZONA DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIE ZANUSSI S.p.A.~~

~~L'area distinta in tre parti, ai fini del computo della superficie coperta va considerata unitaria.~~

~~Nella parte a sud della S.S. n. 13, gli interventi sono subordinati a predisposizione di progetto planivolumetrico di cui all'art. 22. da assoggettare preventivamente a P.R.P.C., che dovrà prevedere:~~

- ~~▪ eventuali accessi diretti dalla S.S.13 nel rispetto del Piano Regionale della Viabilità nonché del Codice della Strada;~~
- ~~▪ la realizzazione di idonee infrastrutture che garantiscano l'effettiva connessione di interrelazione tra le diverse parti del complesso produttivo poste rispettivamente a nord e a sud della S.S. n.13 senza interferenze con la funzione della S.S. 13.~~

~~La sistemazione degli accessi e la realizzazione delle infrastrutture di cui sopra dovranno essere realizzare a cura e spese della Ditta, la quale dovrà in tal senso impegnarsi mediante convenzione e fornendo adeguate garanzie finanziarie all'Amministrazione comunale.~~

ARTICOLO 42. ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI COMPRESSE IN ZONA AGRICOLA - D3.1

Sono zone a destinazione industriale e/o artigianale interessate da insediamenti esistenti inserite nel contesto agricolo e prive di razionale inserimento nel tessuto urbanizzato in relazione ai servizi ed attrezzature necessarie al funzionamento delle attività.

ATTUAZIONE

Diretta

DESTINAZIONI D'USO

Impianti industriali e/o artigianali, comprendendo in questo uso magazzini, depositi, uffici ed attrezzature tecnologiche, entro limiti funzionali alle attività produttive.

Gli edifici residenziali, preesistenti alla data di adozione delle presenti norme, potranno essere ampliati ~~per ragioni di risanamento igienico-sanitario ed adeguamento funzionale~~ entro un massimo di ~~500 mc di volumetria lorda abitabile (V_{la}), comprensiva dell'esistente, 400 mc, per ragioni di risanamento igienico-sanitario ed adeguamento funzionale~~ o per soddisfare le esigenze alloggiative di soggetti discendenti dal nucleo familiare residente alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia.

~~Gli edifici residenziali esistenti di volumetria lorda abitabile superiore ai 500 mc potranno subire esclusivamente modesti ampliamenti legati a esigenze di adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico ovvero a esigenze di adeguamento alla normativa sismica.~~

Non è ammessa la costruzione di nuovi alloggi per il proprietario o il custode.

INDICI E PARAMETRI:

Indice di copertura	mq/mq	0,50
Altezza massima dei fabbricati	m	12,00
Distanza minima dal confine stradale	10 m	
Distanza minima dai confini	1/2 dell'altezza degli edifici comunque non inferiore a 6 metri	

In deroga alle prescrizioni di cui sopra sono consentiti ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento degli edifici alle normative sugli impianti nonché sulla sicurezza nei luoghi di lavoro entro un limite massimo del 20% della superficie coperta e con un massimo di 300 mq.

PARCHEGGI:

In caso di nuovi interventi, di interventi di ampliamento o ristrutturazione, salvo casi di accertata impossibilità ovvero di accertato sovradimensionamento in relazione alle esigenze dell'insediamento, dovranno essere reperiti parcheggi stanziali e di relazione all'interno dei lotti di pertinenza nella misura minima di:

- a) parcheggi stanziali: 1 posto auto ogni 2 addetti con un minimo di 1 posto auto;
- b) parcheggi di relazione sull'area del lotto ovvero in prossimità dell'immobile industriale, ma esterni alla recintazione e di libero accesso: 10 mq./100 mq. di superficie utile -Su-.

Le aree di parcheggio, con fondo realizzato in modo tale da assicurare la permeabilità del terreno, dovranno essere convenientemente alberate con specie latifoglie d'alto fusto.

OPERATORI DI INTERVENTO:
privati

ARTICOLO 43. ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI COMPRESSE IN ZONA RESIDENZIALE - D3.2

ATTUAZIONE:

In tale zona l'edificazione si attua per intervento diretto.

DESTINAZIONI D'USO:

Impianti industriali, comprendendo in questo uso magazzini, depositi, uffici ed attrezzature di carattere sociale, entro limiti funzionali alle attività produttive.

Gli edifici residenziali, preesistenti alla data di adozione delle presenti norme, potranno essere ampliati ~~per ragioni di risanamento igienico-sanitario ed adeguamento funzionale~~ entro un massimo di ~~500 mc di volumetria lorda abitabile (Vla), comprensiva dell'esistente, 300 mc, per ragioni di risanamento igienico-sanitario ed adeguamento funzionale~~ o per soddisfare le esigenze alloggiative di soggetti discendenti dal nucleo familiare residente alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia.

~~Gli edifici residenziali esistenti di volumetria lorda abitabile superiore ai 500 mc potranno subire esclusivamente modesti ampliamenti legati a esigenze di adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico ovvero a esigenze di adeguamento alla normativa sismica.~~

Nel caso che non vi sia un edificio residenziale, è ammessa la costruzione di un alloggio per il proprietario o il custode, ~~con le caratteristiche dimensionali previste dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge 457/78 ed entro il limite della superficie coperta ammessa e nel rispetto dell'indice di copertura massima della superficie massima, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, di mq. 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.~~

INDICI E PARAMETRI:

Indice di copertura	mq/mq	0,50
Altezza massima dei fabbricati	m	12,00
Distanza minima dal confine stradale	10 m.	
Distanza minima dai confini	1/2 dell'altezza degli edifici comunque non inferiore a 6 metri	

Gli ampliamenti e le ristrutturazioni saranno concessi solo per l'insediamento di attività produttive non moleste ed inquinanti.

PARCHEGGI:

In caso di nuovi interventi, di interventi di ampliamento o ristrutturazione, salvo casi di accertata impossibilità ovvero di accertato sovradimensionamento in relazione alle esigenze dell'insediamento, dovranno essere reperiti parcheggi stanziali e di relazione all'interno dei lotti di pertinenza nella misura minima di:

a) parcheggi stanziali: 1 posto auto ogni 2 addetti con un minimo di 1 posto auto;

b) parcheggi di relazione sull'area del lotto ovvero in prossimità dell'immobile industriale, ma esterni alla recintazione e di libero accesso: 10 mq./100 mq. di superficie utile -Su-.

Le aree di parcheggio, con fondo realizzato in modo tale da assicurare la permeabilità del terreno, dovranno essere convenientemente alberate con specie latifoglie d'alto fusto.

OPERATORI DI INTERVENTO:
privati.

PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI:

La qualità ambientale degli insediamenti residenziali è tutelata mediante la regolamentazione delle attività che, anche se complementari alla funzione abitativa, risultino potenzialmente in contrasto con i requisiti ambientali appropriati alla residenza, a causa di emissioni in atmosfera, rumorosità intrinseca o indotta, generazioni di vibrazioni, generazione di traffico veicolare.

A tale fine il Piano regolatore, in riferimento agli strumenti della concessione edilizia e della autorizzazione edilizia, seleziona le destinazioni d'uso edilizie ammissibili negli insediamenti residenziali, tra quelle elencate dall'art. 25..

La prevenzione dell'insediamento nel contesto residenziale di attività potenzialmente incompatibili, nonché le modalità e le condizioni alle quali tali attività devono sottostare aggiuntivamente alla disciplina delle trasformazioni dell'uso di cui all'art. 8. delle presenti Norme, sono definite da apposite disposizioni del Regolamento edilizio e del Regolamento di igiene. ~~e disciplinate mediante il nulla osta all'esercizio di attività specifiche di cui all'art. 76.~~³⁰

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

~~L'Ambito abitativo artigianale del Panificio Pasticceria sito in Porcia Centro in Via S. Cristoforo costituisce ambito soggetto a progetto planivolumetrico di cui all'art. 22., ove è richiesto P.R.P.C. preventivo.~~

~~In deroga a quanto stabilito dal presente articolo e al fine di riconoscere la particolare collocazione urbana dell'immobile, sono consentiti i seguenti indici e parametri:~~

Rapporto di copertura	Secondo quanto stabilito dal progetto planivolumetrico prescritto dall'art. 22.
Distanza dalle strade	Secondo quanto stabilito dal progetto planivolumetrico prescritto dall'art. 22.
Distanza dai confini	m 5,00 o a confine previa convenzione
Distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti	m 10,00

~~Le aree da destinare a parcheggio saranno altresì stabilite dal P.R.P.C. anche in deroga alle prescrizioni di cui sopra.~~

³⁰ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 128.

ARTICOLO 44. ZONA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE ESISTENTI - D4

Corrisponde alle parti del territorio che per la loro natura del sottosuolo ed il tipo di contesto ambientale in cui si trovano, hanno potenzialità di sfruttamento per l'escavazione di ghiaie.

Tale zona, perimetrata nelle tavole di piano, comprende un'area già coltivata a cava di ghiaia secondo regolare autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18.08.1986, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

La coltivazione della cava preesistente nonché gli interventi di riassetto ambientale dovranno essere condotti in conformità al progetto approvato e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/1785-PN/CAV/25 del 22.12.1995, nonché di note disposizioni di legge che regolano lo sfruttamento delle cave e della convenzione ex art. 13 L.R. 18.08.1986, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

La sistemazione ambientale finale di detta cava dovrà essere attuata secondo un progetto di riferimento da approvare con procedura di piano attuativo comunale con potrà avere una connotazione diversa purché coerente con i contenuti del progetto di sistemazione ambientale relativo all'ampliamento disciplinato dalle norme che seguono.

~~L'individuazione della zona e le norme ad essa riferite, si pongono l'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con quelle di complessiva della salvaguardia dell'ambiente con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, paesaggistici e di difesa del suolo, di tutela dai rumori e dalle immissioni inquinanti nell'aria e nelle acque, nel quadro di una scelta che riconosce valore primario al razionale utilizzo delle risorse. Tale P.R.P.C. ridefinirà la destinazione dell'area e costituirà in tal senso variante al P.R.G.C..~~

~~Le presenti norme riguardano in primo luogo le modalità di esercizio delle attività estrattive intese come modificazione dello stato fisico dei siti finalizzate ad estrarre, commercializzare e/o utilizzare economicamente come materiali di cava, le risorse naturali presenti e organizzano le modalità di recupero delle aree che saranno oggetto di escavazione. Infine, individuano alcune tipologie di riassetto finale per il riuso delle aree già recuperate.~~

ATTUAZIONE:

diretta per quanto attiene agli interventi in adempimento agli atti autorizzativi regionali;

indiretta per quanto attiene agli interventi di riassetto ambientale.

Eventuali ampliamenti della zona per nuove escavazioni dovranno essere attuati tramite P.R.P.C. preventivo comprendente anche l'ambito della cava dismessa i cui contenuti dovranno riguardare esclusivamente le misure e gli interventi di natura

ambientale da porre in essere successivamente al ripristino finale definendo la destinazione delle aree riqualificate ed eventualmente attrezzate in particolare per quanto attiene la loro fruibilità pubblica. Ad avvenuta sottoscrizione della convenzione per l'attuazione del P.R.P.C. suddetto potrà essere avviata l'attività estrattiva le cui modalità di esercizio e gestione saranno stabilite dalla regione in conformità alla vigente legislazione.

USI:

1. Attività di escavazione
2. Attrezzature ed opere necessarie e funzionali alla riqualificazione ambientale;
3. Magazzini e depositi al servizio dell'attività estrattiva.

~~INDICI E PARAMETRI~~

~~Nelle escavazioni e nelle altre operazioni connesse con la coltivazione di cava, le distanze minime da rispettare dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:~~

m.	5,00	dai confini di proprietà
M	10,00	dai confini stradali per le strade locali
M	20,00	dai confini stradali per le altre strade

~~Sono fatte salve le deroghe previste da norme di legge in vigore.~~

~~DESTINAZIONE FINALE DELLE AREE:~~

~~Successivamente alla dismissione, la zona dovrà essere riqualificata secondo le indicazioni delle presenti norme ed in quelle contenute nel progetto allegato alla convenzione da stipulare tra il Comune e la proprietà dell'area. Il recupero di tutto l'ambito di cava andrà effettuato tenendo conto del riassetto ambientale della cava esistente, delle parti già recuperate, nonché del ripristino ambientale della discarica di inerti.~~

~~La destinazione finale delle aree sarà la seguente:~~

~~bosco misto di latifoglie, con spazi a prato nelle zone di piano, ovvero secondo le indicazioni formulate dal Comune in sede di elaborazione del progetto di ripristino ambientale.~~

~~PRESCRIZIONI PER L'ATTUAZIONE~~

~~L'esercizio dell'attività estrattiva e di discarica è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione regionale ed alla stipula della convenzione di cui alla L.R. 35/86, nonché alla sottoscrizione della fideiussione di cui alla L.R. 10/94.~~

~~I progetti esecutivi relativi alla coltivazione della cava e di sistemazione ambientale saranno accompagnati da:~~

~~a) PROGETTO DI COLTIVAZIONE~~

- rilievo topografico puntuale;
- corografia, ubicazione della cava, suo inserimento nel quadro delle infrastrutture esistenti;
- planimetria con localizzazione delle aree operative in scala adeguata;
- elaborati grafici in scala adeguata:
 - 1) per la rappresentazione della morfologia attuale;
 - 2) per le diverse fasi di coltivazione;
 - 3) Per la regolazione delle acque superficiali nell'area di cava ed all'esterno;
 - 4) rete viaria esistente;
 - 5) progettazione d'interventi connessi con l'attività (esempio: strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi di stoccaggio, eccetera);
 - 6) computo metrico dei materiali scavabili

b) ~~PROGETTO DI RIASSETTO AMBIENTALE~~

- elaborati grafici della morfologia esistente;
- planimetrie e sezioni in scale adeguate;
- progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche;
- interventi di minimizzazione degli impatti (da polveri, da rumore, ecc.);
- relazione sui tempi e sui modi di attuazione degli interventi di recupero contestuali alla coltivazione;
- relazione sui costi per il recupero distinti in:
 - 1) movimenti di terra;
 - 2) piantagione dei vegetali;
 - 3) inerbimenti distinti per tipologia;
 - 4) elementi di riqualificazione naturalistica (es.: aree attrezzate, camminamenti, ecc.);
 - 5) capitolato d'appalto relativo alle opere di cui sopra;
- relazione sulla destinazione finale del sito;
- ogni altra documentazione, ritenuta opportuna dal Comune, che possa rendere più evidente l'intervento progettato.

~~Il terreno vegetale asportato dovrà essere conservato in cava o nelle immediate vicinanze.~~

~~Il sito destinato allo stoccaggio dovrà essere individuato negli elaborati progettuali. Tale materiale sarà riutilizzato per la copertura finale dell'area alla quota topografica prevista nel progetto. Anche il materiale di scarto di lavorazione sarà conservato in cava per essere utilizzato in fase di recupero.~~

~~Il limite della profondità delle escavazioni viene generalmente imposto dalla necessità di garantire un adeguato franco a difesa della falda freatica che non dovrà~~

~~essere inferiore a 2 m. rispetto alla quota di massima escursione della falda, mentre l'inclinazione della scarpata andrà impostata su 20°.~~

~~Al fine di un controllo immediato, la cava sarà dotata di una rete di punti quotati e fissati in modo inamovibile nel terreno.~~

~~Tali punti saranno collocati in posizioni tali da essere facilmente individuati sia sulla carta topografica della zona, che sul terreno.~~

~~Saranno inoltre da rispettare le seguenti prescrizioni rivolte alla tutela dell'ambiente:~~

- ~~• che venga effettuato, tramite i pozzi esistenti nella proprietà, uno studio annuale, con controllo almeno ogni quindici giorni, durante il periodo di coltivazione della cava, sull'andamento piezometrico della falda acquifera sottostante la cava in coltivazione da trasmettere all'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente;~~
- ~~• gli ambiti recuperati non potranno in alcun modo venire adibiti a colture agricole salva la possibilità di coltivazione a prato stabile;~~
- ~~• dovrà essere presentata domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto fisso di betonaggio (silos) e per la movimentazione degli inerti (emissioni diffuse) alla Regione Friuli - Venezia Giulia;~~
- ~~• dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi diffusione di polveri, aerosol, rumori molesti derivanti dalle specifiche lavorazioni di coltivazione della cava che potrebbero interessare le abitazioni limitrofe all'area di scavo e di movimentazione del materiale estratto;~~
- ~~• nella parte sud orientale della cava, dove la distanza tra il ciglio della cava e l'abitato di S. Antonio è di circa 90:100 m., andrà posta a dimora una barriera vegetale della profondità di almeno 15,0 m che contribuirà a separare le abitazioni dall'ambito estrattivo;~~
- ~~• l'accesso alla cava dovrà essere provvisto di un impianto per il lavaggio dei camion in uscita dalla stessa.~~

~~L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori collocati in posizione visibile e dovrà essere protetta con recinzione metallica di altezza non inferiore a m. 2.00.~~

~~Nell'eventualità che nel corso dei lavori di scavo venissero alla luce reperti particolari, la ditta esecutrice è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione al Comune, alla Sovrintendenza alle antichità nel caso di reperimento di cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, al Comune ed alle autorità militari nel caso di rinvenimenti di ordigni bellici o oggetti ritenuti tali.~~

~~I materiali idonei ad essere immessi in tutte le depressioni morfologiche sono i seguenti:~~

- ~~• Terreno vegetale o terreno agrario provenienti dall'asportazione del primo strato di colture agrarie della cava;~~

- ~~Scarti provenienti dall'attività estrattiva;~~
- ~~Limi derivanti dai procedimenti di lavaggio di materiali litoidi estratti dalla cava stessa.~~

ARTICOLO 44. bis - ZONA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER DISCARICA DI INERTI II CAT. TIPO A - D5

Corrisponde alle parti del territorio che, per il tipo di contesto ambientale in cui si trovano, hanno potenzialità di sfruttamento ai fini dello smaltimento dei rifiuti inerti.

Tale zona, perimetrata nelle tavole di piano, comprende un'area già destinata a discarica in base a regolare autorizzazione, per lo smaltimento dei rifiuti di inerti, di cui al punto 4.2.3.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1994, così come individuabili nel C.E.R. con la classificazione di cui al seguente elenco:

01-04-00	rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti fisici di minerali non metalliferi
01-04-02	sabbie e argilla di scarto
01-04-03	polveri e rifiuti polverosi
01-04-06	rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra (sfridi di marmo)
10-13-03	rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento (non contenenti amianto)
17-01-01	Cemento
17-01-02	Mattoni
17-01-03	mattonelle e ceramica
17-01-04	materiali da costruzione a base di gesso
17-02-02	Vetro
17-05-01	Terra e roccia
17-05-02	Terra di drenaggio
17-07-01	Rifiuti misti di costruzione e demolizione
18-01-04	Rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiedono particolari precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni (i soli gessi ortopedici).

L'esercizio dell'impianto nonché gli interventi di ripristino ambientale dovranno essere attuati nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al ~~decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 16.04.1998~~ all'atto autorizzativo nonché di tutte le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

ARTICOLO 45. ZONA H3 - ZONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ESISTENTI

Comprende quelle aree del territorio comunale sulle quali, alla data di adozione del P.R.G.C., risultano insediate attività commerciali al minuto e/o all'ingrosso.

ATTUAZIONE:

L'edificazione si attua per intervento diretto. Sono consentiti solamente gli ampliamenti degli edifici esistenti ovvero nuove unità edilizie purché funzionalmente connesse con attività commerciali in essere.

USI

Locali e magazzini per la vendita, depositi commerciali, uffici, attrezzature di servizio tecnico-produttivo entro limiti funzionali all'attività commerciale nonché servizi alla residenza.

Nel caso in cui non vi sia un'unità immobiliare residenziale, è ammessa la costruzione di un alloggio per il proprietario o il custode, della superficie utile massima di mq. 120 oltre a mq 36 per autorimessa o posti auto ed entro il limite della superficie coperta ammessa secondo l'indice di copertura massimo.

INDICI E PARAMETRI:

Rapporto di copertura	mq/mq	0,50
Altezza massima	m	7,50
Distanza dalle strade	Secondo quanto stabilito dall'art. 5.	
Distanza dai confini	m	5,00
Distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti	1/2 dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m 10,00	

PARCHEGGI:

Salvo casi di accertata impossibilità è prescritta la seguente dotazione minima complessiva di aree per parcheggi stanziali e di relazione da reperirsi in occasione di nuovi interventi, di interventi ampliamento o ristrutturazione:

Attività commerciali al minuto	
Per superfici di vendita superiori a 400 mq	200% della Sv complessiva degli edifici
Per superfici di vendita inferiori a 400 mq	100% della Sv complessiva degli edifici
Per esercizi con vaste superfici di esposizione	80% della Sv complessiva degli edifici
Attività commerciali all'ingrosso	
	40 % della superficie utile degli edifici

Il fondo dei posti macchina dovrà essere realizzato in modo da assicurare la permeabilità del terreno, convenientemente alberato con specie latifoglie decidue d'alto fusto scelte fra quelle indicate nell'elenco allegato alle presenti norme.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

~~L'Ambito commerciale delle cooperative in località Palse è soggetto a progetto planivolumetrico di cui all'art. 22 da assoggettare a P.R.P.C. preventivo.~~

~~In deroga a quanto stabilito dal presente articolo e al fine di riconoscere la particolare collocazione urbana delle cooperative, sono consentiti i seguenti indici e parametri:~~

Rapporto di copertura	Secondo quanto stabilito dal progetto planivolumetrico prescritto dall'art. 22
Altezza massima	m 8,00
Distanza dalle strade	Secondo quanto stabilito dal progetto planivolumetrico prescritto dall'art. 22
Distanza dai confini	Non prescritta
Distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti	m 10,00 ovvero pari all'altezza dell'edificio più alto

ARTICOLO 46. ZONA MISTA DI TRASFORMAZIONE DELLA S.S.13 - O

Questa zona, ubicata lungo la S.S. 13 "Pontebbana" e delimitata a Sud dalla linea ferroviaria Udine-Venezia, è destinata al consolidamento ed allo sviluppo di attività miste.

USI

È consentito l'insediamento, oltre alle usuali attività artigianali e produttive, commerciali al minuto e all'ingrosso, di servizio e terziarie, tutte quelle attività accessorie ed indotte di natura economica capaci di aumentarne la funzionalità e l'attrattività.

Obiettivo primario è quello di consentire la localizzazione, entro un tessuto vocato all'insediamento di molteplici e differenziate attività economiche e secondo un disegno organico, di tutte quelle attività di piccola e media dimensione, anche di diversa natura, che necessitano di forti interrelazioni anche in rapporto con il nucleo abitato.

Tale obiettivo dovrà integrarsi con la necessità di riorganizzazione dell'asse stradale costituito dalla S.S. 13 (che dovrà assumere in prospettiva un carattere di strada di collegamento urbano) mediante la concentrazione dei punti di conflitto e la realizzazione di una viabilità interna di servizio che costituisce elemento invariante per tale zona.

In particolare sono consentiti i seguenti usi come di seguito disciplinati per le loro particolari caratteristiche:

- a) Artigianato di servizio;
- b) insediamenti artigianali e/o industriali. Quelli che prevedono attività comprese tra quelle insalubri di 1^a e 2^a classe saranno ammessi solo previo nulla osta di cui all'art. 76.3 delle presenti norme su espresse parere favorevole della competente Azienda Sanitaria;
- c) commercio all'ingrosso;
- d) commercio al minuto conformemente a quanto previsto dal vigente piano di settore non soggetto alla preventiva formazione di una Zona HC; ³¹
- e) depositi;
- f) servizi e terziario avanzato;
- g) attività direzionali;
- h) attività ricettive;
- i) servizi pubblici e di uso pubblico;
- j) residenziale, nei limiti di volumetria fissati dal Piano.

³¹ Modifica introdotta in riferimento alla osservazione n. 128

Gli edifici residenziali preesistenti alla data di adozione delle presenti norme, per i quali sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, potranno essere ampliati per ragioni di risanamento igienico-sanitario ed adeguamento funzionale secondo uno standard di 100 mc/ab di volumetria lorda abitabile (Vla) in rapporto ai soggetti residenti alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia fatto salvo il rispetto degli indici e parametri previsti per la zona.

Nel caso in cui non vi sia un'unità immobiliare residenziale, è ammessa la costruzione di un alloggio per il proprietario o il custode, della superficie utile massima di mq. 120 oltre a mq 36 per autorimessa o posti auto ed entro il limite degli indici e parametri edilizi previsti per la zona.

ATTUAZIONE:

La zona O costituisce un ambito che il piano regolatore generale comunale destina a trasformazione, sia per ragioni di risanamento igienico-edilizio, sia per determinarne una diversa destinazione d'uso.

Viene perimetrato un ambito unitario comprensivo di tutte le zone miste di trasformazione della S.S. 13 - O da sottoporre ad un P.R.P.C. Tale ambito è delimitato a sud dal tracciato della ferrovia, ad ovest dalla bretella autostradale, ad est dal confine comunale, a nord dalla zona omogenea O e dalle aree pertinenti e funzionali alla razionalizzazione e completamento della viabilità. Su tale ambito l'attuazione degli interventi rimane subordinata all'esecutività del piano particolareggiato, salvo la realizzazione delle opere previste sia dagli strumenti urbanistici attuativi già convenzionati sia dalle norme di attuazione delle zone residenziali. In assenza di tale piano particolareggiato, che dovrà comunque essere finalizzato all'obiettivo di conservare, riqualificare e valorizzare la funzionalità della strada statale n. 13, non è ammessa l'apertura di nuovi accessi.

Oltre agli elementi costitutivi di un P.R.P.C. dovrà essere predisposta idonea documentazione a dimostrazione del rispetto dell'elemento invariante costituito dalla rete stradale di servizio alla zona O riportata nelle tavole della zonizzazione.

Nelle more di approvazione del P.R.P.C. di cui sopra sono ammessi:

- varianti di adeguamento alle prescrizioni ed indicazioni del presente articolo agli strumenti urbanistici attuativi già convenzionati; in tali casi è ammesso derogare esclusivamente alla quantità minima di aree a verde piantato come di seguito prescritta;
- per il patrimonio edilizio esistente alla data di adozione delle presenti norme esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con esclusione di qualsiasi ampliamento che non si renda necessario per l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e che non rientri nel caso di sopraelevazione di cui al punto successivo.
- Sopraelevazione di edifici esistenti destinati ad attività produttiva, esclusivamente per le attività in essere alla data di adozione delle presenti norme e per rispondere ad esigenze inderogabili e contingenti legate all'organizzazione e al disegno del layout aziendale.

- interventi per la realizzazione di aree di parcheggio pertinenziali ad attività esistenti, anche coperti purché mediante strutture leggere e completamente aperte.

Sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento di piccoli fabbricati quali chioschi ed edicole destinati allo svolgimento di attività commerciali purché siano contenuti entro una superficie coperta complessiva di 30 mq. e purché le attività siano operanti da almeno cinque anni dalla data di adozione delle presenti norme. In tali casi è comunque fatto salvo il parere favorevole dell'Ente proprietario della strada per i fabbricati prospicienti la pubblica via.

Sia per gli interventi diretti che per quelli subordinati a PRPC si devono rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. **accessi:** la formazione di accessi dalla strada o la ristrutturazione ed ampliamento degli esistenti, dovrà tenere conto delle prescrizioni del progetto dell'Area di Progetto della Pontebbana o qualora questo non fosse stato già predisposto, degli schemi relativi che allegati alle N.T.A. ne formano parte integrante, curando in particolare:
la riduzione dei punti di conflitto con l'accorpamento degli accessi o la previsione di un unico accesso per gli insediamenti soggetti a PRPC, servito da una viabilità interna di raccolta.
2. **attenuazione dell'impatto ambientale:** per attenuare l'impatto ambientale, si prevedono due ordini di provvedimenti;
il primo per gli effetti dovuti dalla viabilità stradale e ferroviaria sugli insediamenti, per il quale si dovranno prevedere idonee barriere anti rumore e, contro le polveri e componenti dei prodotti gassosi prodotti dal traffico; tali barriere, poste lungo i lati esposti, dovranno preferibilmente essere di tipo verde con siepi ed alberature di adeguato spessore, minimo quattro metri;
il secondo per l'impatto dovuto agli insediamenti che in funzione delle attività dovranno prevedere in sede di progetto idonei impianti per il trattamento degli effluenti liquidi, solidi, gassosi; inoltre, si dovranno sempre realizzare gli spazi di sosta delle autovetture con materiale drenante, meglio se inverdito, mentre le acque meteoriche provenienti dagli spazi di manovra e dalla viabilità interna dovranno essere trattate in idonei impianti disoleatori.

La zona omogenea O è AREA DI TRASFORMAZIONE ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 art 17 c. 59..

INDICI E PARAMETRI

Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq.	2,50
Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq.	3,00
Rapporto di copertura	mq/mq.	0,50
Altezza massima degli edifici	m.	12,00

Distanza dalla strada statale 13	m. 20,00 Il P.R.P.C. o i comparti edificatori dallo stesso previsti potranno prevedere distanze minori, comunque non inferiori a m. 10,00, ove le preesistenze o le profondità dei lotti edificatori costituiscano pregiudizio per gli interventi previsti. Nell'attuazione diretta il limite di m. 20,00 è comunque prescrittivo.
Distanza dalla viabilità interna di distribuzione	m. 10,00
Distanza dai confini di proprietà	m 5,00
Distanza fra pareti finestrate	Non inferiore all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m. 10,00.
Aree a verde piantato	Non inferiori al 15% dell'area scoperta

PARCHEGGI:

È prescritta la seguente dotazione minima complessiva di aree per parcheggi stanziali e di relazione da reperirsi in occasione di nuovi interventi, di interventi ampliamento o ristrutturazione, salvo casi di accertata impossibilità per gli edifici esistenti:

Attività artigianali e industriali	
Parcheggi stanziali sostitutive di quelli prescritti dalla L. 122/89	1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di 1 posto macchina
Parcheggi di relazione	10% della Su degli edifici
Attività commerciali al minuto	
Per superfici di vendita superiori a 400 mq	200% della Sv complessiva degli edifici
Per superfici di vendita inferiori a 400 mq	100% della Sv complessiva degli edifici
Per esercizi con vaste superfici di esposizione	80% della Sv complessiva degli edifici
Attività commerciali all'ingrosso	
	40 % della superficie utile degli edifici

ARTICOLO 46bis ZONA MISTA DI SERVIZIO O.1

È una zona mista di servizio alla zona industriale D1 di Talponedo-Pieve. Il progetto dovrà prevedere l'insediamento di attività funzionali alla zona industriale e di servizio, anche indiretto, alla stessa escludendo ogni funzione non avente attinenza con le attività della zona.

ATTUAZIONE:

diretta previa approvazione da parte della Giunta Comunale di un progetto planivolumetrico di riferimento.

USI:

1. artigianale di servizio
2. alberghiera e ricettivo-complementare
3. direzionale
4. commerciale al minuto (max 1000 mq di sup. vendita complessiva con unità immobiliari non superiori a 300 mq di sup. di vendita)
5. pubblici esercizi
6. servizi e attrezzature di interesse collettivo

INDICI E PARAMETRI

1. <u>Rapporto di copertura</u>	<u>mq/mq</u>	<u>0,40</u>
2. <u>indice di fabbricabilità fondiaria</u>	<u>mc/mq</u>	<u>1,5</u>
3. <u>Distanza dalle strade</u>	<u>m.</u>	<u>10,00</u>
4. <u>Distanza tra edifici (minima)</u>	<u>m</u>	<u>10,00</u>
5. <u>Distanza dai confini (minima)</u>	<u>m</u>	<u>6,00</u>
6. <u>Altezza (massima)</u>	<u>m</u>	<u>10,00</u>

Gli spazi scoperti dovranno essere idoneamente sistemati prevedendo aree verdi e piantumazioni in particolare sul fronte strada, con lo scopo di rendere percettivamente più gradevole l'intervento complessivo.

Il progetto dovrà altresì prevedere un'adeguata e agevole accessibilità dalla strada pubblica ai parcheggi di relazione previsti

PARCHEGGI:

È prescritta la seguente dotazione minima complessiva di aree per parcheggi stanziali e di relazione da reperirsi in occasione di nuovi interventi, di interventi ampliamento o ristrutturazione, salvo casi di accertata impossibilità per gli edifici esistenti:

<u>Attività commerciali al minuto</u>	
<u>Per superfici di vendita inferiori a 400 mq</u>	<u>100% della Sv complessiva degli edifici</u>
<u>Pubblici esercizi</u>	<u>100% della Sup. di somministrazione</u>

<u>Attività direzionali, alberghiero ricettiva e artigianale di servizio</u>	
<u>Parcheeggi stanziali sostitutivi di quelli prescritti dalla L. 122/89</u> <u>Parcheeggi di relazione</u>	<u>1 posto macchina ogni 2 addetti</u> <u>80% della superficie utile degli edifici</u>
<u>Servizi ed attrezzature di interesse collettivo</u>	<u>Secondo quanto stabilito dall'art. 56.</u>

OPERATORI DI INTERVENTO:
pubblici e privati.

CAPO 7° ZONE PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA

ARTICOLO 47. ZONE AGRICOLE E FORESTALI E

Sono costituite dalle parti di territorio caratterizzate dal prevalere delle aree agricole. Il P.R.G.C. prevede la conservazione e la valorizzazione di tali aree, in base alle loro peculiarità produttive, paesaggistiche e ambientali.

Il territorio comunale con caratteristiche agricolo-forestali è ripartito in tre sottozone in cui preminenti sono le funzioni produttive agricole e la salvaguardia del patrimonio ambientale.

Le sottozone agricole sono classificate come segue:

- zona E4 corrispondente alle zone agricole e forestali E di valore paesaggistico-ambientale
- zona E5 corrispondente alle zone agricole e forestali E di preminente interesse agricolo
- zona E6 corrispondente alle zone agricole e forestali E di interesse agricolo

ATTUAZIONE:

diretta, salvo prescrizioni diverse per singole destinazioni d'uso.

In zona agricola è consentito l'impianto e lo sviluppo delle aziende agricole e delle attività collaterali. Sono ammessi, salvo le eventuali specificazioni ed i divieti stabiliti per le sottozone, esclusivamente interventi riguardanti:

1. Nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale professionale; ~~lo stesso dovrà essere iscritto all'Albo Professionale degli imprenditori agricoli secondo la vigente legislazione.~~
Per le residenze agricole in zona agricola, in particolare, è ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari. Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d'uso in residenza agricola.
~~Le cooperative agricole, costituite ai sensi della vigente legislazione sulla cooperazione, nonché le società legalmente costituite per la conduzione di aziende agricole, sempreché i soci ritraggano dall'attività aziendale almeno il 50 per cento del proprio reddito, sono equiparate all'imprenditore agricolo a titolo principale ai fini dell'edificazione di abitazione per il custode aziendale nonché degli edifici di cui ai successivi punti 4, 5 e 6.~~
2. ~~Interventi edilizi per gli edifici ad uso residenziale esistenti alla data di adozione delle presenti norme, purché gli stessi siano compresi tra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia. Ristrutturazione ed ampliamento di nuclei edifici residenziali esistenti in deroga al requisito di cui al punto 1. e agli indici edilizi per risanamento igienico-sanitario ed adeguamento o recupero funzionale entro un massimo, per ogni edificio esistente alla data di adozione delle presenti~~

norme, di 700 450 mc di volumetria lorda abitabile, comprensiva dell'esistente, ivi compresa la possibilità di realizzare unità alloggiative aggiuntive per soddisfare le esigenze abitative di soggetti discendenti dal nucleo familiare residente alla data di presentazione della richiesta di concessione edilizia; in tale ultimo caso dovrà essere istituito sulle unità immobiliari residenziali aggiuntive vincolo decennale, da trascrivere nei registri immobiliari, concernente il divieto di alienazione nonché di cessione a terzi di diritti reali di godimento su di esse.

gli edifici esistenti di volumetria lorda abitabile superiore ai 700 mc potranno subire esclusivamente modesti ampliamenti legati a esigenze di adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico ovvero a esigenze di adeguamento alla normativa sismica.

In tali casi è comunque escluso ogni intervento di ristrutturazione ricadente nella fattispecie di cui al comma 2 art. 65 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei fondi agricoli nei quali, alla data di adozione della variante n. 14 al P.R.G.C., risultava esistente e regolarmente autorizzato un edificio con destinazione d'uso residenziale che risulti stabilmente abitato alla data di istanza di concessione edilizia da almeno ~~3~~ ³² 5 anni da soggetto anche privo del requisito di imprenditore agricolo ~~a titolo~~ ³³ professionale e dalla sua famiglia, è consentita la ristrutturazione senza aumento delle unità immobiliari ed ~~altresì~~ ³⁴, per ~~una sola volta~~ non più di due volte ³⁵, la realizzazione di nuove unità alloggiative, tramite ristrutturazione ovvero in ampliamento o con nuova costruzione funzionalmente connessa alla precedente per una nuova volumetria massima di mc. ~~550~~ ³⁵ 500, purché:

- a. i beneficiari dei nuovi alloggi siano parenti di primo e secondo grado ~~in linea retta~~ ³⁶ di uno o più componenti il nucleo familiare residente e sussistano comprovate esigenze abitative di tali soggetti ed altresì l'edificio residenziale esistente sia di proprietà di uno o più componenti il nucleo familiare residente; ove si usufruisca della deroga per più di una volta almeno una deve essere a beneficio di un parente di primo grado ³⁷;
- b. non siano altrimenti soddisfacibili le esigenze abitative dei soggetti beneficiari mediante recupero di annessi rustici e altri fabbricati di origine rurale limitrofi all'abitazione esistente e di proprietà di uno o più componenti il nucleo familiare residente; tali interventi dovranno avere carattere prioritario rispetto a qualsiasi altra soluzione e dovranno perseguire, per quanto possibile, il mantenimento dei caratteri architettonici e la tipologia rurale d'impianto dei fabbricati esistenti; ove il recupero di tali annessi o fabbricati rurali non risulti possibile per ragioni di convenienza tecnico-economica la realizzazione di nuovi alloggi potrà avvenire solo con contestuale demolizione di tali edifici non recuperabili;

³² Modifica introdotta in riferimento a specifica disposizione dell'amministrazione e all'osservazione 114/145

³³ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 128

³⁴ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 128

³⁵ Modifica introdotta in riferimento a specifica disposizione dell'amministrazione e all'osservazione 114/145

³⁶ Modifica introdotta in riferimento a specifica disposizione dell'amministrazione e all'osservazione 114/145

³⁷ Modifica introdotta in riferimento a specifica disposizione dell'amministrazione e all'osservazione 114/145

- c. i soggetti beneficiari dei nuovi alloggi e i loro familiari residenti nell'edificio esistente non siano già proprietari a qualsiasi titolo di altra abitazione ubicata nel territorio comunale o nei comuni limitrofi adeguata alle necessità del nucleo familiare del soggetto beneficiario e non siano altresì proprietari di terreno edificabile ubicato nel territorio comunale o nei comuni limitrofi;
- e. i nuovi alloggi, ove costituenti edifici autonomi, siano edificati in prossimità dell'edificio esistente e comunque ad una distanza non superiore a 100 m misurata tra gli spigoli più vicini;
- f. sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari concernente il divieto di variazione della destinazione d'uso, di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, di comodato e di locazione dell'edificio esistente e dei nuovi alloggi a società o enti di qualsiasi genere o a persone fisiche.

~~È comunque consentita la donazione dei nuovi alloggi ai soggetti beneficiari a norma della precedente lettera a)~~ ³⁸

Ai fini di cui alla precedente lettera c) è comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di quattro vani catastali ovvero composto da un numero di vani catastali pari o inferiore al numero maggiorato di tre dei componenti il nucleo familiare che lo deve utilizzare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente, il beneficiario o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio. Si prescinde dalle suddette condizioni per i richiedenti proprietari di alloggio di cui viene disposto l'esproprio per pubblica utilità, purché le procedure espropriative risultino già attivate al momento dell'istanza di concessione.

Gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente punto, in nessun caso potranno beneficiare di ulteriori deroghe previste dalle presenti norme.

- 3. ~~Edifici relativi alle strutture produttive aziendali, quali stalle, magazzini, ricoveri per macchine agricole ed altre costruzioni analoghe, per servizi di carattere generale, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva delle aziende agricole. Le strutture produttive aziendali sono costituite dai fabbricati rustici necessari all'azienda e funzionali all'attività agricola, quali:~~
 - magazzini da adibire a deposito di mangimi, concimi, foraggi, ecc., nonché edifici per la prima trasformazione dei prodotti agricoli aziendali (cantine, ecc.);
 - depositi di attrezzi agricoli;
 - impianti per la produzione di energia elettrica e/o di calore da fonti rinnovabili.
- 4. Edifici a libera localizzazione con destinazione d'uso artigianale complementare all'attività agricola adibiti alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e/o destinati all'attività di assistenza e manutenzione delle

³⁸ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 114/145

macchine agricole nonché con destinazione d'uso commerciale complementare all'attività agricola destinate alla diretta commercializzazione dei prodotti agricoli.

5. Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale, avuto riguardo delle norme in vigore in materia di inquinamento delle acque, ~~come previsto dalla normativa della Legge 10.05.1976 n. 319~~ a seguito approvazione di progetto generale convenzionato da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale e comunque subordinati alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque o all'adozione di particolari tecniche, anche di tipo agronomico, atte a garantire i limiti di accettabilità delle acque di scarico in osservanza a quanto stabilito dall'ufficio Sanitario e dal Regolamento Comunale d'Igiene. Per quanto riguarda le distanze dai confini di proprietà e dal ciglio della strada, verranno stabilite in sede di rilascio dell'autorizzazione comunale in rapporto alle dimensioni dell'impianto ed al tipo di attività. Il rapporto di copertura massimo è di 400 mq/ha con altezza massima delle fronti di m 6,00. Le superfici libere dovranno essere opportunamente sistemate con piantagione arborea. Sono allevamenti di tipo industriale i complessi produttivi aziendali aventi una dotazione minima di terreno agricolo di un ettaro per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame allevato.

Ai fini dell'ammissibilità dell'insediamento di tali allevamenti dovrà essere dimostrato che il terreno apprezzato ai fini della classificazione degli stessi come industriali ricada per almeno il 60% nel Comune di Porcia potendo il rimanente ricadere anche in Comune diverso purché le aree considerate siano funzionalmente contigue tra loro.

Dovranno essere osservate le seguenti distanze minime dai centri abitati, dalle zone residenziali e di uso pubblico:

Allevamenti bovini ed equini	200 m
Allevamenti suini	1500 m
Allevamenti avicunicoli	500 m

e le seguenti distanze minime dagli edifici residenziali singoli, ad esclusione delle residenze aziendali per le quali la distanza minima dagli allevamenti industriali è stabilita in m 30,00:

Allevamenti bovini ed equini	100 m
Allevamenti suini	1000 m
Allevamenti avicunicoli	200 m

Potranno essere prescritte distanze maggiori in relazione a situazioni particolari di esposizione ai venti o a particolari produzioni di esalazioni odorogene.

6. Realizzazione di recinzioni
7. Sistemazione, ripristino e nuova realizzazione di strade rurali ed extraurbane di interesse locale.
8. Ripristino delle aree degradate o alterate da interventi antropici.

9. Realizzazione di interventi e opere di difesa, attiva e passiva, finalizzate alla stabilità e sicurezza dei versanti e dei corsi d'acqua.
10. Realizzazione di maneggi, da parte di associazioni sportive riconosciute, nonché delle strutture accessorie e funzionali all'attività sportiva quali manufatti per la stabulazione dei cavalli, sellerie, piccoli ristori, ecc. nel rispetto dei parametri edilizi previsti per le strutture aziendali.³⁹

Per l'accertamento dei requisiti previsti al 1° comma del presente articolo, il Sindaco si avvale dei competenti organi regionali dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Pordenone.

~~Per tutelare i sistemi naturaliformi, il sistema agricolo e le connessioni naturali tra sistemi, nelle zone agricole E4 ed E5, come disposto dall'art. 6 della L.R. 8 giugno 1993 n° 35, tutte le formazioni arboree e/o arbustive di origine naturale, interessanti una superficie superiore ai 600 mq, sono soggette al Regolamento unico per l'intero territorio regionale, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale n° 0174/Pres. dell'11 aprile 1989 (allegato A alle presenti norme).~~

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Gli interventi edilizi, in particolare quelli di ristrutturazione, ampliamento e nuova realizzazione, devono essere improntati, pur nel rispetto della concezione individuale del progettista, ai criteri della coerenza architettonica, della semplicità volumetrica, della essenzialità formale, dell'integrazione nel contesto insediativo e ambientale, con l'utilizzazione, per quanto possibile, di tipi, forme e materiali costruttivi connessi con la tradizione locale.

La realizzazione di recinzioni deve essere improntata al criterio della massima semplicità e uniformità e deve essere compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale. ~~Sono consentite di norma recinzioni di altezza massima di 1,5 m, con siepi arbustive, staccionate in legno, muretti intonacati o in pietrame a vista, reti o elementi metallici mascherati da siepi arbustive o specie rampicanti.~~

Sono consentite recinzioni metalliche a maglia o griglia, staccionate in legno o delimitazioni in siepi arbustive di altezza massima di mt. 1.50. Solo in diretta prossimità di edifici residenziali e a destinazione produttiva sono ammesse recinzioni supportate da uno zoccolo murario di altezza non superiore a cm. 50.

Recinzioni di tipologia diversa sono ammesse solo per comprovate ragioni di natura tecnica, ambientale e/o di sicurezza. Non sono comunque ammesse recinzioni prefabbricate in cls.⁴⁰

Gli interventi relativi alla viabilità agroforestale devono tendere a minimizzare l'impatto paesaggistico delle opere, mediante l'utilizzazione di materiali naturali (pietrame, legno), l'inerbimento delle scarpate, ecc.

³⁹ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 79.

⁴⁰ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 128.

ARTICOLO 48. ZONE DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO - E4

È costituita dai terreni nell'ambito dei quali l'attività agricola deve essere praticata nel rispetto delle caratteristiche ambientali presenti.

All'interno di questa zona omogenea va rispettata una fascia da ambo i lati dei fossi esistenti pari almeno alla rispettiva larghezza e in ogni caso non inferiore a ml. 3,00. Lungo i corsi d'acqua vanno rispettate le prescrizioni di cui al successivo art. 68.. Sono fatti salvi maggiori rispetti previsti da altri regolamenti o normative, al fine di mantenere ed eventualmente rigenerare le caratteristiche ambientali precedenti

ATTUAZIONE:

~~diretta.~~

USI:

Per questa zona, è consentito l'uso agricolo del suolo, ma sono vietati tutti gli interventi che possono turbare l'equilibrio idrogeologico e forestale, come pure tutte le modificazioni delle destinazioni d'uso del suolo con particolare riguardo alle trasformazioni di aree naturali boscate e/o a prateria in aree produttive agricole.

~~Per la definizione di area boscata si veda l'allegato A alle presenti norme.~~

In tali aree gli eventuali interventi infrastrutturali sono consentiti esclusivamente ~~qualora siano volti alla salvaguardia~~ nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico e ambientale.

Per questo ambito territoriale al fine di conservare le caratteristiche ambientali presenti è inoltre, vietato:

- ~~1. aprire strade o piste praticabili con mezzi meccanici ove non previste nelle tavole grafiche di Piano;~~
2. mettere a coltura e comunque eliminare le strade interpoderali esistenti;
3. pavimentare con fondo artificiale strade vicinali o interpoderali esistenti;
4. realizzare opere che alterino il regime delle acque, colmare e/o sopprimere canali irrigui e fossati; è ammesso tuttavia modificare e riordinare il reticolo di drenaggio delle acque purché il nuovo assetto non determini scompensi nei capofossi;
5. lo sbancamento e/o riporto di terreno se non nei casi di riordino o modifica del reticolo di drenaggio di cui al precedente punto;
6. l'alterazione e l'abbattimento dei connotati floristici, nonché degli alberi ad alto fusto e l'indebolimento delle rispettive capacità vegetative, compresa l'estirpazione o il taglio delle ceppaie esistenti se non per necessità di sostituzione per motivi fitosanitari ad eccezione degli impianti di arboricoltura a rapido accrescimento presenti;
7. l'impianto di nuovi pioppeti e qualsiasi altra nuova coltura estensiva, qualora rientri in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al Titolo II del D.Lgs 490/99, se non previo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata;
8. la costruzione di nuovi edifici.

9. tutti gli interventi in grado di limitare l'uso collettivo dei beni naturali come la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua se non con siepi verdi e simili;
10. discariche di rifiuti solidi, urbani e industriali, compresi i solventi tossici che provochino alterazioni delle acque;
11. lo scavo di vasche, canali, ed ogni modificazione ambientale ed idraulica della zona, comprese le alterazioni morfologiche dei corsi d'acqua presenti;
12. l'autorizzazione di opere connesse con l'apertura di nuove cave.
13. la realizzazione di allevamenti zootecnici di tipo industriale.

In questa sottozona è comunque consentito:

1. Il rimboschimento nelle forme più idonee per assicurare la salvaguardia idrogeologica e la valorizzazione del paesaggio esistente.
2. Ampliamento di edifici e strutture produttive aziendali per gli imprenditori agricoli a titolo principale nel rispetto dell'indice massimo di copertura di 200 mq/ha.
3. la ceduzione secondo gli usi locali.
4. il mantenimento degli impianti di arboricoltura a rapido accrescimento esistenti.
5. il mantenimento dell'attività agricola esistente nell'assoluto rispetto dell'ambiente circostante.
6. l'attività culturale, ricreativa e turistica di scala comunale;
7. la costruzione di manufatti di cui all'art. 49. punto 5 previo parere della Commissione Edilizia Integrata ove non sussista l'obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica.
8. la ristrutturazione di edifici per attività agrituristiche nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente legislazione regionale in materia di agriturismo.
9. la ristrutturazione con eventuale adeguamento igienico sanitario degli edifici residenziali esistenti, purchè abitati alla data di adozione della variante n. 14 al P.R.G.C., con possibilità di realizzare giardini o parchi privati sulla pertinenza scoperta.⁴¹

Gli interventi di cui ai punti 1, 2, 4 e 3, 5 e 6 dell'art. 47. non sono consentiti. Gli interventi di cui al punto 3 4 dell'art. 47. potranno essere realizzati solo in ampliamento a edifici esistenti e nel rispetto dell'ambiente circostante.

~~Le aree ricadenti entro la zona omogenea E.4, purché facenti parte di aziende agricole, sono da ritenersi affette dagli indici e parametri edilizi previsti per la zona omogenea E.5.~~

INDICI E PARAMETRI:

Per le sue caratteristiche agricole, alla zona è attribuita una "edificabilità teorica" rurale pari a quella della zona omogenea E.5, sia per la residenza che per le strutture produttive aziendali, che può essere utilizzata, secondo il criterio della "contiguità"

⁴¹ Modifiche introdotte in relazione all'osservazione n. 104

funzionale” in altre aree della medesima azienda site in zone agricole, per i tipi di attività nelle medesime consentiti.

ARTICOLO 49. ZONE DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO - E5

Tale ambito è caratterizzato dall'uso del territorio prevalentemente per l'agricoltura e le attività connesse. É rilevabile una struttura patrimoniale di tipo estensivo: la presenza edificatoria è sostanzialmente a carattere rurale, abitativa e di servizio.

USI:

Pur riconoscendo che in tali ambiti va agevolato lo sviluppo dell'agricoltura mediante l'inserimento di nuove tecnologie e di nuove tecniche colturali, i nuovi interventi e quelli interessanti le preesistenze infrastrutturali debbono essere comunque realizzati in modo tale da non comportare alterazioni delle caratteristiche ambientali che risultino incompatibili rispetto all'obiettivo della salvaguardia del sistema acquatico e floro-faunistico.

Sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 47. che, di norma, dovranno essere localizzati preferenzialmente verso le zone meno qualificate sotto il profilo paesaggistico.

É inoltre consentito, previa autorizzazione Comunale:

1. nell'ambito dell'attività agricola esistente, lo scavo di nuovi fossi, la chiusura degli stessi, interventi di riordino fondiario o di bonifica idraulica purché modesti e che mantengano complessivamente inalterate le caratteristiche ambientali, morfologiche ed idrauliche della sottozona senza determinare scompensi nei capofossi;
2. il taglio degli alberi ad alto fusto a condizione che siano successivamente ripiantati ai lati degli appezzamenti ovvero lungo i fossi e le capezzagne. Qualora interventi di accorpamento fondiario, di irrigazione e infrastrutturazione e di livellamento dei terreni comportino l'estirpo di nuclei o filari, se ne prescrive la ricostituzione, in loco o in aree attigue, al fine di ricomporre una trama degli elementi arborei ed arbustivi compatibile con le esigenze della meccanizzazione agricola.
- ~~3. l'ampliamento, la ristrutturazione e il risanamento conservativo per ricavare nuovi alloggi, purché sussista la connessione funzionale con la conduzione del fondo agricolo, nel rispetto dei c. 4 e 4 bis art. 41 L.R. n. 52/91;~~
4. la nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici per attività agrituristiche nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente legislazione regionale in materia di agriturismo.
5. La costruzione di edifici destinati a ricovero attrezzi anche a soggetti non imprenditori agricoli a titolo principale, della superficie coperta massima di mq 10, concedibili a proprietari di fondi agricoli di superficie ≤ 1000 mq, e di mq. 20 concedibili a proprietari di fondi agricoli di superficie > 1000 mq; tali edifici saranno obbligatoriamente realizzati con struttura in legno e dovranno

idoneamente inserirsi nel contesto rurale eventualmente prevedendo alberature di mascheratura.

Per questo ambito territoriale ogni intervento di riordino fondiario o di bonifica idraulica di dimensioni superiori ai 5 ha deve essere corredato da uno studio ambientale, morfologico ed idraulico dell'area rispetto all'intorno dal quale dovrà emergere l'effetto migliorativo dell'intervento con particolare riguardo alla regimazione idraulica.

INDICI E PARAMETRI:

indice di fabbricabilità fondiaria per fabbricati residenziali	mc/mq	0,03
indice di fabbricabilità fondiaria per fabbricati residenziali nel caso di aziende la cui attività preminente è la produzione di colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche	mc/mq	0,07
rapporto di copertura per fabbricati agricoli riferito alla superficie aziendale complessiva	mq/ha	250
Altezza massima degli edifici residenziali	m	7,50
Altezza massima degli edifici non residenziali	m	10,00.
Distanza tra fabbricati residenziali	m	10,00
Distanza tra fabbricati residenziali e fabbricati agricoli:		
• dagli allevamenti zootecnici non industriali e dalle concimaie	m	25,00
• dagli altri ricoveri per piccoli allevamenti zootecnici, magazzini e dai depositi attrezzi agricoli	m	5,00.
Distanza dai confini di proprietà:		
• per i nuovi edifici residenziali	m	10,00
• per i nuovi edifici agricoli	m	5,00
• da nuovi allevamenti zootecnici non industriali e dalle concimaie	m	25,00
Distanza minima dal confine stradale per i nuovi edifici	m	20,00 ove non diversamente stabilito dal successivo art. 64.

La costruzione di serre per la produzioni agricole specializzate non è soggetta a limiti sui parametri edilizi, ma dovrà osservare una distanza di m 5.00 dai confini di proprietà e di m 10,00 dal confine stradale.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

In riconoscimento di pregressi diritti acquisiti, in deroga a quanto generalmente previsto per la zona, a Rondover, in via Vallunga, nei mappali n. 310, 311, 312 e 319 del foglio n. 30 è consentita la costruzione di ~~un nuovo edificio residenziale~~ uno o più edifici residenziali della volumetria massima complessiva di 600 mc funzionalmente ~~non collegate~~ collegati alla conduzione di un fondo.⁴²

⁴² Modifica apportata in riferimento all'osservazione n. 5

ARTICOLO 50. ZONE DI INTERESSE AGRICOLO - E6

L'ambito si localizza tra le frange urbane del Comune a ridosso della viabilità primaria ed all'estremo nord del territorio comunale ed è caratterizzato da una presenza infrastrutturale di tipo agricolo che, negli ultimi anni, ha subito interventi di progressiva urbanizzazione che ha provocato anche il fenomeno dell'eccessivo frazionamento della proprietà ed un notevole regresso produttivo.

~~Al fine di non precludere, in prospettiva, per questo ambito il miglioramento fondiario di cui è deficitario, mediante l'attuazione di idonei Piani di Zona redatti da Enti di settore, Associazioni private, Consorzi di Bonifica operanti sul territorio, l'ambito d'interesse agricolo E.6 è stato suddiviso in due sottozone omogenee denominate E.6.1 ed E.6.2.~~

SOTTOZONA E.6.1

~~È costituita dai territori che saranno privilegiati nelle opere di sistemazione agraria per i quali si propone la salvaguardia rispetto gli altri usi del territorio.~~

USI:

~~In questa sottozona sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi sotto specificati che dovranno preferibilmente essere ubicati in modo da arrecare il minimo di compromissione e di alterazione del suolo:~~

~~tutti gli interventi previsti per la Zona E.5 ad esclusione degli interventi di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 47., dando preferenza agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.~~

INDICI E PARAMETRI

indice di fabbricabilità fondiaria per fabbricati residenziali	mc/mq	0,01
Indice di fabbricabilità fondiaria per fabbricati residenziali in caso di aziende la cui attività preminente è la produzione di colture specializzate viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche	mc/mq	0,05
rapporto di copertura per fabbricati agricoli riferito alla superficie aziendale complessiva	mq/ha	250
altezza massima degli edifici residenziali	m	7,50
altezza massima degli edifici non residenziali	m	10,00
distanza fra fabbricati residenziali e fabbricati agricoli:		
▪ dagli allevamenti zootecnici non industriali e concimaie	m	25,00
▪ dagli altri ricoveri per piccoli allevamenti zootecnici, magazzini e depositi attrezzi agricoli	m	5,00
distanza dai confini di proprietà:		
▪ per i nuovi edifici residenziali	m	10,00
▪ per i nuovi edifici agricoli	m	5,00
▪ da nuovi allevamenti zootecnici non industriali e dalle concimaie	m	25,00
Distanza minima dal confine stradale per i nuovi edifici	m	20,00
		eve non diversamente stabilito dal successivo art. 64.

La costruzione di serre per le produzioni agricole specializzate non è soggetta a limiti sui parametri edilizi, ma dovrà osservare una distanza di m. 5,00 dai confini di proprietà e di m. 10,00 dal confine stradale.

SOTTOZONA E.6.2

È costituita dai territori appartenenti alla Zona E.6 esclusi dai miglioramenti fondiari di rilevanti dimensioni.

USI:

È consentita la realizzazione di tutti gli interventi previsti per la sottozona E.5, dando la preferenza agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Sono consentiti interventi di ampliamento e l'esercizio delle attività di estrazione e coltivazione dei materiali di cava in conformità alla legislazione Regionale vigente in materia previa variante urbanistica per l'individuazione dell'ambito di ampliamento quale zona D4.

È, inoltre, consentita la realizzazione di depositi di materiali inerti, come meglio specificato nelle seguenti prescrizioni particolari.

INDICI E PARAMETRI:

indice di fabbricabilità fondiaria per fabbricati residenziali	mc/mq	0,03
indice di fabbricabilità fondiaria per fabbricati residenziali nel caso di aziende la cui attività preminente è la produzione di colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche	mc/mq	0,07
rapporto di copertura per fabbricati agricoli riferito alla superficie aziendale complessiva:	mq/ha	300
altezza massima degli edifici residenziali	m	7,50
altezza massima degli edifici non residenziali	m	10,00
distanza tra fabbricati residenziali	m	10,00
distanza tra fabbricati residenziali e fabbricati agricoli:		
• per i nuovi edifici situati su lotti di proprietà diverse	m	10,00
• per i nuovi edifici situati sul medesimo lotto o su lotti della stessa proprietà	m	5,00
distanza tra fabbricati residenziali e fabbricati agricoli:		
• per i nuovi edifici residenziali	m	10,00
• per i nuovi edifici agricoli	m	5,00
dagli altri ricoveri per piccoli allevamenti zootecnici non industriali e dalle concimaie	m	25,00
<u>distanza dai confini di proprietà:</u>		
▪ <u>per i nuovi edifici residenziali</u>	<u>m</u>	<u>10,00</u>
▪ <u>per i nuovi edifici agricoli</u>	<u>m</u>	<u>5,00</u>
▪ <u>da nuovi allevamenti zootecnici non industriali e dalle concimaie</u>	<u>m</u>	<u>25,00</u>
distanza minima dal confine stradale per nuovi edifici	m	20,00

ove non diversamente stabilito dal successivo art. 64..

~~Per le distanze dai confini di proprietà vige quanto stabilito per le zone E6.1.~~

La costruzione di serre per le produzioni agricole specializzate non è soggetta a limiti sui parametri edilizi, ma dovrà osservare una distanza di m.5,00 dai confini di proprietà e di m.10,00 dal confine stradale.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

È consentito l'insediamento di depositi di materiali per l'edilizia, purché il progetto generale di sistemazione dell'ambito interessato ne dimostri la compatibilità, dal punto di vista igienico-sanitario e urbanistico, con il contesto ambientale e insediativo circostante. A questo riguardo dovrà essere presentato un progetto generale di sistemazione dell'ambito interessato complessivamente dall'attività, con riferimento alla qualità edilizia dei manufatti in rapporto al contesto, agli aspetti urbanistici (accessibilità, dotazione di parcheggi, ecc.) e ambientali (dotazione di verde, schermi e barriere vegetali lungo i confini, impatto acustico, ecc.), finalizzato al miglioramento della qualità complessiva dell'intervento.

All'interno del lotto di pertinenza dell'attività sarà possibile realizzare strutture per il ricovero di materiali e macchine ed attrezzature edili e uffici secondo i seguenti indici e parametri:

<u>Indice di copertura</u>	<u>mq/mq</u>	<u>0,10</u>
<u>Altezza massima dei fabbricati</u>	<u>m</u>	<u>7,50</u>
<u>Distanza minima dal confine stradale</u>	<u>m</u>	<u>10</u>
<u>Distanza minima dai confini</u>	<u>m</u>	<u>10</u>

In caso di nuovi interventi, o successivi interventi di ampliamento o ristrutturazione, in relazione alle esigenze dell'insediamento dovranno essere reperiti parcheggi stanziali e di relazione all'interno dei lotti di pertinenza nella misura minima di:

- a) parcheggi stanziali: 1 posto auto ogni 2 addetti con un minimo di 1 posto auto;
- b) parcheggi di relazione sull'area del lotto ovvero in prossimità dell'immobile industriale, ma esterni alla recintazione e di libero accesso: 10 mq./100 mq. di superficie utile -Su-.

Le aree di parcheggio, con fondo realizzato in modo tale da assicurare la permeabilità del terreno, dovranno essere convenientemente alberate con specie latifoglie d'alto fusto.

ARTICOLO 51. EDIFICI RURALI DI PREGIO STORICO-ARCHITETTONICO DA SALVAGUARDARE

Il P.R.G.C. individua in zona agricola alcuni edifici che rivestono carattere storico-architettonico o ambientale di particolare pregio per i quali sono consentiti unicamente interventi di ripristino e restauro conservativo anche per ricavare **nuove unità immobiliari** ed in deroga al requisito di imprenditore agricolo a titolo principale. Per l'individuazione di tali edifici, ad esclusione di quelli che risultano inseriti in zona omogenea B, si fa riferimento alla schedatura allegata alla variante n. 10 al P.R.G.C. che indica gli indirizzi fondamentali per gli interventi edilizi.

ATTUAZIONE:

Per gli edifici di cui al presente articolo l'attuazione è diretta.

Le proposte progettuali, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- una visione unitaria dell'ambito di intervento in modo che le azioni di salvaguardia, conservazione e trasformazione siano coerenti tra loro e con l'insieme delle risorse naturalistiche, storiche, ambientali;
- la salvaguardia dei caratteri architettonici dei fabbricati, mediante conservazione o ripristino degli elementi strutturali esistenti, mantenimento delle forature e delle altezze esistenti, eliminazione delle superfetazioni, ricostruzione di elementi caratteristici eliminati o compromessi da precedenti interventi.

Potrà eccezionalmente essere consentito lo spostamento della quota dei solai di interpiano purché non vi sia aumento del numero dei piani, dell'altezza degli edifici o alterazione planimetrica delle forature (salvo il caso che le forature non rispondano a un disegno architettonico definito e derivino da modificazioni o alterazioni effettuate in epoche diverse).

Aumenti di altezza sono consentiti unicamente per esigenze tecniche per l'adeguamento alla normativa sismica e sempre che ciò non determini l'aumento del numero dei piani.

Qualora l'edificio risulti significativamente compromesso da precedenti interventi saranno consentite, sempre nel rispetto della tipologia edilizia e con l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive conformi alla costituzione tradizionale dell'impianto edilizio, parziali demolizioni e ricostruzioni.

- Accanto alle azioni, sugli elementi architettonici particolare attenzione dovrà essere posta in relazione al rispetto dell'ambiente circostante con divieto di messa a dimora di specie arboree e arbustive non autoctone, divieto di alterazione di aree boscate o comunque interessate da vegetazione ripariale o spontanea fatta eccezione per gli interventi di manutenzione e potatura strettamente necessari ovvero per gli interventi fitosanitari.
- Necessità di massima limitazione degli interventi infrastrutturali, che, qualora necessari, dovranno essere realizzati con il minor impatto possibile nei confronti dell'ambiente circostante.

INDICI E PARAMETRI:

In ogni caso dovranno essere mantenute, salvo lievi modificazioni derivanti da fatti tecnico-funzionali, le caratteristiche edilizie esistenti ovvero:

- a. Sagoma;
- b. volumetria complessiva;
- c. altezze di tutti i fronti;
- d. distanze dai confini e dalle strade;

OPERATORI DI INTERVENTO:
pubblici e privati.

ARTICOLO 52. ZONE PER GLI ALLEVAMENTI ITTICI [IT]

Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione degli impianti esistenti sono ~~subordinati all'esecutività di un P.R.P.C. ad attuazione diretta.~~ Tuttavia, per la sensibilità dell'ambiente e delle risorse interessate il progetto dovrà essere basato su una rigorosa e dettagliata analisi dello stato di fatto. Di conseguenza, i normali elaborati progettuali andranno integrati da:

Tale P.R.P.C. dovrà contenere:

- Planimetria su mappa catastale estesa alla zona adiacente e luogo di derivazione delle acque.
- Planimetria quotata in scala 1:500 per evidenziare l'eventuale necessità di opere di modifica e di presidio a monte della derivazione.
- Profilo longitudinale e sezione trasversale in scala opportuna, nonché i dati conoscitivi della portata massima e minima del corso d'acqua oggetto del prelievo per una lunghezza complessiva pari almeno alla lunghezza dell'impianto.
- Planimetria generale con evidenziate le funzioni, l'organizzazione e le attrezzature, compresa la viabilità di servizio.
- Sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto ittico.
- Particolari delle opere di presa e restituzione.
- Documentazione topografica.
- Relazione tecnico-illustrativa sul funzionamento dell'impianto e sulle quantità massime e specie allevate nonché del sistema di depurazione.
- Relazione tecnica sulla quantità oraria massima d'acqua prelevata da corsi d'acqua.
- Relazione tecnica sulla quantità oraria massima d'acqua prelevata da pozzi con progetto degli stessi secondo le indicazioni del D.M. 11 marzo 1988.
- Schema di convenzione per la realizzazione delle opere di depurazione delle acque e delle opere di urbanizzazione necessarie.

USI:

Per ogni impianto ittico esistente sono consentiti esclusivamente interventi edilizi riguardanti:

- Depositi e magazzini
- Strutture per la conservazione, lavorazione e vendita in loco del prodotto.
- Edificio per la residenza, nell'area di pertinenza dell'impianto per un massimo di mc 500, eventualmente adeguabile ai fini igienico-sanitari con un aumento massimo di mc 150 per gli edifici esistenti.

- Opere di derivazione e regolazione idraulica.
- Impianti di depurazione in adeguamento alle prescrizioni di cui alla L. 319/76, a cui dovranno obbligatoriamente uniformarsi gli allevamenti.

~~In assenza di P.R.P.C. sono consentiti unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione agli impianti già esistenti così come definiti dall'art. 68 della L.R. n. 52/91, con assoluto divieto di interventi che provochino variazioni alla conformazione morfologica del terreno, quali opere di bonifica, movimenti di terra e comunque nuove opere di carattere edilizio (abitazioni, annessi rustici, ecc.).~~

INDICI E PARAMETRI:

indice di edificabilità fondiaria	mc/mq	0,10
Altezza massima degli edifici, ad eccezione dei silos	m	6,00
Rapporto di copertura delle vasche	mq/mq	0,40
Distanza dai fabbricati residenziali degli interventi edilizi	ml	20,00
Distanza dai confini di proprietà	ml	10,00
Distanza dai corsi d'acqua	ml	10,00
Distanza dalle strade	m	10,00 ove non diversamente stabilito dal successivo art. 64.

PARCHEGGI:

- 1 posto macchina ogni addetto;
- 1 posto macchina ogni due visitatori previsti con un minimo di 5 posti auto;
- 1 area di sosta per mezzi pesanti di area non inferiore a 150 mq.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Dovrà essere individuata una fascia di rispetto, di larghezza non inferiore a ml 10,00, a lato del corso d'acqua oggetto del prelievo e dello scarico, ove siano previste opere atte a ricostruire l'habitat preesistente che caratterizza il corso d'acqua a monte, con piantagione di essenze arboree locali, con funzione di schermo.

CAPO 8°bis ZONE VERDI E CORSI D'ACQUA**ARTICOLO 52bis ZONE A VERDE PRIVATO DI INTERESSE RESIDENZIALE - VP**

Sono costituite da superfici intercluse o poste ai margini delle aree già edificate o urbanizzate. Esse Tali aree di verde costituiscono ambiti di completamento del verde pubblico e hanno in particolare la funzione di interrompere la continuità dell'edificazione laddove questa risulterebbe altrimenti troppo densa o costituiscono un elemento di mediazione e decelerazione naturalistica tra l'edificato e le aree di interesse ambientale-paesaggistico.

USI:

È consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti.

Deve essere mantenuta l'utilizzazione a verde delle superfici. Sono consentite la manutenzione, la sostituzione, il miglioramento e il potenziamento della vegetazione arborea e arbustiva esistente.

In tali ambiti sono ammesse le infrastrutturazioni consentite per i nuclei elementari di verde e per il verde di quartiere nonché attrezzature sportive scoperte nel limite massimo del 50% della superficie complessiva.

Qualora gli interventi su tali aree vengano realizzati in concomitanza di interventi edilizi e purché sulle aree stesse venga istituito gravame di uso pubblico, le spese sostenute per la sistemazione a verde potranno essere scomutate, a richiesta, dagli oneri di concessione per la parte afferente all'urbanizzazione primaria.

Sono altresì ammessi interventi per la formazione di giardini (dotati delle attrezzature necessarie quali gazebo, pompeiane, fontane, piscine, impianti di irrigazione, percorsi pedonali, recinzioni, ecc.) da rendere pertinenziali agli immobili di proprietà inseriti in limitrofe zone edificabili ed altresì la formazione di accessi privati dalla pubblica via che non compromettano significativamente la funzione del verde ⁴³.

L'attività agricola è comunque ammessa purché a carattere non intensivo e purché non rechi disturbo alle limitrofe zone residenziali.

INDICI E PARAMETRI:

Le superfici sono inedificabili.

Per le sue caratteristiche insediative e ambientali-paesaggistiche, alla zona è attribuita una "edificabilità teorica" rurale pari a 0,01 mc/mq, che può essere utilizzata, secondo il criterio della "contiguità funzionale" nelle zone contermini, per i tipi di attività nelle medesime consentiti.

⁴³ Modifica apportata in riferimento all'osservazione n. 235

**ARTICOLO 52ter ZONE A VERDE PRIVATO A PROTEZIONE DI
INFRASTRUTTURE O INSEDIAMENTI - VR**

~~Le zone ubicate Sono costituite dalle aree, in frangia alle strade, o alla ferrovia, e comprese tra manufatti stradali esistenti e di previsione, individuate nelle tavole grafiche di Piano con la stessa campitura usata per i servizi e le attrezzature collettive ma non affette da sigle per specifici servizi che il P.R.G.C. individua per la protezione e l'eventuale ampliamento, ristrutturazione e qualificazione della viabilità, costituiscono il verde di arredo urbano, sono pubbliche e da attrezzarsi con barriere arboree a protezione delle altre zone dall'inquinamento e in funzione antiabbagliante. In queste zone sono eccezionalmente consentiti, impianti per la distribuzione di carburanti, secondo le prescrizioni di cui all'art. 64., purché non incompatibili con il territorio ai sensi del D.P.G.R. 6 maggio 1991 n. 0193/Pres. e purché la realizzazione degli stessi non sia in contrasto con le previsioni di riassetto dei tratti di viabilità interessati. Le richieste di insediamento di detti impianti dovranno essere corredate dal preventivo assenso della Giunta Comunale a tutela della fattibilità delle previsioni di viabilità.~~

~~Dette zone potranno essere utilizzate per l'ampliamento della sede stradale e/o per l'adeguamento delle intersezioni stradali.~~

USI:

Deve essere mantenuta l'utilizzazione a verde delle superfici. Sono consentite la manutenzione, la sostituzione, il miglioramento e il potenziamento della vegetazione arborea e arbustiva esistente con funzione di protezione dall'inquinamento e antiabbagliante.

Vi possono essere realizzati manufatti e opere complementari alla viabilità di arredo urbano, reti e impianti tecnologici.

INDICI E PARAMETRI:

Le superfici sono inedificabili, se non per la realizzazione delle infrastrutture alla cui protezione sono destinate.

Per le sue caratteristiche insediative e ambientali-paesaggistiche, alla zona è attribuita una "edificabilità teorica" rurale pari a 0,01 mc/mq, che può essere utilizzata, secondo il criterio della "contiguità funzionale" nelle zone contermini, per i tipi di attività nelle medesime consentiti.

ARTICOLO 52quater ante PRATI STABILI

Il P.R.G.C. riconosce e individua i prati stabili individuati ai sensi della L.R. 9/2005. In tali ambiti vigono le norme di tutela previste dalle vigenti disposizioni regionali.

In particolare nelle zone E vigenti alla data di adozione del progetto di inventario dei prati stabili (13 aprile 2007) non è ammesso procedere a:

- a. riduzione di superficie;
- b. qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;

- c. dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- d. piantagione di specie arboree o arbustive;
- e. operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacee naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla L.R. 9/2005.⁴⁴

ARTICOLO 52quater CORSI D'ACQUA DI INTERESSE AMBIENTALE

Il P.R.G.C. individua i torrenti, le rogge, i laghi e i corsi d'acqua di interesse ambientale e ne prevede la conservazione a fini paesaggistici, naturalistici e storico-ambientali.

Sono consentiti interventi attinenti alle tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica per la conservazione, la manutenzione e il miglioramento delle caratteristiche idriche, morfologiche e vegetazionali degli alvei e delle sponde.

⁴⁴ Modifica introdotta con riferimento all'osservazione n. 128

TITOLO III - SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

CAPO 1° DEFINIZIONI E PARAMETRI

ARTICOLO 53. GENERALITÀ

~~Le zone ed aree di interesse generale sono quelle riservate a spazi pubblici, a servizi ed attrezzature collettive pubbliche e di interesse pubblico ovvero:~~

- ~~a) servizi e attrezzature collettive di cui all'art. 9 ed alla Tabella n. 1 delle del D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.;~~
- ~~b) la rete stradale e le aree di pertinenza stradale.~~
- e) zona per attrezzature ferroviarie;

Le zone per servizi e attrezzature collettive sono destinate alla conservazione, modificazione o nuova formazione di servizi e attrezzature collettive e, secondo le disposizioni regionali in materia, sono distinte in:

- viabilità e trasporti;
- culto, vita associativa e cultura;
- istruzione;
- assistenza e sanità;
- verde, sport e spettacoli all'aperto;
- servizi tecnologici.

Possono essere di interesse comunale o sovracomunale, pubbliche o di interesse pubblico.

~~Le zone per servizi Tali zone sono indicate nelle tavole di Piano in modo grafico con opportuna sigla di identificazione volta a individuare lo specifico servizio od attrezzatura attualmente esistenti o indicativamente previsti.~~

Tale classificazione ha, però, solo valore indicativo e non prescrittivo, servendo solo per consentire alla Comunità una loro più facile individuazione e riconoscibilità.

La destinazione indicata nella zonizzazione di Piano è, quindi, solo quella prevalente, considerata per il controllo degli standard. Sono sempre consentite destinazioni di servizio e complementari alla stessa, oltre a tutte le altre comprese nella categoria di riferimento. Sarà, perciò, sempre possibile variare al loro interno le attività, in risposta al variare delle esigenze e delle opportunità, senza bisogno di passare per una Variante urbanistica al P.R.G.C..

Dimostrando che lo standard della categoria resta comunque abbondantemente garantito, sarà, inoltre, possibile insediare servizi e attrezzature collettive di categoria diversa.

~~Nella redazione dei Piani Regolatori Particolareggiati Comunali le quantità di aree prescritte per ciascun servizio potranno subire aggiustamenti nei limiti consentiti~~

~~dall'art. 42 della L.R. 52/91, senza che ciò comporti variante al Piano, ferma restando la superficie complessiva che resta comunque a destinazione pubblica.~~

Nel caso di servizi che si collochino entro edifici dovrà prevedersi la presenza di una superficie scoperta alberata per almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio. Si potrà derogare a detta prescrizione solo per dimostrata impossibilità di reperire idonea area scoperta e purché l'attrezzatura ricada in ambito di zone edificate o urbanizzate ovvero in caso di utilizzo di edifici esistenti.

ARTICOLO 54. OPERATORI DI INTERVENTO

~~Gli operatori di intervento, ove non specificati negli articoli che seguono, si intendono pubblici.~~

Gli operatori di intervento possono essere sia pubblici che privati convenzionati.

L'operatore di intervento viene inteso pubblico anche per le attrezzature e servizi a libera localizzazione realizzati da privati entro i Piani Regolatori Particolareggiati Comunali nel caso in cui le aree e gli impianti debbano essere ceduti a Enti pubblici, e venga comunque salvaguardata la preminenza dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 55. ATTUAZIONE

Ove non diversamente stabilito dalle presenti norme o dalle prescrizioni grafiche di P.R.G.C. nelle zone per servizi ed attrezzature collettive l'attuazione è diretta.

ARTICOLO 56. PARCHEGGI NELLE AREE DI PERTINENZA DI SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

Nelle zone individuate dal P.R.G.C. da destinarsi a servizi ed attrezzature collettive, salvo diversa indicazione delle presenti norme, è prescritta la realizzazione entro il lotto di pertinenza di aree per parcheggi stanziali di relazione nella misura minima di:

- 100 mq/100 mq di superficie utile -Su- per le attrezzature di valenza sovracomunale.
- 80 mq/100 mq di superficie utile -Su- per le attrezzature di valenza comunale.

Le quote di parcheggio anzidette possono essere ridotte della metà nel caso di attrezzature esistenti o previste ricadenti nell'ambito delle zone edificate e urbanizzate, così come ~~definite dall'art. 5 del D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.~~ ed indicate graficamente nella tavole di piano, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

La valenza, comunale o sovracomunale, dell'attrezzatura sarà definita in sede di approvazione del progetto di opera pubblica ovvero nell'atto di concessione edilizia relativo.

ARTICOLO 57. INDICI DI UTILIZZAZIONE E PARAMETRI EDILIZI

~~Salvo diversa indicazione delle presenti norme ed esclusivamente per le aree individuate nelle tavole di Piano esternamente alle zone A e agli ambiti di attuazione indiretta obbligatoria, per l'edificazione è prescritto:~~

~~Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) ————— 0,60 mq/mq~~

~~Il Sindaco, per comprovate esigenze di carattere funzionale ed economico, potrà consentire la deroga della precedente prescrizione sino ad un indice di utilizzazione fondiaria massimo (Uf) di 0,80 mq/mq.~~

~~Sono fatti salvi maggiori indici esistenti alla data di adozione delle presenti norme.~~

~~Di norma la distanza dai confini e dalle strade deve essere di almeno 5,00 m, ove non diversamente previsto da piani attuativi o da specifiche norme. Per particolari e motivate esigenze si potrà derogare da tali distanze previa approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 41 comma 5 della L.R. 52/91.~~

~~Distanze inferiori sono comunque ammesse per la realizzazione di parcheggi coperti con strutture leggere aperte su tutti i lati ovvero per manufatti relativi ad impianti sportivi e ricreativi anche pertinenziali di edifici a diversa destinazione.~~

~~Per le zone per servizi ed attrezzature collettive non vengono fissati indice di utilizzazione fondiaria (Uf) o altri indici e parametri urbanistici ed edilizi, dato che la loro gestione è direttamente sotto il controllo pubblico ed è funzionale al miglior servizio alla collettività.~~

CAPO 2° DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI RELATIVI AI SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

ARTICOLO 58. ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ ED I TRASPORTI

58.1 PARCHEGGI DI RELAZIONE P

Le aree per parcheggi pubblici indicati graficamente nelle tavole di P.R.G.C. e in ogni caso obbligatorie in attuazione delle presenti Norme, possono essere a cielo aperto o inglobate anche parzialmente negli edifici, ma non a piani superiori al primo o inferiori al primo seminterrato, ad esclusione dei parcheggi multipiano. I parcheggi pubblici inglobati negli edifici debbono comunque essere agevolmente e liberamente raggiungibili dalla rete della viabilità pubblica con i limiti e le modalità che verranno volta a volta prescritti con provvedimenti di polizia urbana.

Tutte le aree pubbliche a parcheggio a cielo aperto ~~dovranno essere~~ saranno preferibilmente alberate lungo gli stalli con specie latifoglie d'alto fusto nella misura minima di 1 pianta ogni 4 posti auto, poste a dimora in modo da garantire un adeguato ombreggiamento delle aree di sosta.

Per parcheggi pubblici di area superiore a 500 metri quadrati, almeno il 5% della superficie va sistemato a prato.

I parcheggi pubblici di superficie superiore a 500 metri quadrati vanno sistemati con pavimentazione idonea a garantire un'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo il più possibile vicina a quella del terreno naturale (elementi in calcestruzzo forato o altro); la pavimentazione continua è indicativamente ammessa ~~eventualmente~~ solo per le vie di corsa degli autoveicoli e per i percorsi pedonali.

Per quanto attiene ai parcheggi di relazione relativi alle singole attrezzature collettive da reperirsi in aggiunta ai parcheggi pubblici previsti dallo standard regionale l'individuazione degli stessi dovrà di norma avvenire entro il lotto di pertinenza e solo eccezionalmente in aree limitrofe.

Le aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico di pertinenza delle attività non residenziali dovranno di norma essere attestate lungo la viabilità e dovranno essere servite da idonei accessi che consentano l'ingresso dalla strada pubblica senza creare intralcio alla circolazione o situazioni di pericolo.

ARTICOLO 59. ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

Con le limitazioni di cui all'articolo 53., le tavole di zonizzazione del P.R.G.C. riconoscono nei diversi ambiti destinati al culto, la vita associativa e la cultura le attrezzature attualmente esistenti o indicativamente previste, localizzando puntualmente:

- edifici per il culto -CH-
- attrezzature parrocchiali -CHP-
- centri civici e sociali -CC-
- biblioteca -B-
- uffici amministrativi locali -MU-
- ente poste -EP-
- villa Correr -VC-

59.1 ~~ATTREZZATURE PER IL CULTO~~ -CH-

~~Sono consentiti esclusivamente le attrezzature e gli impianti necessari all'esercizio organizzato dei diritti religiosi e della formazione religiosa ivi incluse le esigenze per la residenza dei Ministri dei culti e quelle degli Ordini conventuali e delle comunità religiose in genere.~~

~~INDICI E PARAMETRI:~~

~~Oltre alle prescrizioni di cui al precedente art. 57. Sono prescritti i seguenti parametri:~~

~~altezza massima delle fronti — Hf = 15,00 ml.~~

~~Sono consentite maggiori altezze per le torri campanarie.~~

59.1BIS ~~ATTREZZATURE PARROCCHIALI~~ -CHP-

~~Comprendono tutte le attrezzature pertinenziali e/o complementari all'edificio di culto quali:~~

- ~~• case canoniche;~~
 - ~~• servizi parrocchiali;~~
 - ~~• attrezzature didattiche, per lo svago, lo sport;~~
 - ~~• attrezzature culturali e socio-assistenziali;~~
- ~~oltre a ogni altra attrezzatura per attività riconosciute da patti di natura concordataria tra la Repubblica italiana e Istituzioni religiose.~~

~~Tali attrezzature Le attrezzature culturali e socio-assistenziali (oltre a ogni altra attrezzatura per attività riconosciute da patti di natura concordataria tra la Repubblica italiana e Istituzioni religiose) sono considerate a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria ai sensi e per gli effetti della Legge 1° agosto 2003, n. 206.~~

Le attrezzature sportive parrocchiali che fruiscono di contributi pubblici saranno soggette alle forme e modalità di utilizzazione nonché ai limiti per l'alienazione e locazione degli impianti come stabiliti dagli enti pubblici finanziatori.

59.2 ~~SERVIZI ED ATTREZZATURE PER LA VITA ASSOCIATIVA~~

~~Sono consentite esclusivamente le attrezzature e gli impianti per:~~

- ~~• uffici di pubbliche amministrazioni statali, regionali e provinciali e delle relative aziende;~~
- ~~• attrezzature e impianti per sedi dei servizi municipali **[MU]**;~~
- ~~• centro civico e sociale **[CC]**~~
- ~~• sedi sindacali;~~
- ~~• uffici turistici;~~
- ~~• servizi ed attrezzature per la protezione civile e per l'ordine pubblico dipendenti da o di pertinenza dei Ministeri degli Interni e della Difesa;~~
- ~~• servizi ed attrezzature di Enti pubblici economici non contemplati in altri articoli delle presenti norme.~~
- ~~• sedi dei servizi e attrezzature di organi amministrativi;~~
- ~~• sedi di partiti politici;~~
- ~~• sedi di associazioni e circoli culturali, ricreativi e sportivi; sedi e attrezzature per la cultura distribuita nel territorio;~~
- ~~• attrezzature per servizi in genere per l'esercizio dei diritti di libera associazione garantiti dalla Costituzione della Repubblica;~~
- ~~• pubblici esercizi nella misura necessaria alle esigenze dell'utenza;~~
- ~~• servizi ed attrezzature di Enti pubblici economici ovvero Società a prevalenza di capitale pubblico svolgenti attività di pubblico interesse **[EP]**.~~

~~LOCALIZZAZIONI:~~

~~ad esclusione delle localizzazioni indicate nelle tavole grafiche di Piano, le attrezzature e i servizi per la vita associativa sono a libera localizzazione nelle zone A, B e C nel rispetto delle relative norme di zona ad esclusione dei parcheggi per i quali valgono le prescrizioni di cui all'articolo 56..~~

59.3 ~~ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA CULTURA~~

~~Sono consentite le opere, i servizi e gli impianti per le seguenti attrezzature:~~

- ~~• Biblioteche e centri di informazione **[B]**~~
- ~~• Teatro~~
- ~~• Musei ed attrezzature culturali connesse~~
- ~~• Centro Culturale~~
- ~~• Altre attrezzature per la cultura e lo spettacolo;~~
- ~~• sale cinematografiche, a libera localizzazione e nel rispetto delle relative norme di zona ad esclusione della dotazione di parcheggi che dovrà corrispondere a quanto prescritto all'articolo 56.~~
- ~~• altre attrezzature culturali~~

~~Sono consentiti inoltre spazi espositivi, attrezzature multimediali, piccole sale congressuali e per lo spettacolo e relativi servizi, pubblici esercizi nella misura necessaria alle esigenze dell'utenza.~~

59.4 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE E PROFESSIONALE

Con le limitazioni di cui all'articolo 53., le tavole di zonizzazione del P.R.G.C. riconoscono nei diversi ambiti destinati all'istruzione le attrezzature attualmente esistenti o indicativamente previste, localizzando puntualmente:

- asilo nido **-AN-**
- scuola materna **-SM-**
- scuola elementare **-SE-**
- scuola media inferiore **-SI-**
- polo scolastico **-PS-**

~~INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI:~~

~~si applicano i disposti di cui al D.M. 18 dicembre 1975 e successive modifiche ed integrazioni.~~

59.5 ATTREZZATURE PRIVATE PER L'ISTRUZIONE, L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EXTRACURRICOLARE

~~Sono consentite attrezzature private per l'istruzione e la formazione professionale a libera localizzazione e nel rispetto delle relative norme di zona con l'esclusione della dotazione di parcheggi che dovrà corrispondere a quanto prescritto dal precedente art. 56..~~

59.6 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE, ASILI NIDO **-AN-**, **-SM-**, **-SE-**, **-SI-**

~~Sono costituiti dalle seguenti attrezzature:~~

• Asilo Nido	AN
• Scuola Materna	SM
• Scuola Elementare	SE
• Scuola Media Inferiore	SI

~~INDICI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI PER L'EDIFICAZIONE:~~

~~si applicano le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di edilizia scolastica e in materia di strutture per l'assistenza alla maternità ed all'infanzia i disposti di cui alla L.R. 14 maggio 1973 n° 43 per quanto attiene gli asili nido e i disposti di cui al D.M. 18 dicembre 1975 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene le altre attrezzature scolastiche del presente articolo.~~

ARTICOLO 60. ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITÀ

Con le limitazioni di cui all'articolo 53., le tavole di zonizzazione del P.R.G.C. riconoscono nei diversi ambiti destinati all'assistenza e sanità le attrezzature attualmente esistenti o indicativamente previste, localizzando puntualmente:

- assistenza, maternità, infanzia ed età evolutiva -A-
- assistenza anziani -AA-
- assistenza disabili -AD-
- cimitero -C-

DESTINAZIONI D'USO:

~~60.1 ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI~~ -AA-

quali:

- ~~• servizi ed attrezzature per case di riposo;~~
- ~~• comunità per anziani;~~
- ~~• alloggi per persone handicappate~~
- ~~• alloggi per anziani~~
- ~~• osterie sociali e centri di ritrovo~~
- ~~• centri di assistenza sanitaria e psichiatrica.~~
- ~~• centri ricreativi di aggregazione per la terza età~~
- ~~• centri diurni per anziani~~
- ~~• strutture residenziali di prima accoglienza~~
- ~~• residenze di assistenza sociale.~~
- ~~• pubblici esercizi nella misura necessaria alle esigenze dell'utenza.~~

~~Oltre ai servizi e alle attrezzature di cui sopra sono a libera localizzazione nelle zone omogenee A, B e C consultori, centri di prima accoglienza e residenze di assistenza sociale per anziani. Sono inoltre consentite attrezzature accessorie quali centri di svago e ritrovo, piccoli centri di assistenza sanitaria, palestre, campi da bocce e servizi connessi~~

~~60.2 ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA AI DISABILI~~ -AD-

quali:

- ~~• centri socio-riabilitativi ed educativi;~~
- ~~• centri diurni e centri residenziali per handicappati gravi e gravissimi;~~
- ~~• comunità alloggio nonché tutti i servizi connessi;~~
- ~~• centri di assistenza sanitaria e psichiatrica;~~
- ~~• pubblici esercizi nella misura necessaria alle esigenze dell'utenza.~~

~~Sono altresì consentite attrezzature previste da specifiche norme di legge in materia di assistenza ai disabili.~~

~~60.3 ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E PER L'AZIENDA SERVIZI SANITARI [SB]~~

~~Sono consentiti tutti servizi e le attrezzature per l'assistenza sanitaria di base nonché le attrezzature di pertinenza dell'Azienda Servizi Sanitari.~~

~~60.4 ATTREZZATURE PER LA MATERNITÀ L'INFANZIA E L'ETÀ EVOLUTIVA [A]~~

quali:

- ~~• centri per l'assistenza alla maternità e all'infanzia~~
- ~~• centri per l'età evolutiva~~
- ~~• centri di aggregazione giovanile~~
- ~~• comunità per minori~~
- ~~• centri di prima accoglienza~~
- ~~• consultori familiari.~~

~~Oltre ai servizi e alle attrezzature di cui sopra sono a libera localizzazione nelle zone omogenee A, B e C consultori, centri di prima accoglienza e residenze di assistenza sociale per minori.~~

60.5 – CIMITERI [C]

Sono consentite aree attrezzate e strutture per le inumazioni e tumulazioni entro gli ambiti individuati, nel rispetto delle fasce cimiteriali nonché di tutte le prescrizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 'Approvazione del regolamento di polizia mortuaria'.

PARCHEGGI PUBBLICI PER CIMITERI:

all'esterno delle aree riservate alla sepoltura vanno ricavati parcheggi pubblici nella misura di:

0,25 mq/mq. di area recintata e riservata alla sepoltura.

OPERATORI DI INTERVENTO:

~~pubblici o privati convenzionati.~~

ARTICOLO 61. ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO

Con le limitazioni di cui all'articolo 53., le tavole di zonizzazione del P.R.G.C. riconoscono nei diversi ambiti destinati al verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto le attrezzature attualmente esistenti o indicativamente previste, localizzando puntualmente:

- verde **-VE-**

- sport e spettacoli all'aperto **-SS-**

61.1 ATTREZZATURE PER IL VERDE - GENERALITÀ

In tutte le zone classificate come ~~nucleo elementare di verde VE, verde di quartiere VQ, parco urbano PU, verde privato VP~~ “verde VE” è fatto divieto di taglio o sradicamento di alberi di alto fusto di arbusti e di siepi se non per motivi fitosanitari e, qualora non siano già sottoposte a vincoli più restrittivi, ogni intervento è subordinato al parere favorevole della Commissione Edilizia integrata.

Sono escluse dal suddetto parere le normali pratiche selvicolturali periodiche in essere su aree nelle quali non siano stati attuati interventi di sistemazione a verde.

Compatibilmente con le caratteristiche urbanistiche e ambientali dei siti, nelle aree a verde ~~Dovranno essere andranno~~ messi a dimora alberi ad alto fusto e gruppi arbustivi nella misura minima di 5 alberi e 10 gruppi arbustivi ogni 1000 metri quadrati di superficie scoperta.

In tutte le zone pubbliche sia per urbanizzazione primaria che per servizi ed attrezzature pubbliche tutte le specie, di norma, dovranno essere comprese tra quelle indicate nell'elenco allegato alle presenti norme, salve le esigenze delle colture agrarie, ove consentite.

Entro le aree destinate a verde pubblico ~~e privato~~ nonché allo sport e agli spettacoli all'aperto di cui al presente articolo, è ~~comunque~~ consentita la realizzazione di:

- fabbricati da destinarsi a servizi e a pubblici esercizi nella misura necessaria alle esigenze dell'utenza, purché costruiti con materiali e secondo tecniche che ne rendano armonico l'inserimento nell'ambiente circostante mantenendo comunque predominante la sistemazione a verde rispetto al costruito;
- fabbricati e manufatti provvisori da erigersi in occasione di manifestazioni pubbliche, raduni, ecc. per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse.

~~61.2~~ AREE A VERDE

DESTINAZIONI D'USO:

~~VERDE DI CONNETTIVO [VR]~~

~~spazi urbani aperti alberati su almeno un lato costituenti collegamento fisico continuo tra le diverse attrezzature di servizio e le aree verdi.~~

~~Sono destinate in particolare alla realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili o percorsi misti ciclo-pedonali.~~

~~AREE PER IL VERDE DI ARREDO URBANO DI RISPETTO ALLE STRADE, ALLA FERROVIA E COMPRESSE TRA MANUFATTI STRADALI [VR]~~

~~Le zone ubicate in frangia alle strade, alla ferrovia e comprese tra manufatti stradali esistenti e di previsione, individuate nelle tavole grafiche di Piano con la stessa campitura usata per i servizi e le attrezzature collettive ma non affette da sigle per specifici servizi costituiscono il verde di arredo urbano, sono pubbliche e da attrezzarsi con barriere arboree a protezione delle altre zone dall'inquinamento e in funzione antiabbagliante.~~

~~In queste zone sono eccezionalmente consentiti, impianti per la distribuzione di carburanti purché non incompatibili con il territorio ai sensi del D.P.G.R. 6 maggio 1991 n. 0193/Pres. e purché la realizzazione degli stessi non sia in contrasto con le previsioni di riassetto dei tratti di viabilità interessati. Le richieste di insediamento di detti impianti dovranno essere corredate dal preventivo assenso della Giunta Comunale a tutela della fattibilità delle previsioni di viabilità.~~

~~Dette zone potranno essere utilizzate per l'ampliamento della sede stradale e/o per l'adeguamento delle intersezioni stradali.~~

~~NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE [VE]~~

~~Le aree destinate a nucleo elementare di verde costituiscono opere di urbanizzazione primaria. Sono consentite tutte le attrezzature fisse da destinare al gioco e allo sport per un massimo del 30% della superficie complessiva.~~

~~VERDE DI QUARTIERE [VQ]~~

~~Si tratta di aree verdi di valenza urbana e di quartiere tramite le quali rinforzare la struttura del verde naturale, preservare gli elementi ambientali in essere e le valenze biologiche presenti o ripristinare aree naturali degradate.~~

~~Tali aree dovranno essere tutelate come luoghi di difesa dall'inquinamento urbano.~~

~~Potranno prevedersi attrezzature fisse per il gioco e lo sport nella misura massima del 5% della superficie complessiva.~~

~~Tutti gli interventi saranno rivolti ad agevolare la fruizione delle aree per attività di svago e per il riequilibrio psicofisico.~~

~~PARCO URBANO [PU]~~

~~Si tratta di aree verde storicamente individuate come parchi e di aree di particolare valenza per dimensione e presenza di piante ad alto fusto. Gli interventi dovranno essere caratterizzati da un'alta qualificazione progettuale e, nel caso dei parchi esistenti, dovranno rispettarne l'impianto storico.~~

~~L'attuazione resta subordinata a indagine botanica. Gli ambiti dovranno essere strutturati al fine di favorirne la fruizione per il riposo e lo svago. Saranno pertanto adeguatamente protetti da fenomeni di inquinamento acustico e dal traffico veicolare.~~

VERDE PRIVATO VP

~~Tali aree di verde costituiscono ambiti di completamento del verde pubblico e hanno in particolare la funzione di interrompere la continuità dell'edificazione laddove questa risulterebbe altrimenti troppo densa.~~

~~In tali ambiti sono ammesse le infrastrutturazioni consentite per i nuclei elementari di verde e per il verde di quartiere nonché attrezzature sportive scoperte nel limite massimo del 50% della superficie complessiva.~~

~~Qualora gli interventi su tali aree vengano realizzati in concomitanza di interventi edilizi e purché sulle aree stesse venga istituito gravame di uso pubblico, le spese sostenute per la sistemazione a verde potranno essere scomutate, a richiesta, dagli oneri di concessione per la parte afferente all'urbanizzazione primaria.~~

~~Sono altresì ammessi interventi per la formazione di giardini (dotati delle attrezzature necessarie quali gazebo, pompeiane, fontane, piscine, impianti di irrigazione, percorsi pedonali, recinzazioni, ecc.) da rendere pertinenti agli immobili di proprietà inseriti in limitrofe zone edificabili. L'attività agricola è comunque ammessa purché a carattere non intensivo e purché non rechi disturbo alle limitrofe zone residenziali.~~

~~OPERATORI DI INTERVENTO:
privati o privati convenzionati.~~

61.3 ATTREZZATURE PER LO SPORT E GLI SPETTACOLI SPORTIVI SS

DESTINAZIONI D'USO:

Sono ammessi tutti gli impianti ed attrezzature sportive, coperte o scoperte riferite sia ad un'utenza sovracomunale che comunale.

Tali impianti ed attrezzature dovranno interessare non oltre il 50% della superficie complessiva di ciascun ambito.

La rimanente parte dovrà essere adibita a verde alberato secondo le modalità e le disposizioni previste dall'articolo 53..

PARCHEGGI:

oltre ai parcheggi stanziali, dovranno essere realizzate aree per parcheggi di relazione nella misura minima di:

1 posto auto ogni 2 utenti previsti.

~~OPERATORI DI INTERVENTO:
pubblici o privati convenzionati.~~

~~Nelle zone residenziali è consentita a libera localizzazione, nel rispetto delle relative norme di zona ad esclusione dei parcheggi per i quali valgono i disposti di cui al presente articolo, la realizzazione di impianti sportivi privati di modeste dimensioni.~~

~~All'interno delle zone residenziali è consentita la realizzazione da parte di privati di attrezzature sportive non pubbliche aventi carattere non sostitutivo di quelle pubbliche.~~

61.4 ATTREZZATURE PER GLI SPETTACOLI ALL'APERTO -SS-

Per quanto riguarda le attrezzature per gli spettacoli all'aperto, nella zona ~~non~~ sono consentiti gli edifici o gli impianti fissi, ~~tranne che per necessità di necessari~~ all'allacciamento o alla dotazione di servizi a rete o di adeguamento alla normativa di igiene e sicurezza.

Le aree, da sistemarsi con piantagioni (come altrove prescritto), vanno adeguatamente pavimentate solo per le zone riservate al transito delle persone e vanno dotate di tutti i servizi necessari.

DESTINAZIONI D'USO:

sono consentite tutte le attività di spettacolo che prevedono l'installazione di attrezzature mobili ed in particolare:

- circo;
- luna park.

PARCHEGGI:

nel lotto di pertinenza o nelle aree limitrofe dovranno prevedersi spazi da destinare a parcheggio di relazione nella misura minima di un posto auto ogni 2 utenti previsti.

ARTICOLO 62. ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

DESTINAZIONI D'USO:

~~sono consentite unicamente destinazioni per: attrezzature, impianti, uffici degli Enti gestori delle reti tecnologiche, del trasporto pubblico locale e degli impianti per l'igiene ambientale, nonché ogni altra attrezzatura e servizio tecnologico di interesse generale sia pubblico che privato nel rispetto delle normative specifiche di settore. Nelle tavole grafiche di P.R.G.C. tali attrezzature sono normalmente indicate con sigla **T**.~~

~~Sono individuate con sigla specifica le seguenti attrezzature:~~

Impianti per gas ed elettricità	GE
Impianti per la depurazione di acque reflue	DE
Magazzino comunale	MC
Impianti per l'acquedotto	H

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE **DE**

~~I lotti da individuarsi per i depuratori devono rispettare le disposizioni di legge in materia. i disposti del punto 1.2 del capoverso “impianti di depurazione” della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.02.1977 che di seguito si riportano:~~

*~~L'ubicazione degli impianti deve rispondere ai seguenti requisiti:
necessità di isolamento o comunque di una fascia di rispetto di protezione;
inserimento dell'impianto nell'ambiente in modo da non dar luogo ad inconvenienti di tipo ecologico urbanistico o igienico-sanitario;
compatibilità con i venti dominanti~~*

~~In particolare onde evitare che microrganismi patogeni o sostanze particolarmente pericolose raggiungano (per trasporto di aerosol) zone abitate, residenziali o commerciali, o di traffico notevole, è necessario che gli impianti che trattano liquami di provenienza domestica o che comunque possono contenere microrganismi patogeni o sostanze pericolose siano costruiti ad una distanza dagli insediamenti tale che sia evitata la possibilità di diffusione su tali zone.~~

~~Tale prescrizione deve essere in particolare osservata nel caso che le zone abitate si trovino sottovento rispetto ai venti dominanti o che l'impianto si trovi ad una quota più alta rispetto alle zone abitate.~~

~~La diffusione di microrganismi patogeni o sostanze pericolose può essere evitata anche progettando l'impianto con accorgimenti tecnici particolari e/o creando barriere, per esempio, per mezzo di alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo.~~

~~La distanza tra gli alberi, in dipendenza del tipo impiegato, deve essere tale da assicurare l'efficacia della barriera.~~

~~L'inserimento di alberi e piante nella zona di installazione dell'impianto va fatto anche in funzione di un corretto inserimento dell'impianto nell'ambiente circostante.~~

~~La scelta della localizzazione dell'impianto deve essere effettuata in modo tale da proteggere i centri abitati dai rumori e dagli odori molesti.~~

Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti dei microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto.

La fascia di rispetto non potrà essere inferiore a m. 150.

Per gli impianti di depurazione esistenti per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Le aree destinate agli impianti tecnologici, ad esclusione degli uffici amministrativi degli Enti gestori, saranno di norma circondate da barriere alberate o da argini con alberi e arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal P.R.G.C., possono essere consentiti manufatti ed impianti oltre la posa di cavi, condotte, ecc., necessari per la distribuzione dei servizi canalizzati pubblici quali telefono, gas, energia elettrica, fognatura, acquedotto e per l'esercizio degli stessi nonché ogni altra attrezzatura pubblica di carattere tecnologico o connessa a presidi di controllo territoriale.

La concessione o autorizzazione edilizia relativa ovvero il parere di competenza comunale di cui all'art. 89 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona. La presente norma è inoltre applicabile nella fattispecie di realizzazioni di grandi infrastrutture, anche di solo attraversamento del territorio comunale purché necessarie alla distribuzione di servizi pubblici e finalizzate all'interesse pubblico generale.

~~Le stazioni radiobase per la telefonia cellulare, le cabine primarie di trasformazione dell'energia elettrica, le stazioni di riduzione a media pressione del gas metano, le torri piezometriche e le centrali di prelievo dell'acqua potabile, gli impianti di trattamento delle acque reflue ed ogni altro manufatto tecnologico di interesse generale, sia pubblico che privato, di particolare rilevanza dimensionale e/o di particolare impatto visivo e/o paesaggistico, sono esclusi dalla precedente disposizione.~~

Per manufatti tecnologici di particolare rilevanza dimensionale e/o di particolare impatto visivo e/o paesaggistico sono comunque intesi quelli di altezza superiore o uguale a 20 m. ovvero che occupino superfici superiori o uguali a 100 mq.

Tali ultimi manufatti ed installazioni possono essere autorizzati in deroga agli indici, parametri e alle ulteriori specifiche disposizioni di zona ai sensi dell'art. 41 della L.R. 52/91 previa approvazione del relativo progetto da parte del Consiglio Comunale ~~e così come stabilito dall'art. 41 c. 5 della L.R. 52/91.~~

~~Sono esclusi da tale specifica procedura le stazioni radiobase per la telefonia cellulare qualora ricadano entro la fascia di 30 mt nell'interno dell'impianto comunale di depurazione che è ritenuto sito idoneo a tali installazioni.~~

Le stazioni radiobase per la telefonia cellulare sono soggette alle disposizioni di cui al piano di settore predisposto in attuazione della vigente legislazione nazionale

TITOLO IV – AREE PER LA VIABILITÀ E LE FERROVIE

CAPO 1° - AREE PER LA VIABILITÀ

ARTICOLO 63. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA VIABILITÀ

~~Per le strade extraurbane e le intersezioni stradali valgono le Norme del C.N.R. sulle vigenti disposizioni in materia di caratteristiche geometriche e di traffico delle strade extraurbane (B.U. 28 luglio 1980 n. 78).~~

~~Per le tratte urbane delle strade valgono le "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" (C.N.R. B.U. 60 26 aprile 1978) e le "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni stradali urbane" (B.U. n°90/83).~~

Negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, o nelle zone di completamento nel caso che l'iniziativa privata, convenzionandosi col Comune, proponga di integrare la viabilità locale, le strade dovranno essere costituite da:

- due corsie larghe almeno m 3,00 ciascuna;
- almeno un marciapiede di ampiezza minima m 1,50;
- banchina transitabile di m 0,50 ~~sul lato sprovvisto di marciapiede o parcheggio su entrambi i lati.~~

Nel caso in cui la strada dia accesso da entrambi i lati a lotti edificabili dovrà essere previsto il marciapiede di ampiezza minima m. 1,50 su ambo i lati.

La larghezza delle corsie potrà essere ridotta a m 2,50 solamente per tratti di strada a fondo cieco che non superino la lunghezza di m 50, sempre che l'innesto con le altre strade non crei vistose discontinuità.

Le strade a fondo cieco dovranno essere dotate, al termine, di apposite piazzole quadrangolari per l'inversione di direzione, di ampiezza non inferiore a m. 12,00 e comunque dimensionate in relazione ai mezzi previsti in transito.

Negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, potrà essere disposto l'accesso ai nuclei elementari di verde dalle strade o dalle zone verdi limitrofe, mediante percorsi pedonali o ciclabili larghi almeno m 3,00, preferibilmente alberati con specie latifoglie decidue d'alto fusto. In ogni caso dovranno essere rispettati i *"Principali criteri e standard progettuali delle piste ciclabili"* (parte II Circolare Ministro delle aree urbane n° 432/1993).

ARTICOLO 64. FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente dall'art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale della Viabilità e dal D.M. 01.04.1968 n. 1404 vengono stabilite dal P.R.G.C. per le zone agricole le seguenti fasce di rispetto:

- Viabilità autostradale m 60
- Raccordi autostradali m 30
- Viabilità di grande comunicazione: m 40
- Viabilità di interesse regionale: m 30
- Viabilità locale e di interesse provinciale: m 20
- Strade vicinali m 10

La presente norma prevale, in caso di discordanza, sulle prescrizioni grafiche indicate nella tavole di P.R.G.C., che hanno in questo caso valore solo indicativo.

2. Nelle altre zone, fino all'entrata in vigore della classificazione delle strade (di cui all'art. 2 del Nuovo Codice della strada - D.L.vo 285/92) nonché del Piano Urbano del Traffico, sono stabilite le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade indicate all'art. 5..

3. É comunque ammessa, in deroga alle prescrizioni di cui sopra purché entro una profondità di m 70 misurata a partire dal ciglio della strada, la costruzione di aree di servizio destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche e di lavaggio, i locali di ristoro, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti. impianti di distribuzione dei carburanti. Per impianto di distribuzione di carburanti, ai sensi della legislazione e dalla pianificazione regionale vigenti in materia, si intende un complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori. All'interno della sua area di pertinenza è, quindi, possibile esercitare servizi accessori ai veicoli (autofficina, elettrauto, gommista, lavaggio e pulizia dei mezzi, ecc.), attività commerciali integrative nei settori merceologici alimentari e non alimentari ed attività di somministrazione di alimenti e bevande, purché la superficie di vendita complessiva non superi quella degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato.

La realizzazione delle aree di servizio di impianti di distribuzione dei carburanti sarà concessa purché le stesse non risultino incompatibili con il territorio ai sensi del D.P.G.R. 6 maggio 1991 n. 0193/Pres. gli stessi risultino conformi alle prescrizioni contenute nella legislazione regionale vigente in materia e nel "Piano

di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti” regionale e purché non siano in contrasto con le previsioni di riassetto dei tratti di viabilità interessati.

4. Entro le fasce di rispetto stradale ovvero in deroga alle distanze minime da rispettare dal confine stradale nelle costruzioni, sono ammesse tutte le attrezzature necessarie all’Ente proprietario o gestore della strada quali:
- centri operativi
 - centri servizi
 - uffici
 - magazzini
 - ricoveri per automezzi
 - depositi all’aperto di materiali

La concessione edilizia ovvero il parere di competenza comunale ~~di cui all’art. 89 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni~~, riporterà le eventuali prescrizioni necessarie a rendere minimo l’impatto con il territorio, fermo restando che tali attrezzature dovranno essere progettate nel rispetto della vigente legislazione in materia di strade e viabilità.

ARTICOLO 65. ACCESSI PRIVATI

E` fatto divieto di concedere, per qualsiasi motivo, l'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi da fondi privati che risultino in contrasto con le disposizioni del Piano Regionale della Viabilità e del Nuovo Codice della Strada fatte salve eventuali deroghe previste per legge o da norme regolamentari.

In occasione di interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica soggetti a concessione da effettuarsi sui fondi confinanti la pubblica strada è prescritta la chiusura degli accessi privati non conformi alla vigente normativa salvo che gli stessi non siano stati regolarmente autorizzati dall’Ente proprietario della strada. Nel caso in cui gli accessi richiedano adeguamenti o modifiche al fine di ottenere la necessaria autorizzazione dall’Ente proprietario della strada gli interventi saranno a totale carico del proprietario del fondo interessato anche se ricadenti in area di pertinenza stradale.

Per l'accesso ai lotti o agli edifici arretrati rispetto alla strada ovvero interclusi, sono ammessi passaggi o servitù di passaggio privati, comunque assoggettati ad autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, della larghezza carrabile minima di m 5.00; ~~tali passaggi o servitù devono disporre di almeno due posti macchina per ogni unità immobiliare servita, posti all'aperto, attigui al percorso e liberamente accessibili da esse.~~

I cancelli posti in corrispondenza degli accessi privati, salve le deroghe previste dal “Nuovo Codice della Strada”, dovranno essere arretrati rispetto alla carreggiata in modo da consentire la sosta al di fuori della stessa dei mezzi previsti in ingresso. Tale arretramento, qualora obbligatorio, non potrà essere inferiore a m. 5,00.

ARTICOLO 66. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VIABILITÀ

Ove non diversamente stabilito dalle presenti norme o dalle prescrizioni grafiche di P.R.G.C., l'attuazione degli interventi di viabilità è, di norma, diretta.

66.1 - DESTINAZIONI D'USO:

Le aree sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico meccanico dei mezzi su gomma.

Nelle tavole grafiche di Piano è indicata, ove possibile e necessario, l'intera area nella quale sarà ricavata la viabilità e nei rimanenti casi, soltanto la fascia di rispetto.

Nelle aree per la viabilità, oltre che opere stradali (per i mezzi meccanici, i pedoni, ciclisti), potranno essere realizzati servizi funzionali relativi, quali illuminazione, semafori e ogni altra sovrastruttura direttamente connessa con le funzioni stradali nonché aree di parcheggio.

Sono inoltre ammesse tutte le sottostrutture compatibili quali canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotto, fognature, elettrodotti, gasdotti, etc.).

Per quanto attiene alla installazione di opere e cantieri nonché agli attraversamenti e le occupazioni stradali in generale si fa riferimento ai disposti del D.L.vo 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

66.2 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Le indicazioni contenute nelle tavole grafiche di Piano per allargamenti e adeguamenti di sedi stradali esistenti e di nuovo impianto hanno carattere indicativo.

La progettazione esecutiva potrà apportare aggiustamenti ai tracciati e ai calibri senza che ciò comporti variante al P.R.G.C..

Le indicazioni per i tracciati, i sovra e sottopassi, gli snodi e le intersezioni di cui alle tavole di Piano hanno carattere indicativo, escludendosi comunque la realizzazione di manufatti che abbiano caratteristiche inferiori a quelle indicate nelle tavole predette.

Le aree non utilizzate dai progetti esecutivi completi per le sedi stradali e non riservate ad altre destinazioni del P.R.G.C. non saranno necessariamente acquisite e potranno avere ogni altro uso pubblico o privato che escluda tanto l'edificazione, anche precaria, quanto ogni rapporto con la strada, di cui non dovrà in alcun modo disturbare la funzione.

Uguale carattere indicativo hanno le indicazioni contenute nella tavola P4 "Connessioni fisico-funzionali" che prevedono una rete organica di piste ciclabili o percorsi ciclabili su strada, in conformità con la legislazione regionale in materia e con lo stesso Decreto sugli standard. Si tratta di una proposta che ha l'obiettivo di fornire una prima indicazione in merito alle priorità da assegnare agli interventi fino alla predisposizione del relativo piano di settore, all'interno del quale le scelte andranno riverificate.

CAPO 2° AREE PER ATTREZZATURE FERROVIARIE

Sono aree destinate alla rete ferroviaria esistente e di progetto ed alle relative zone di rispetto.

ARTICOLO 67. FASCE DI RISPETTO RELATIVE ALLE FERROVIE

Le fasce di rispetto delle ferrovie non dovranno essere inferiori a ml. 30 computate dalla rotaia esterna.

Entro tali fasce trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO 3° PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE AREE COMPRESSE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO

Le aree comprese nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale o relative alle ferrovie contigue o comprese entro le zone residenziali, dovranno essere attrezzate per la formazione di barriere arboree ed arbustive a protezione degli edifici contro gli inquinamenti dai rumori e dalle luci prodotte dal traffico.

Le piantagioni saranno realizzate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 61.1.

Le aree di cui al presente articolo comprese nelle zone funzionali del Piano sono affette dagli indici edificatori e di utilizzazione pertinenti, nei limiti fissati per ciascuna zona, e con il solo rispetto del divieto di edificazione al loro interno e con gli obblighi di piantagioni di cui si è detto.

Salvi gli obblighi per le formazioni delle barriere di verde, nelle aree di protezione marginale delle strade è consentita la realizzazione di parcheggi e di strade o piste praticate da mezzi meccanici.

Previo parere favorevole dell'ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 metri cubi, da concedersi anche in più volte per necessità di ordine igienico sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.

TITOLO V – ZONE A VINCOLO SPECIALE

Le zone classificate a vincolo speciale sono:

- a. zone di rispetto dei corsi d'acqua
- ~~b. zone soggette a servitù militari~~
- c. zone di rispetto cimiteriale
- d. zone di rispetto per elettrodotti.
- e. zone di rispetto per metanodotti.
- f. Ambito di tutela archeologica

Le superfici comprese entro tali fasce concorrono alla determinazione del volume edificabile nelle aree adiacenti o funzionalmente contigue.

ARTICOLO 68. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Sono aree occupate da corsi d'acqua ivi comprese le aree laterali demaniali o private.

Dette aree sono prevalentemente destinate ad opere di sistemazione idrogeologica e di conservazione dell'ambiente naturale.

Vi sono, dunque, consentite operazioni di manutenzione e miglioramento dell'alveo, delle sponde e della vegetazione e l'esecuzione di manufatti a servizio del corso d'acqua. Per quanto concerne eventuali interventi di consolidamento delle sponde, nell'allegato "C" si riportano delle esemplificazioni con valore indicativo delle tipologie preferenziali, a cui si può fare riferimento.

Eventuali interventi sui manufatti (edifici, recinzioni, ecc.) esistenti entro tale fascia devono tener conto delle valenze ambientali e paesaggistiche del contesto.

Tutti gli interventi di iniziativa privata nelle zone di rispetto dei corsi d'acqua dovranno essere approvati dalla commissione edilizia integrata.

In tali zone valgono le seguenti disposizioni:

A. Scavi

È vietato effettuare scavi di qualsiasi tipo e profondità a distanza dal piede degli argini o delle loro banche e sottobanche o dalle sponde dei corsi d'acqua non arginati inferiori a quelle appresso indicate:

- a campagna m. 10
- a fiume: m. 10

Il dislivello fra la quota del piede arginale, sia a fiume che a campagna, e la quota più depressa del fondo dello scavo dovrà essere inferiore alla metà della distanza minima del margine dello scavo dal predetto piede.

B. Fabbriche in genere

È vietato erigere e mantenere qualsiasi costruzione a distanza dal piede degli argini o delle loro banche e sottobanche o dalle sponde dei corsi d'acqua non arginati inferiori a quelle appresso indicate:

- a campagna m. 10
- a fiume: m. 10

ad eccezione degli interventi di carattere idraulico (piccole soglie, difese di sponda. ecc.) per sfruttamento energetico e per collettori di scarico delle acque meteoriche e non comunque depurate. Per il perfetto inserimento ambientale la progettazione di tali opere dovrà essere effettuata sulla base di uno studio ~~dettagliato~~ adeguato delle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e paesaggistiche delle aree di intervento. Per questi tipi d'intervento sono ~~ammessi esclusivamente~~ previsti preferenzialmente materiali naturali quali il legno e ciottoli ~~calcarei calcareo-dolomitici od arenacei, ove fosse necessario intervenire con strutture rigide esse dovranno essere costruite in calcestruzzo rivestito in sassi arrotondati della zona.~~

C. Depositi

È vietata la formazione di depositi di qualsiasi materiale negli alvei di tutti i corsi d'acqua e, fuori dagli alvei, a distanza dal piede degli argini o loro banche e sottobanche o dalle sponde dei corsi d'acqua non arginati inferiori a mt. 20, sia a campagna che a fiume.

I depositi a fiume nelle sole zone golenali dovranno avere carattere di provvisorietà e comunque non potranno essere conservati per un periodo superiore ad un mese, salvo speciale autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

D. Alberi e siepi

È vietato impiantare e coltivare alberi e siepi su qualsiasi parte degli argini, nonché nell'alveo dei corsi d'acqua.

La distanza di tali piantagioni dal piede degli argini e loro banche e sottobanche o dalle sponde dei corsi d'acqua non arginati dovrà essere superiore a mt. 4.00.

E. Argini golenali

La funzione delle golene è ovviamente quella di venire invasa dalle acque in caso di piena per cui esse non potranno essere difese da argini o altre strutture che impediscano tale inondazione.

Purtuttavia le difese già esistenti potranno essere tollerate qualora la loro sommità sia inferiore di m. 1.00 a quella degli argini principali o interrotte da varchi permanenti che permettano alle acque di piena di invadere le golene.

F. Golene

Nelle zone golenali potranno comunque erigersi, a distanza non inferiore a m. 10 dal petto dell'argine o dall'ultima difesa di questo, strutture fuori terra, ma esse saranno soggette alla disciplina fissata dall'art. 2 del R.D. 523/1904 ed alle consuete servitù idrauliche.

G. Prescrizioni particolari

- 1) É fatto divieto di attuare qualsiasi attività agricola ad eccezione dello sfalcio, entro i primi 5 metri dal bordo naturale di inizio scarpata o dal piede esterno di eventuali argini.
- 2) Le aree occupate dagli allevamenti ittici, sono obbligate a lasciare un passaggio aperto al pubblico di almeno 1,5 ml. lungo il bordo dei corsi d'acqua. Entro tale spazio in corrispondenza dei collettori di restituzione e/o scarico delle acque dovrà essere posizionato un pozzetto ispezionabile per il prelievo delle acque medesime.
- 3) Gli interventi di pulizia e manutenzione dovranno essere eseguiti con i metodi tradizionali senza alterare la morfologia dei luoghi.
- 4) É prevista la rimozione degli impianti e delle attrezzature in disuso e la conseguente opera di risanamento ambientale delle aree effettuata mediante un ~~dettagliato~~ progetto di ripristino che ~~prevede~~ di norma preveda la demolizione delle opere in calcestruzzo e/o laterizio, rimodellamento della morfologia con inclinazioni delle superfici non superiori a 20° rispetto l'orizzontale, la messa a dimora di piante acquatiche e l'inerbimento delle aree non bagnate o la messa a dimora di arbusti, ~~nei primi tre anni dall'inizio della sistemazione è vietata la messa a dimora di essenze ad alto fusto.~~
- 5) Sono ammessi piccoli attraversamenti pedonali, ciclabili o carrai che di norma non dovranno superare la larghezza di 3,00 ml. e dovranno essere costruiti preferibilmente in legno.
- 6) Sono ammessi attraversamenti volanti con canalizzazioni solo in casi eccezionali. Di norma gli attraversamenti dovranno essere interrati ad una profondità uguale o superiore al metro rispetto al fondo dell'alveo.
- 7) É fatto assoluto divieto di prelevare le acque superficiali per qualsiasi scopo.
- 8) Qualsiasi intervento di sistemazione e regimazione idraulica dovrà essere concordato con le Autorità competenti ~~impostato sulla base di un rilievo a valle di almeno un chilometro ed altrettanto a monte o, se del caso, fino alle rispettive sorgenti.~~

H. Interventi di consolidamento delle sponde

Eventuali interventi di consolidamento delle sponde potranno basarsi sulle indicazioni contenute nell'Allegato "Interventi di consolidamento delle sponde".

~~Per i corsi d'acqua minori con ridotta oscillazione dello specchio d'acqua e ridotto trasporto di materiale solido, per il consolidamento di limitati settori di sponda minacciati dovranno essere realizzati preferenzialmente i seguenti interventi:~~

Intervento di tipo 1: Fascine viventi

~~Esecuzione: le fascine vengono disposte in un fosso scavato in precedenza, all'altezza circa della linea di portata media, dimodoché essi si trovino nel terreno o in acqua per metà fino a 2/3.~~

~~Le fascine vanno fissate al terreno con dei paletti vivi o morti oppure con delle aste di ferro. I paletti devono avere una lunghezza minima di 80 cm. La loro distanza uno dall'altro è di norma di 100 cm.~~

~~Solo in casi eccezionali si eseguirà la posa in opera di fascine, a protezione della sponda, senza la protezione contro lo scalzamento. Per la difesa contro l'urto dell'onda e lo scalzamento in caso di piena, si adagia quindi di norma una cordonata viva sotto la fascina. dove le estremità dei rami devono sporgere fuori dall'acqua per 50 fino ad 80 cm al di sopra della fascina~~

~~Qualora si debba consolidare un'area spondale più alta allora si mettono a dimora più fascine una sopra l'altra~~

~~Materiale da costruzione: vengono impiegate generalmente delle fascine conformi alla norma, dello spessore da 10 a 15 cm e della lunghezza da 200 a 400 cm. Esse devono essere confezionate con rami o verghe di salice dotate di capacità vegetativa, mentre devono essere legate ad un intervallo di 30 cm con del filo di ferro, dello spessore di almeno 2 mm.~~

~~In qualche caso è utile impiegare delle fascine più grosse ed in particolare quelle continue. Per confezionarle possono essere impiegate anche delle verghe che non sono dotate di capacità vegetativa, se queste verghe vengono a trovarsi all'interno della fascina.~~

Figura — Fascine viventi

~~Scelta del periodo: durante il riposo vegetativo.~~

~~Efficienza tecnica ed ecologica: le fascine difendono la sponda immediatamente dopo la posa in opera, specialmente quando formano un sottofondo con uno strato di~~

~~cespugliame, a protezione dello scalzamento. Per effetto della loro elasticità i rami della sistemazione a cespuglio diminuiscono la velocità della corrente o l'urto dell'onda, evitando così un danneggiamento della sponda. Questo effetto aumenta dopo la radicazione ed il ricaccio, mentre le radici consolidano inoltre il terreno nell'ambito spondale e quindi la stessa scarpata.~~

~~Campo di applicazione: sono da impiegarsi anzitutto in combinazione con altri consolidamenti spondali, ad es. rivestimenti con astoni, inerbimenti, ecc..~~

Intervento di tipo 2: Rotoli di canneto

Esecuzione: all'altezza della linea della portata media viene infisso una fila di pali (in castagno o rovere) lunghi da 100 a 150 cm, alla distanza uno dall'altro di 100 fino a 150 cm ed a una profondità tale che essi sporgano ancora 30 cm circa dall'acqua.

Sulla parte verso terra della fila dei pali, si scava un fosso della profondità e della lunghezza di 40 cm. ai lati del quale vengono messe delle tavole a cottello se vi sia pericolo di crollo del materiale. Fra le tavole si fa srotolare della rete metallica della larghezza da 120 a 160 cm, e la si riempie con del ciottolame grossolano (fino a 80/120 mm), con dei residui di piote e anche con del materiale di risulta se la rete metallica è stata compattata con della ramaglia. Il materiale di riempimento viene poi ricoperto con del pane di terra di canneto e collegate con la rete metallica per formare un rotolo.

Si allontanano alla fine le tavole, si chiudono i vuoti eventuali con del materiale di riporto o con pane di terra di canneto e si ribattono i pali fino a 5 cm sotto la superficie del rotolo.

Il canneto a forma di rotolo deve sporgere dall'acqua




Figura _ – Rotoli di canneto

per circa 5 fino a 10 cm, a lavoro completato.

Nel caso di acque profonde più di 25 fino a 30 cm sulla linea spondale, ed in presenza di acqua a forte corrente, il canneto a forma di rotolo va adagiato su della ramaglia trasversalmente alla direzione della corrente. Al posto della ramaglia, possono essere impiegati anche dei rotoli sommersi o delle scogliere d'argine. però la ramaglia si presta meglio, a causa della sua facoltà di accelerare l'interrimento.

Materiale da costruzione: ~~pane di terra di canneto, di qualsiasi grandezza, formato da canna di palude (*Phragmites communis*), da *Schoenoplectus lacustris*, da *Glyceria maxima*, da caramo aromatico (*Aroca calamus*), da *Iris pseudacorus*, da *Calla palustris*, da carici e altre ancora.~~

~~Scelta del periodo per la realizzazione: il periodo più favorevole di tutti è all'inizio della primavera, prima del ricaccio.~~

~~Sono inoltre ammessi interventi di consolidamento dell'alveo e delle sponde secondo gli schemi di seguito riportati ovvero secondo tecniche analoghe di comprovata efficacia tecnica:~~




Figura _ - Soglia di fondo tipo




Figura __ - Consolidamento sponda, palizzata sezione tipo 1




Figura __ - Consolidamento sponda, palizzata sezione tipo 2




Figura _ - Consolidamento sponda, palizzata sezione tipo 3

**~~TUTTI GLI INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA NELLE ZONE DI RISPETTO DEI
CORSI D'ACQUA DOVRANNO ESSERE APPROVATI DALLA COMMISSIONE
EDILIZIA INTEGRATA.~~**

ARTICOLO 69. ZONE SOGGETTE A SERVITÙ MILITARI

~~Si riconosce che per tali zone le modificazioni della destinazione d'uso avranno luogo nel tempo compatibilmente con i programmi del Ministero della Difesa. Perciò viene riconosciuta la libera e incondizionata disponibilità dei beni da parte dell'Amministrazione Militare fino alla loro dismissione. Nelle zone soggette a servitù militare l'edificazione e ogni trasformazione del territorio è regolata dalle specifiche norme di settore.~~

ARTICOLO 70. FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

In tali aree si applicano le limitazioni stabilite dall'art. 60.5 delle presenti norme. Entro tali fasce inedificabili è consentita solamente l'installazione di manufatti prefabbricati da destinarsi alla vendita di prodotti floricoli. Tali manufatti, oltre ad essere realizzati secondo tipologie e con materiali tali da renderne decoroso l'inserimento nel contesto ambientale, dovranno avere caratteri di precarietà ed essere facilmente rimovibili.

ARTICOLO 71. DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI

La distanza minima da qualunque conduttore di linea elettrica dai fabbricati residenziali o adibiti ad attività che comporta tempi di permanenza prolungati dovrà rispettare le norme vigenti in materia. ~~non potrà essere inferiore a:~~

m	28,00	per linee a tensione nominale 380 kV
m	18,00	per linee a tensione nominale 220 kV
m	10,00	per linee a tensione nominale 132 kV
m	3+0,01U	per linee a tensione nominale $U < 132$ kV (con U espresso in kV e qualsiasi sia il tipo di catenaria)

~~I conduttori di tutte le linee a tensione nominale ≤ 132 kV in ogni caso non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di m. 4,00. Per ogni ulteriore prescrizione non espressamente richiamata nel presente articolo si farà riferimento alle seguenti norme:~~

- ~~▪ L. 28 gennaio 1986 n. 339;~~
- ~~▪ D.M. 21 marzo 1988 'Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne';~~
- ~~▪ D.M. 16 gennaio 1991 'Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne'~~
- ~~▪ D.P.C.M. 23 aprile 1992 'Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterni';~~

~~nonché a ulteriori prescrizioni di legge o regolamentari che verranno emanate dopo l'entrata in vigore delle presenti norme.~~

Nelle zone interessate da elettrodotti l'edificazione è comunque subordinata al parere favorevole dell'Ente gestore dell'infrastruttura elettrica il quale potrà consentire particolari deroghe entro i centri abitati.

ARTICOLO 72. FASCE DI RISPETTO DEI METANODOTTI

È prescritta una fascia di rispetto inedificabile di m. 20,00 per parte dall'asse dei metanodotti ad esclusione dei manufatti strettamente necessari alla gestione dell'opera.

Entro tale fascia è consentita l'attività agricola con pratiche colturali a seminativo e con mantenimento di una fascia transitabile di almeno m. 5,00 dai manufatti o dalle tubazioni da ambo i lati del metanodotto.

ARTICOLO 73. AMBITO DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Tale ambito, individuato con idoneo perimetro nelle tavole grafiche di piano, comprende aree già vincolate ai sensi della L. 1089/39 nonché aree entro le quali è presumibile la presenza di reperti archeologici.

Nelle aree comprese entro il perimetro riportato nelle tavole di piano tutti gli interventi interessanti il suolo sono soggetti a disciplina di tutela speciale secondo le seguenti casistiche:

1. INTERVENTI COMPRESI ENTRO LE AREE VINCOLATE AI SENSI DELLA L. 1089/39**A. TUTTI GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI**

Entro tali aree tutti gli interventi sugli immobili dovranno ottenere la preventiva approvazione da parte della competente Soprintendenza sulla base di un progetto supportato da saggi preventivi del sottosuolo, effettuati in sito e in accordo con la Soprintendenza stessa al fine di accertare la consistenza dei reperti archeologici.

Trovano inoltre applicazione tutte le prescrizioni di cui alla L. 1089/39.

2. INTERVENTI NON COMPRESI ENTRO LE AREE VINCOLATE AI SENSI DELLA L. 1089/39**A. INTERVENTI DI ESPANSIONE EDILIZIA MEDIANTE P.R.P.C. PREVENTIVO**

Il progetto di P.R.P.C. dovrà essere preceduto da saggi preventivi del sottosuolo effettuati in sito e in accordo con la Soprintendenza Beni A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia al fine di accertare l'inesistenza di reperti archeologici; in presenza di eventuali reperti il P.R.P.C. dovrà adeguare le sue previsioni alle risultanze dei saggi preventivi e la sua adozione o approvazione dovrà essere preceduta da specifico parere della Soprintendenza.

B. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ATTUATI MEDIANTE NUOVA EDIFICAZIONE DI AREE LIBERE O INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

Ogni intervento che necessiti di operazioni di scavo o scasso del terreno a profondità superiore ai 30 cm dovrà essere preceduto da segnalazione, a cura del richiedente, alla Soprintendenza Beni A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia precedentemente all'inizio del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia; la Soprintendenza potrà prescrivere saggi preventivi o il controllo diretto dei lavori.

L'istanza di concessione non potrà essere esaminata qualora non sia corredata da documento comprovante l'avvenuta segnalazione alla Soprintendenza;

il rilascio della concessione non potrà avvenire entro i primi 30 giorni dall'istanza al fine di consentire alla Soprintendenza di effettuare eventuali

sopralluoghi ed accertamenti nonché di intervenire nel procedimento amministrativo.

Nel caso di parere negativo della Soprintendenza la concessione edilizia non potrà essere rilasciata.

C. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE O CHE COMPORTINO ALTERAZIONE DEL SUOLO

Ogni intervento che necessiti di operazioni di scavo o scasso del terreno a profondità superiore ai 30 cm dovrà essere preceduto da segnalazione, a cura del richiedente, alla Soprintendenza Beni A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia precedentemente all'inizio del procedimento amministrativo previsto per legge; in ogni caso non potranno essere eseguite le opere previste entro i primi 30 giorni dalla segnalazione al fine di consentire alla Soprintendenza di effettuare eventuali sopralluoghi ed accertamenti nonché di intervenire nel procedimento amministrativo.

Nel caso di parere negativo della Soprintendenza l'atto autorizzativo non potrà essere rilasciato e perderà efficacia l'eventuale Denuncia di Inizio Attività.

D. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Tutti gli interventi infrastrutturali di competenza di amministrazioni pubbliche, enti pubblici compresi quelli economici nonché altri organismi di diritto pubblico ovvero di concessionari di opere pubbliche o di esercizio di infrastrutture di pubblico interesse che comportino operazioni di scavo o scasso del terreno a profondità superiore ai 30 cm sono soggette a preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza competente.

Le segnalazioni alla Soprintendenza dovranno indicare il luogo oggetto delle opere previste nonché una dettagliata descrizione delle stesse corredata da eventuali grafici esplicativi.

ARTICOLO 74. AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Entro le aree individuate ~~nella tavola G.1~~ nelle tavole A5.1/3 “Vincoli ambientali ed idrogeologici” di P.R.G.C., le procedure per l’ottenimento di titolo abilitativo all’esecuzione di opere edilizie e/o trasformazioni del territorio sono strettamente interconnesse con quelle relative alla autorizzazione paesaggistica e sono soggette alla normativa in materia.

Le aree a vincolo individuate come sopra potranno essere oggetto di specifico accertamento in sede di ogni singolo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

~~L’autorizzazione paesaggistica, da rilasciarsi ai sensi dell’art 7 della legge 1497/39 va separatamente richiesta, avuto riguardo dei disposti di cui all’art. 131 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, alla regione ovvero al Sindaco, allegando tre copie del progetto, nonché ulteriori copie per ognuno dei comuni interessati.~~

~~Per le opere soggette a Denuncia di Inizio Attività sarà sufficiente citare nella denuncia medesima l’avvenuta richiesta di autorizzazione paesaggistica.~~

Le opere che non alterino l’aspetto esteriore dei luoghi né l’aspetto esteriore dei manufatti non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

L’esecuzione delle opere ricadenti in ambito di tutela paesaggistica non può comunque avere inizio senza che la relativa autorizzazione sia stata acquisita ed abbia ottenuto efficacia ~~(novanta giorni a decorrere dall’invio all’Amministrazione statale cui compete il potere di annullamento, a meno che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti).~~

Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica:

1. gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione;
2. le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente qualora prevedano l’alterazione dell’aspetto esteriore dei fabbricati o manufatti quali:
 - a) il rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o con cambiamento delle coloriture;
 - b) la sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell’aspetto tipologico, delle coloriture o dei materiali;
 - c) lo spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
 - d) la realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiali e terrazzi a protezione di ingressi;
 - e) altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche;
3. le opere stradali e ferroviarie che prevedano nuove infrastrutture ovvero il rinnovamento delle sovrastrutture e delle pavimentazioni con cambiamento del tipo di materiale in essere, il nuovo impianto di barriere di sicurezza e parapetti su

opere d'arte, il consolidamento ed adeguamento in sede del corpo stradale (movimenti franosi, scoscendimenti) o la costruzione di muri di controripa;

4. tutte le opere idrauliche che interessino l'alveo e le sponde dei corsi d'acqua come individuati ~~nella tavola G.1~~ nelle tavole A5.1/3 "Vincoli ambientali ed idrogeologici" del P.R.G.C;
5. le opere per la realizzazione di impianti irrigui e pluvirrigui ovvero di miglioria di impianti irrigui esistenti quali impermeabilizzazioni di canalette superficiali in terra anche con l'utilizzo di elementi prefabbricati, sostituzione di tratte di canalette con cambiamento del tipo di materiale, ecc..
6. opere riguardanti modifiche non sostanziali di opere esistenti quali:
 - a) modifiche esterne ad edifici e manufatti relative al superamento delle barriere architettoniche;
 - b) installazione di bombole di GPL all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio;
 - c) recinzioni delle proprietà dei vari Enti interessati;
 - d) demolizioni, reinterri e scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
 - e) realizzazione di pertinenze di edifici o di impianti già esistenti (manufatti o edifici non autonomamente funzionali, ma al servizio dell'opera esistente);
 - f) realizzazione di volumi tecnici che si rendano necessari a seguito dell'installazione di impianti tecnologici per le esigenze degli edifici e delle strutture in essere.
7. le nuove opere per le infrastrutture di rete;
8. opere interessanti infrastrutture di rete esistenti quali:
 - a) manutenzione straordinaria di linee elettriche esistenti e relativi impianti elettrici all'aperto, nonché di impianti posti all'interno di contenitori che consentono gli interventi di esercizio unicamente dall'esterno o assimilabili;
 - b) fabbricati destinati a cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione;
 - c) manufatti edilizi destinati all'installazione di impianti telefonici, nonché loro modifiche ed ampliamenti e container per apparecchiature telefoniche;
 - d) tralicci, torrioni e antenne di altezza anche se installati su edifici;
 - e) linee telefoniche, di telecomunicazione via cavo (cavi aerei e loro supporti, ponti radio, ecc.);
 - f) opere di allacciamento alle reti del gas metano o dell'aria propanata, dalla condotta principale a cabine o centrali di decompressione ed erogazione.

Le opere sopra indicate sono sempre soggette ad autorizzazione paesaggistica, non escludendosi che opere diverse, anche di minore entità, e che producano alterazione dei luoghi e del paesaggio debbano essere assoggettate allo specifico regime autorizzativo di cui alla L. 1497/39 e 431/85.

La domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale, firmata dagli aventi titolo, e i relativi elaborati progettuali dovranno contenere tutti i elementi necessari per la valutazione dell'intervento.

IN PARTICOLARE:

~~Le opere devono essere chiaramente localizzate su corografie di inquadramento territoriale in scala appropriata (1:25.000 o 1:50.000) e puntuale su estratti della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000.~~

~~L'intervento dovrà essere riportato anche su estratto della zonizzazione dello strumento urbanistico vigente generale, di eventuali piani particolareggiati e/o di altri strumenti di pianificazione settoriale, corredati dalla relativa normativa.~~

~~La documentazione fotografica (almeno due copie in originale), deve descrivere adeguatamente lo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori. Le foto dovranno portare visioni sia dell'insieme che dei particolari. In planimetria devono essere indicati e numerati i coni visuali dei punti di ripresa fotografica.~~

~~Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti ponendo attenzione a descrivere in modo chiaro ed univoco lo stato di fatto del sito e le opere da eseguire in considerazione del vincolo paesaggistico-ambientale.~~

Nel dettaglio:

- ~~a. su planimetrie, piante, sezioni e prospetti si dovranno riportare con precisione le indicazioni relative alle quote di rilievo e di progetto e alla vegetazione esistente, da abbattere e di progetto;~~
- ~~b. per i progetti riguardanti movimenti terra, infrastrutture, corsi d'acqua, ecc., al fine di consentire una approfondita valutazione delle modifiche conseguenti sull'ambiente, almeno per i punti di particolare rilievo, dovranno essere prodotti sezioni e/o profili redatti alla stessa scala sull'asse delle ascisse e su quella delle ordinate;~~
- ~~c. per i progetti relativi a manufatti sarà indispensabile approfondire la descrizione del loro aspetto esterno, descrivendo nel dettaglio tipologia, materiali e finiture esterne e l'aspetto esteriore dei luoghi a lavori terminati;~~
- ~~d. sia nel caso il progetto preveda manufatti che scavi, movimenti terra e simili, si dovranno descrivere la sistemazione finale delle aree, indicando le eventuali specie arboree ed arbustive esistenti e di nuovo impianto, i percorsi esistenti e di progetto (meccanici e pedonali) ed ogni altro elemento che concorra alla determinazione delle caratteristiche proprie dell'ambiente interessato;~~
- ~~e. negli elaborati grafici di progetti di variante si dovranno evidenziare con apposite colorazioni, le parti che si intendono modificare. I fotomontaggi e/o le visioni prospettiche dovranno ritrarre le opere da punti di vista significativi (ad esempio dai percorsi principali, da belvedere, ecc.) e descrivere lo stato finale dei luoghi ad opere ultimate. Questi elaborati non dovranno limitarsi a ritrarre il singolo immobile o un particolare dello stesso, avulso dalla situazione circostante, ma dovranno simulare come l'opera si inserirà nel suo intorno.~~

La relazione paesaggistico-ambientale dovrà specificare esaurientemente:

- a. ~~le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali, illustrando accuratamente lo stato di fatto relativamente al luogo interessato dall'intervento e all'intorno. In particolare si tratterà la descrizione della morfologia, delle specie arboree ed arbustive presenti, indicando eventualmente quelle che si intendono abbattere; la descrizione del tessuto urbano, di eventuali emergenze storiche o ambientali e la descrizione della topologia e dei materiali di manufatti esistenti, nonché del loro rapporto con le opere da eseguire;~~
- b. ~~la compatibilità delle opere con il vincolo gravante sull'area e quali siano state le soluzioni progettuali adottate per salvaguardare il bene tutelato, spiegando quali siano i sistemi adottati per la riduzione dell'impatto paesaggistico-ambientale qualora l'intervento incida sensibilmente sul territorio oggetto di vincolo paesaggistico;~~
- c. ~~le modalità di esecuzione dei lavori ed eventuali opere accessorie (ed esempio piazzali e manufatti di cantiere, e piste di accesso al sito. ecc.), allegando elaborati progettuali grafici che verranno autorizzati costituendo parte integrante del progetto.~~
- d. ~~Nei caso in cui le opere implicino lo studio degli aspetti idrogeologici e/o forestali del sito (ad esempio interventi in alveo, stabilizzazioni di versanti strade su pendii ecc.), è opportuna la presentazione di copia di relazioni specifiche (geologica, idraulica-forestale) e di copia di autorizzazioni o pareri già acquisiti presso enti competenti.~~

TITOLO VI – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO

ARTICOLO 75. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO

~~Su tutto il territorio comunale devono comunque essere osservate tutte le indicazioni riportate nel parere geologico n. 44/97 della Direzione Regionale dell'Ambiente – Servizio Geologico, che viene a far parte integrante della presente normativa.~~

In conformità alle disposizioni di legge in materia, lo studio geologico della variante n. 14 del P.R.G.C., come modificato in base al relativo parere regionale, stabilisce prescrizioni edificatorie di carattere geologico, con riferimento alla pericolosità e al rischio sismico.

Le prescrizioni di carattere geologico, contenute nello “Studio geologico ed idraulico” che fa parte integrante degli elaborati di P.R.G.C., prevalgono sulle norme delle zone, di cui al titolo II delle presenti norme. Una volta approvato, avrà altresì prevalenza sulle previsioni del P.R.G.C. il piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL).

Le aree perimetrale come “Area fluviale” nella “Carta dei pericoli naturali” corrispondono alle “Zone di rispetto fluviale” di cui alla normativa riferita alla mitigazione del rischio in relazione ai possibili pericoli naturali.

Eventuali successive modifiche delle prescrizioni contenute nello studio geologico ed idraulico a corredo del P.R.G.C., su conforme parere del competente servizio regionale, sono automaticamente recepite nello strumento urbanistico generale senza necessità di preventiva specifica variante sempre che non impongano, anche indirettamente, vincoli di inedificabilità.⁴⁵

75.1 ZONA SOGGETTA AD ESONDAZIONE

~~Dovrà essere vietata ogni edificazione nelle aree soggette a potenziale esondazione calcolata anche con tempo di ritorno pari a 100 anni e indicate nelle tavole di cui allo studio geologico del dott. Marco Di Donato a corredo del P.R.G.C..~~

~~Per l'esistente è consentito il mantenimento dello stato di fatto con possibilità di modesti ampliamenti tecnico-funzionali, a condizione che il piano di calpestio abitabile sia impostato ad una quota di 20 cm al di sopra della lama d'acqua calcolata con $T_r = 100$ anni.~~

~~In caso di ristrutturazioni, queste dovranno essere eseguite in modo da ridurre la situazione di pericolo idraulico presente.~~

75.2 FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE PREVISIONI DI PIANO

~~Il territorio del Comune di Porcia ricade in un ambito caratterizzato da discreta sismicità ed è soggetto periodicamente ad esondazioni che possono solo marginalmente interessare le aree edificate.~~

~~È necessario pertanto che ogni progetto costruttivo e, più in generale, ogni intervento sul terreno, osservi scrupolosamente i disposti di Legge in materia di dimensionamento e di interazione terreno-strutture con particolare riferimento alla~~

⁴⁵ Modifica introdotta in riferimento all’osservazione n. 227

natura stratigrafica, litologica e geotecnica dei terreni, e alla posizione locale della falda idrica che può determinare un'amplificazione sismica.

Tenendo conto delle caratteristiche geotecniche dei terreni, che subiscono in generale un progressivo deterioramento da Nord verso Sud, e delle aree potenzialmente allagabili con Tr=100 anni è prescritta la seguente normativa.

75.3 ZONA Z2

Non vi sono limitazioni di carattere geotecnico: dal punto di vista geomeccanico questi sedimenti possono essere considerati buoni terreni di fondazione.

In tale zona non sono necessarie ulteriori indagini geotecniche per opere di modesto rilievo (D.M. 11/03/88): la verifica dello spessore della coltre di alterazione superficiale può essere eseguita mediante escavatore.

I sedimenti di questa zona sono molto permeabili, pertanto dovranno essere vietate quelle discariche e attività che possano anche solo per cause accidentali provocare smaltimento o dispersione di sostanze inquinanti; se tali discariche o attività sono presenti, dovranno essere opportunamente tenute sotto controllo.

Dovranno altresì essere previsti impianti fognari o sistemi atti ad impedire l'inquinamento della falda sotterranea.

75.4 ZONA Z3 E Z4

È obbligatorio allegare alle pratiche di ogni intervento edificatorio che superi in altezza 6 metri dal p.c., anche se privato, una relazione geologico-tecnica che fornisca valori di SPT o di Rp ed Rl dei singoli strati di terreno sottostanti le fondazioni per una profondità pari almeno all'altezza del fabbricato, e per manufatti di una certa importanza, fino ad una profondità pari al doppio della larghezza del costruendo edificio.

Per quanto riguarda l'inquinamento, si ritiene di proporre la stessa normativa della zona Z2.

75.5 ZONA Z4(5) E Z5

In tali zone pur non avendo direttamente riscontrato nelle prove eseguite la possibilità del verificarsi del fenomeno della liquefazione; tuttavia non è escluso che soprattutto negli strati superficiali (tra 0 e 5 m circa) si abbiano le condizioni litologiche (livelli limoso-sabbiosi a scadenti caratteristiche meccaniche) ed idrologiche (falde sospese) per il verificarsi di tale fenomeno.

In tali Zone le concessioni edilizie sono condizionate da un'indagine geognostica (spinta sino ad una adeguata profondità dal piano di posa delle fondazioni), a supporto della relazione geologico-tecnica, che quantifichi la densità ed il modulo elastico dei terreni, anche al fine di definire possibili cedimenti differenziali e verificare la possibilità del fenomeno della liquefazione.

In caso affermativo l'edificazione potrà essere consentita solamente nelle situazioni in cui i livelli potenzialmente liquefacibili non abbiano spessori rilevanti ed il problema possa essere ovviato con interventi di consolidamento o sostituzione degli orizzonti liquefacibili o con il superamento degli stessi con opere fondazionali che vadano ad interessare terreni sicuramente stabili.

75.6 BORDI DEI TERRAZZI

L'altezza di questi è definita dal dislivello tra l'orlo del terrazzo ed il fondo dell'avvallamento.

Qualora l'edificazione interessi la fascia più prossima all'orlo dei terrazzi (avente una larghezza pari all'altezza del terrazzo stesso) ogni intervento edilizio dovrà essere preceduto da un'indagine geologica volta soprattutto alla definizione della situazione geostatica locale, in condizioni naturali ed a seguito dell'intervento previsto.

In ogni caso si ricorda che sono prevedibili amplificazioni degli effetti delle scosse sismiche in una fascia (L_m) avente una larghezza pari a 3 volte l'altezza (H_m) del terrazzo (vedi Figura 2).

Pertanto ogni intervento edilizio a distanza inferiore a $3 \times H_m$ dall'orlo del terrazzo dovrà essere concesso previa esplicitazione degli accorgimenti da adottare per le opere di fondazione tenuto conto della possibile amplificazione delle azioni sismiche




Figura 2 - Bordi di terrazzo

75.7 PRECISAZIONI PARTICOLARI

Tutte le nuove lottizzazioni dovranno provvedere ad allacciarsi alle condotte fognarie più vicine. Solo per dimostrata impossibilità tecnico-economica potranno essere consentiti impianti di smaltimento autonomi, secondo le prescrizioni del competente ufficio comunale e su parere favorevole dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Tutte le nuove costruzioni nelle zone di completamento dovranno provvedere ad allacciarsi alle condotte fognarie più vicine. Solo in caso di aree non servite dalla fognatura pubblica potranno essere consentiti impianti di smaltimento autonomi, secondo le prescrizioni del competente ufficio comunale e su parere favorevole dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Nelle zone geologiche Z4(5) e Z5 sono vietati pozzi a perdere per tutti i nuovi interventi di qualsiasi tipo.

TITOLO VII - PRESCRIZIONI PARTICOLARI**ARTICOLO 76. PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

Il Piano Regolatore concorre, di intesa con gli strumenti legislativi e regolamentari di livello Regionale e Statale, ad assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dal degrado e dall'inquinamento.

A tal fine il Piano Regolatore disciplina l'uso del territorio, in relazione alle esigenze di risanamento, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, regolamentando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e dell'uso.

La disciplina di Piano Regolatore si raccorda inoltre al Regolamenti comunali (in particolare quello Edilizio, di Igiene, di Polizia Rurale) che regolano l'insediamento o la modificazione di attività antropiche cui siano connessi impatti oggettivamente quantificabili, ovvero potenziali, in grado di causare apprezzabile depauperamento delle risorse naturali o della vita della collettività anche in ambito areale circoscritto.

76.1 TUTELA DEL VERDE

La sistemazione esterna a verde delle aree scoperte non lastricate di pertinenza di lotti edificabili dovrà, di norma, realizzarsi mediante messa a dimora di alberi d'alto fusto e gruppi arbustivi nella misura minima previste al precedente art. 61.1.

Le specie da porre a dimora ~~dovranno essere~~ saranno preferibilmente comprese tra quelle indicate nell'elenco allegato alle presenti norme ~~per almeno il 70%.~~

~~L'elenco di cui sopra è da intendersi prescrittivo solo per quanto riguarda le specie non anche per le varietà che potranno essere scelte liberamente.~~

Le sistemazioni esterna a giardini o parchi privati di superficie ≥ 1500 mq. dovranno essere autorizzati secondo un progetto con l'ubicazione delle piantagioni e la precisazione delle specie da porre a dimora, corredato da una tavola di rilievo con individuazione di tutte le specie arboree ed arbustive esistenti nonché da documentazione fotografica ovvero da dichiarazione che attesti l'inesistenza di specie arboree ed arbustive di interesse nell'area oggetto di intervento.

L'abbattimento e/o l'asportazione di piante possono essere effettuati solamente se approvati unitamente all'atto autorizzativo. In caso l'abbattimento di piante il progetto dovrà prevedere la messa a dimora per ognuna di esse di almeno un esemplare aventi caratteristiche analoghe.

Nelle Zone -E4- (Zone di interesse agricolo-paesaggistico) tutte le specie arboree ed arbustive dovranno essere comprese tra quelle indicate nell'elenco allegato alle presenti norme, fatte salve le esigenze delle colture agrarie, ~~eve~~ consentite.

76.2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Le fattispecie per le quali a cura dei titolari delle istanze finalizzate a trasformazioni edilizie ed urbanistiche, ivi comprese le attività estrattive e la realizzazione di opere infrastrutturali, deve essere documentata la compatibilità con l'ambiente in rapporto

alle proposte modificazioni del territorio e/o delle attività e funzioni conseguentemente da insediarsi, sono previste dalle specifiche norme di zona ovvero dalle disposizioni normative annesse ai regolamenti comunali e/o eventuali piani di settore, che specificano altresì le relative modalità di presentazione.

Oggetto di individuazione, valutazione e verifica della compatibilità con l'ambiente sono i seguenti elementi:

- a. effetti di degrado qualitativo delle acque sotterranee in relazione alle condizioni di vulnerabilità intrinseca del contesto territoriale interessato;
- b. effetti di degrado quantitativo in relazione alle potenzialità degli acquiferi sotterranei ovvero alle ripercussioni sul fenomeno di subsidenza del suolo;
- c. effetti di degrado qualitativo dei corpi idrici di superficie;
- d. effetti di squilibrio sugli ecosistemi e di depauperamento del patrimonio floro-faunistico;
- e. ripercussioni sulle condizioni di carico idraulico dei bacini interessati;
- f. effetti di inquinamento atmosferico generale e locale derivanti da emissioni od esalazioni odorigene e/o nocive;
- g. effetti di inquinamento acustico derivanti da lavorazioni, impianti tecnologici attività umane, movimentazioni di merci e spostamento mezzi;
- h. effetti di rumorosità ambientale derivanti dal traffico veicolare;
- i. effetti di degrado del territorio ed inquinamento del suolo da deposito di rifiuti.

Per ciascuno degli impatti evidenziati dovranno essere infine descritti i dispositivi tecnologici o gli accorgimenti operativi per attenuarne gli effetti e documentati i risultati attesi.

~~76.3 NULLA-OSTA ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE~~

~~La destinazione di edifici di nuova realizzazione, o loro porzioni, ovvero l'utilizzazione di edifici preesistenti per l'esercizio delle attività di cui alle successive lettere a), b), c), d), e) del presente articolo è subordinato, nell'ambito del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Igiene e del Regolamento di Polizia Municipale, ad apposito preventivo nullaosta all'esercizio dell'attività specifica, distinto dalla dichiarazione di abitabilità o servibilità relativo alle opere edilizie, rilasciata dal Sindaco.~~

~~Alle medesime prescrizioni sono assoggettate le modificazioni di attività già esistenti che le rendano assimilabili alle suddette.~~

~~Il preventivo conseguimento del nullaosta all'esercizio è prescritto per l'esercizio delle attività di cui alle seguenti fattispecie:~~

- ~~a. attività e reparti di lavorazione riconducibili all'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe di cui all'art. 216 del testo unico delle~~

~~leggi sanitarie (D.M. 5 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni);~~

- ~~b. aziende a rischio di incidenti rilevanti di Categoria A, corrispondenti alle aziende che effettuino le lavorazioni elencate o detengano i materiali indicati nei quantitativi previsti dagli allegati al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, ed in tal senso assoggettati all'obbligo di notifica o di dichiarazione di cui agli artt. 4 e 6 del medesimo D.P.R.;~~
- ~~c. aziende a rischio di incidenti rilevanti di categoria B, corrispondenti alle aziende che effettuino lavorazioni o detengano materiali che, anche se non rispondenti ai requisiti previsti dagli allegati al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, siano classificate a rischio (in forza della tipologia produttiva, dell'ubicazione e/o della natura e dei quantitativi dei materiali detenuti) con provvedimenti dell'Autorità regionale e/o provinciale;~~
- ~~d. attività anche a carattere non manifatturiero che diano luogo ad un consumo idrico annuo superiore a mc. 100.000 sia per diretto impiego nei cicli di lavorazione, sia per utilizzazione come fluido di scambio termico, sia per consumo indotto da esigenze di natura idroigienica, ovvero appartengono comunque ad una delle seguenti categorie:

 - ~~▪ cantine con imbottigliamento;~~
 - ~~▪ macelli con conservazione delle carni;~~
 - ~~▪ tintorie e lavanderie industriali; frigoriferi industriali;~~
 - ~~▪ trattamenti termici e di anodizzazione dei metalli, con utilizzo di acqua come fluido di processo;~~
 - ~~▪ concerie;~~
 - ~~▪ industrie saccarifere e conserviere;~~
 - ~~▪ preparazione di bevande e produzioni in cui l'acqua rientri come materia prima nel prodotto finale.~~~~
- ~~e. attività di servizio alla residenza, non compatibili con la residenza stessa.~~

~~I Regolamenti comunali, per quanto di rispettiva competenza, determinano modalità e procedure per il conseguimento dell'autorizzazione di che trattasi, per le diverse classi di attività elencate al comma precedente del presente articolo.~~

76.4 NORME ANTINQUAMENTO IDRICO

Qualsiasi progetto o richiesta di P.R.P.C. deve comprendere:

- a. indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal fabbricato o dal complesso per cui si chiede la concessione, con indicazioni di valori medi e delle punte massime;
- b. indicazione progettuale dei sistemi di depurazioni corrispondenti, dei sistemi adottati per l'eliminazione dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.

Per i fabbricati o i complessi che sorgono in zone urbanizzate e che producono esclusivamente scarichi domestici, è consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione purché la quantità di scarichi, per quantità e per tasso di materie inquinanti, non sia tale da far sorpassare i limiti di sicurezza

compatibili con le portate del sistema fognante e con la capacità del sistema urbano di depurazione.

Le indicazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere formulate secondo quanto ~~disposto dalla Legge 319/76, ferme restando tutte le altre disposizioni ed obblighi della legge stessa e delle successive disposizioni Regionali~~ disposto dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento idrico.

76.5 POZZI

Ogni prelievo di acqua mediante pozzi, per usi agricoli o produttivi e in qualsiasi quantità anche per periodi limitati, è soggetta ad autorizzazione comunale previa favorevole determinazione da parte della competente autorità in materia di risorse idriche. L'autorizzazione che può essere sospesa temporaneamente o revocata permanentemente in caso di mutamento della situazione idrogeologica. La richiesta di autorizzazione dell'apertura di un pozzo deve essere accompagnata da uno studio idrogeologico completo che dimostri il razionale utilizzo della falda acquifera che si intende sfruttare nonché di idonei elaborati a illustrazione delle modalità costruttive del pozzo.

Il prelievo di acqua mediante pozzi, per uso domestico è soggetto a Denuncia di Inizio Attività corredata da idonei elaborati a illustrazione delle modalità costruttive del pozzo nonché da relazione tecnica indicante le caratteristiche idrogeologiche della falda e la quantità d'acqua mediamente prelevata.

È vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualunque natura nei pozzi non più utilizzati.

Contemporaneamente ad interventi oggetto di concessione e/o autorizzazione dovranno essere sigillati i pozzi esistenti se non regolarmente autorizzati o denunciati.

76.6 NORME PER LA MODIFICAZIONE DEL SUOLO

Gli interventi edilizi e di urbanizzazione non potranno modificare in modo sostanziale le caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi, con particolare riguardo a dossi, declivi, depressioni, scarpate, rive e specchi o corsi d'acqua; sono vietati i riporti di terreno di spessore superiore a m 1,00 salvo:

- per la formazione di rampe per l'accesso alle costruzioni o ai fondi, nella misura e conformazione strettamente necessaria;
- per i lotti in zona A e B il cui suolo sia depresso rispetto ai terreni circostanti su almeno i $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva;
- in caso di sistemazione planoaltimetrica corredata da progetto a firma di tecnico abilitato a dimostrazione che la variazione non altera in modo anomalo il deflusso delle acque meteoriche ovvero che attesti l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a evitare fenomeni indesiderati relativi al regime idraulico dell'ambito e del suo immediato intorno.

I dislivelli originati da sbancamenti o riporti di terreno devono essere di norma raccordati con pendenze non superiori al 50%.

Eccezionalmente, in diretta prossimità di interventi edilizi, possono essere ammesse opere di sostegno ottenute con terre armate e geotessuti, con tecniche di ingegneria naturalistica o, nelle zone in cui siano ammesse le recinzioni murarie, con strutture edilizie il cui paramento visibile sia di altezza non superiore, di norma, a m 1,50.

Tale altezza sarà comunque adeguata al contesto e alla situazione dei luoghi e potrà essere anche superiore per comprovate motivazioni previo assenso della Commissione Edilizia comunale.

76.7 NORME PER LA RECINTAZIONE DEI FONDI

Nelle zone D3.1, D4, ~~E4, E5, E6~~⁴⁶ negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa non entrata in vigore e nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario non inserite in ambito soggetto a pianificazione attuativa, sono consentite solo recinzioni metalliche a maglia o griglia; solo in diretta prossimità di edifici residenziali e a destinazione produttiva esse possono essere supportate da zoccolo murario fuori terra di altezza non superiore a cm. 50 dal suolo.

Nelle zone B, C, D1, D2, D3.2, H3, O e nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario comprese in piani attuativi entrati in vigore, l'altezza delle recinzioni murarie, anche di sostegno del terreno, non deve di norma superare all'esterno del lotto m 1,50 sul fronte strada e m. 2,00 tra confini privati;

la porzione di muratura piena non dovrà essere superiore a $\frac{1}{2}$ dell'altezza totale della recinzione ~~sarà comunque adeguata al contesto e alla situazione dei luoghi; altezze maggiori possono essere consentite per recinzioni di tipo aperto o traforato, con vuoti superiori a $\frac{3}{4}$ della superficie della parte eccedente l'altezza minima prescritta~~⁴⁷. In caso di fronti recintati in pendenza l'altezza delle recinzioni va computata come altezza media.

Per i lotti posti a quote diverse le altezze suddette sono computate a partire dal lotto posto a quota superiore.

Nelle zone destinate a servizi ed attrezzature collettive le recinzioni saranno di norma realizzate secondo quanto disposto dal comma precedente, salve eventuali deroghe espressamente motivate nella deliberazione di approvazione dei progetti definitivi di opera pubblica.

Nelle zone D3.0 sono ammesse recinzioni di altezza fino a 3 m nel rispetto dei disposti di cui all'art. 878 del Codice Civile.

Nelle zone A l'altezza delle recinzioni verrà stabilita dal Piano Particolareggiato preventivo.

⁴⁶ Modifiche introdotte in riferimento all'osservazione n. 128

⁴⁷ Modifiche introdotte in riferimento all'osservazione n. 128

~~Nelle zone per gli allevamenti ittici e nelle zone agricole soggette a vincolo "Galasso", le recinzioni sono di norma vietate; esse possono essere consentite solamente in diretta prossimità di edifici o impianti ittici esistenti, se costituite da elementi in legno oppure da rete metallica con colorazione verde e paletti infissi nel suolo. Si potrà derogare a tale prescrizione previo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata.~~⁴⁸

~~76.8 DISCARICHE ED INTERRAMENTI~~

~~L'Amministrazione comunale può individuare aree dove autorizzare lo scarico di materiali solidi.~~

~~Tali aree dovranno preferenzialmente interessare ambiti degradati da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti ovvero depressioni del territorio determinate da attività di scavo.~~

~~I materiali che potranno essere ammessi a discarica sono:~~

- ~~▪ scarti di cava;~~
- ~~▪ materiali ghiaiosi e frammenti di roccia di natura scistosa argillosa o marnosa derivanti da movimenti di terra;~~
- ~~▪ limi fluviali e derivati da procedimenti industriali di lavaggio di materiali litoidei;~~
- ~~▪ sfridi di materiali da costruzione;~~
- ~~▪ materiali provenienti da demolizioni di costruzioni o da scavi;~~
- ~~▪ materiali ceramici cotti nonché vetri di tutti i tipi;~~

~~È escluso l'apporto di materiali organici di qualsiasi tipo e natura (con particolare riguardo ai derivati da idrocarburi) e di materiali inorganici inquinanti che possano provocare per contatto con l'acqua composti inquinanti.~~

~~Per effetto dell'apporto di materiali si dovrà raggiungere in corrispondenza della depressione lo stesso livello dei terreni circostanti. L'ultimo strato di materiale d'apporto dovrà essere di terra adatta alla coltivazione, per uno spessore minimo di 70 centimetri.~~

~~L'apertura di discariche di materiali inerti, sia d'iniziativa comunale che su richiesta di privati, è sottoposta ad approvazione dell'Amministrazione provinciale sulla base di un progetto una volta esperita la procedura di cui all'art. 78..~~

~~Per quanto attiene agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e rifiuti speciali non tossico-nocivi, fino all'attuazione dei disposti di cui al D.L.vo n° 22/97 gli impianti e le localizzazioni dovranno rispettare i contenuti ed i disposti del vigente Piano Provinciale.~~

ARTICOLO 77. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

La localizzazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche è libera qualora risulti compatibile con le destinazioni d'uso previste dal

⁴⁸ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 128.

P.R.G.C.. Nelle aree pubbliche destinate dal P.R.G.C. a servizi ed attrezzature collettive tale localizzazione, qualora richieda la realizzazione di opere di infrastrutturazione, è consentita a condizione che le aree medesime non risultino interessate da progetti inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche. In ogni caso dovrà essere garantita l'osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti.

ARTICOLO 78. PROGETTI SOGGETTI A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)

Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di opere rientranti nella casistica di cui ~~alla normativa vigente all'art. 4 c. 1 del "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE NORME DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE"~~ in attuazione della L.R. 7 settembre 1993 n. 43.

ARTICOLO 79. ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

1. Il patrimonio edilizio residenziale esistente alla data di adozione delle presenti norme ~~che non abbia già usufruito di precedenti norme per l'ampliamento in deroga~~,⁴⁹ ivi compreso quello non conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti od adottate ed al regolamento edilizio vigente, purché non ricada nelle zone A o in ambiti soggetti a pianificazione attuativa con vincoli procedurali di inedificabilità efficaci o con P.R.P.C. approvato, può comunque essere adeguato agli standard igienici e funzionali.

Per gli edifici a destinazione d'uso non residenziale non conformi alle prescrizioni urbanistiche vigenti o adottate gli adeguamenti possono essere eseguiti con esclusione di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione.

~~Gli edifici residenziali possono essere adeguati agli standard igienici e funzionali mediante~~ Gli adeguamenti di cui al primo paragrafo sono riferiti ai⁵⁰ seguenti interventi da realizzarsi una-tantum:

- a) ampliamento per ottenere, compreso l'esistente, due servizi igienici per ogni alloggio o unità immobiliare esistenti, oppure un servizio igienico per ogni piano, ~~ovvero per migliorare la funzionalità e l'assetto distributivo delle singole unità immobiliari esclusi i casi che abbiano già usufruito di precedenti norme per l'ampliamento in deroga~~⁵⁰ ~~ovvero per l'adeguamento degli spazi utili minimi in funzione del numero di residenti alla data di presentazione dell'istanza ad edificare (100 mc/abitante di volumetria lorda abitabile;~~
- b) ampliamento per ottenere, se mancante, una centrale termica per ogni alloggio o unità immobiliare residenziale esistente ~~ed altri vani tecnici di comprovata necessità~~⁵⁰;
- c) costruzione di edifici da destinarsi ad autorimessa o ad altre funzioni accessorie (depositi, magazzini e similari) ~~nella misura massima di 30 mq di superficie utile~~⁵⁰;

⁴⁹ Modifica introdotta in relazione all'osservazione n. 114/145

⁵⁰ Modifica introdotta in relazione alle osservazioni n. 128 e 220

- d) costruzione di vani, impianti, accessori necessari all'adeguamento dell'edificio alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- e) ampliamenti necessari per gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico purché di limitata entità rispetto al complesso edilizio.
- f) limitati ampliamenti strettamente necessari per l'adeguamento delle strutture alla normativa sismica;
- g) installazione di elementi prefabbricati in legno o di strutture leggere per ricavare ricoveri attrezzi da giardino, pergolati, gazebo, pompeiane ecc..

2. Gli adeguamenti di cui al comma 1 dovranno:

- a) ~~ottenere l'autorizzazione disposta dagli articoli 1 e 2 legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'articolo 82, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, se tali adeguamenti sono effettuati per edifici ricadenti in località sottoposte a vincolo paesaggistico;~~
- b) ~~essere attuati decorosamente, con materiali e secondo tipologie edilizie e costruttive congruenti con l'edificio principale e con i caratteri del contesto; inoltre, se tali adeguamenti sono effettuati per edifici antecedenti all'ultimo cinquantennio e non completamente alterati da interventi successivi, non dovranno compromettere l'immagine architettonica e la struttura originaria ma, per quanto possibile, dovranno essere attuati con materiali e secondo tecniche e morfologie conformi alla loro costituzione tradizionale;~~
- c) ~~essere limitati entro un massimo di mc. 150 200 di volumetria complessiva ad eccezione degli interventi di cui al punto a) del comma 1 per i quali la volumetria di ampliamento è determinata dal numero di residenti;~~
- d) ~~osservare la distanza dalla strada prevista per la zona, salvo che l'edificio esistente sorga a distanza inferiore; in quest'ultimo caso, previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici nel limite complessivo di ~~150~~ 200⁵¹ mc, da concedersi anche in più volte e per necessità di ordine igienico-sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario;~~
- e) ~~rispettare la distanza fra edifici prevista dal Codice Civile, e la distanza dai confini e tra pareti finestrate nonché l'altezza degli edifici come previsto dalle norme di zona se prevista per la zona.~~

⁵¹ Modifica introdotta in riferimento all'osservazione n. 114/145

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE**ARTICOLO 80. NORME EDILIZIE TRANSITORIE**

~~Nella zona B0 denominata "delle Cortivesse" in località Rorai Piccolo soggetta a Piano di Recupero, nelle more di entrata in vigore di tale Piano sono consentite:~~

- ~~▪ opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;~~
- ~~▪ restauro e di ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione e ricostruzione);~~
- ~~▪ ampliamenti di vani abitabili per il raggiungimento, in ogni unità abitativa, di livelli accettabili di funzionalità valutati nel limite di 100 mc di volumetria lorda abitabile per ogni soggetto residente alla data della richiesta di ampliamento, anche in deroga agli indici urbanistici ed edilizi fatte comunque salve le norme sulle distanze;~~
- ~~▪ opere costituenti pertinenza ed impianti tecnologici a servizio degli edifici già esistenti.~~

Per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale, esistenti alla data di adozione delle presenti norme, compatibili con le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali, sono consentiti gli ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento degli immobili alle esigenze connesse con lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle prescrizioni sulle distanze fissate per le zone omogenee B0 in misura non superiore al 30% della superficie utile esistente e comunque non oltre i 100 mq di superficie utile.

ARTICOLO 81. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VIABILITÀ

Per quanto attiene alle caratteristiche geometriche e di traffico da rispettarsi nella realizzazione o ristrutturazione delle strade si farà riferimento al "Regolamento viario" di cui al Piano Generale del Traffico Urbano (art. 36 D.L.vo 285/92 Nuovo Codice della Strada).

Nelle more di approvazione del suddetto "Regolamento viario" troveranno applicazione le disposizioni di cui alle presenti norme ovvero di cui alle norme tecniche emanate in attuazione alla vigente legislazione statale le indicazioni C.N.R. relative alle caratteristiche delle strade.

Qualora per le strade esistenti esistano particolari vincoli strutturali non eliminabili negli interventi di ristrutturazione della viabilità dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a rispettare appieno le funzioni di traffico previste per le singole strade in riferimento alle componenti di traffico ammesse. Gli elaborati progettuali dovranno contenere tutte le analisi e le motivazioni tecniche a supporto delle scelte effettuate in deroga alle indicazioni C.N.R. alla vigente legislazione in materia, ove ammessa.

~~ALLEGATO A - REGOLAMENTO VINCOLO IDROGEOLOGICO~~

ALLEGATO B - ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI

SPECIE VEGETALI AUTOCTONE

1. SPECIE ARBOREE

Acer Campestre L.	acero
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	ontano nero
Carpinus betulus L.	carpino bianco
Celtis australis L.	bagolaro
Populus tremula L.	pioppo tremulo
Populus nigra L.	pioppo nero
Populus alba L.	pioppo bianco
Populus canescens	pioppo grigio
Salix alba	salice bianco
Tilia platyphyllos Scop.	tiglio nostrale
Tilia cordata Mill.	tiglio riccio
Ulmus minor Mill.	olmo campestre
Taxus baccata L.	tasso
Quercus robur L.	farnia
Quercus petraea o sessifolia L.	rovere
Quercus pubescens L.	roverella
Fraxinus angustifolia	frassino ossifillo
Fraxinus ornus	orniello
Ostrya carpinifolia	carpino nero

2. SPECIE ARBUSTIVE

Cornus sanguinea L.	sanguinella
Cornus mas L.	corniolo
Crataegus monogyna Jacq.	biancospino
Crataegus laevigata (oxyacantha)	biancospino
Frangula alnus Mill.	frangola
Ligustrum vulgare L.	ligustro
Laburnum anagyroides	laburno
Rhamnus catharticus L.	spino cervino
Ilex aquifolium L.	agrifoglio
Salix purpurea L.	salice rosso
Salix caprea L.	salicone
Salix aurita	salice a orecchiette
Viburnum opulus L.	viburno
Viburnum lantana L.	lantana
Sambucus nigra L.	sambuco
Ulmus minor Mill.	olmo campestre
Carpinus betulus L.	carpino bianco *per siepi*
Acer campestre	acero campestre*
Corylus avellana L.	nocciolo
Prunus spinosa L.	prugnolo
Prunus padus L.	ciliegio a grappoli
Rhus cotinus	albero della nebbia
Calluna vulgaris	brugo
Dafne mezereum L.	mezereo
Ruscus aculeatus L.	pungitopo
Juniperus communis L.	ginepro comune
Berberis vulgaris L.	crepino
Euonimus europoeus L.	fusaggine
Rosa canina	rosa selvatica

3. LIANE

Clematis viticella L.	viticella
Lonicera caprifolium	liana

4. SPECIE BULBOSE:

Iris pseudacorus L.	iris giallo
Iris sibirica	iris siberiano
Iris graminifolia	
Iris cengiolti	
Nuphar lutea	ninfea gialla
Nynphaea alba	ninfea bianca
Galanthus nivalis	bucaneve
Leucojum restinum	
Leucojum vernum	campanellino
Narcissus pseudonarcissus	narciso
Colchicum autumnale	colchino
Crocus napolitanus	croco
Hemerocallis flava	emerocallis
Hemerocallis fulva	emerocallis
Lilium martagon	giglio martagone
Lilium bulbiferum	giglio rosso
Lilium carniolicum	giglio giallo
Veratrum nigrum	
Sedum ochroleucum	

5. SPECIE ERBACEE

a. prati per terreni aridi: specie della cenosi	Bromo-Brachypodietum
b. prati per terreni medi: specie della cenosi	Arrhenatheretum elathiario
c. prati per terreni costipati argilosi: specie della cenosi	Dectylo festucetum
d. per roccaglie:	
Erica carnea	erica
Dryas octopetala	camedrio alpino

SPECIE VEGETALI ENTRATE NEL PAESAGGIO PER IMMISSIONE IN EPOCA STORICA

1. SPECIE ARBOREE

Aesculus hippocastanum L.	ippocastano
Castanea sativa	castagno
Platanus hybrida Brot.	platano
Quercus ilex	leccio
Laurus nobilis	alloro
Populus nigra (varietà italica)	pioppo cipressino
Polulus nigra (varietà thevestina)	pioppo piramidale
Junglans regia L.	noce
Betula pendula	betulla bianca
Betula pubescens	betulla
Salix babylonica	salice piangente
Salix alba sbsp. Vitellina	salice giallo
Morus nigra	gelso nero
Morus alba	gelso bianco
Cupressus sempervirens L.	cipresso
Fagus sylvatica L.	faggio
Fagus sulvatica (varietà purpurea)	faggio purpureo
Fagus asplenifolia	faggio a foglie seghettate
Fagus pendula	faggio piangente
Acer platanoides	acero riccio
Acer pseudoplatanus L.	acero montano
Acer negundo	acero negundo
Liriodendron tulipifera	tulipifero

2. SPECIE ARBUSTIVE

Prunus laurocerasus	lauroceraso
Buxus sempervirens L.	bosso
Buxus pumila	bosso nano
Ilex aquifolium	agrifoglio
Evonimus japonicus	Evonimo *per siepi*
Cytisus laburnum	maggiociondolo
Lagerstroemia indica	lagerstroemia
Ligustrum japonicum	Ligustro *per siepi*
Pittosporum tobira	Pitosporo

ALLEGATO C – INTERVENTI NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, per quanto riguarda gli interventi di consolidamento delle sponde valgono indicativamente le seguenti disposizioni.

Per i corsi d'acqua minori con ridotta oscillazione dello specchio d'acqua e ridotto trasporto di materiale solido, per il consolidamento di limitati settori di sponda minacciati dovranno essere realizzati preferenzialmente i seguenti interventi:

Intervento di tipo 1: Fascinate viventi

Esecuzione: le fascine vengono disposte in un fosso scavato in precedenza, all'altezza circa della linea di portata media, dimodoché essi si trovino nel terreno o in acqua per metà fino a 2/3.

Le fascine vanno fissate al terreno con dei paletti vivi o morti oppure con delle aste di ferro. I paletti devono avere una lunghezza minima di 80 cm. La loro distanza uno dall'altro è di norma di 100 cm.

Solo in casi eccezionali si eseguirà la posa in opera di fascine, a protezione della sponda, senza la protezione contro lo scalzamento. Per la difesa contro l'urto dell'onda e lo scalzamento in caso di piena, si adagia quindi di norma una cordonata viva sotto la fascina. dove le estremità dei rami devono sporgere fuori dall'acqua per 50 fino ad 80 cm al di sopra della fascina

Qualora si debba consolidare un'area spondale più alta allora si mettono a dimora più fascine una sopra l'altra

Materiale da costruzione: vengono impiegate generalmente delle fascine conformi alla norma, dello spessore da 10 a 15 cm e della lunghezza da 200 a 400 cm. Esse devono essere confezionate con rami o verghe di salice dotate di capacità vegetativa, mentre devono essere legate ad un intervallo di 30 cm con del filo di ferro, dello spessore di almeno 2 mm.

In qualche caso è utile impiegare delle fascine più grosse ed in particolare quelle continue. Per confezionarle possono essere impiegate anche delle verghe che non sono dotate di capacità vegetativa, se queste verghe vengono a trovarsi all'interno della fascina.




Figura 3 – Fascine viventi

Scelta del periodo: durante il riposo vegetativo.

Efficienza tecnica ed ecologica: le fascine difendono la sponda immediatamente dopo la posa in opera, specialmente quando formano un sottofondo con uno strato di cespugliame, a protezione dello scalzamento. Per effetto della loro elasticità i rami della sistemazione a cespuglio diminuiscono la velocità della corrente o l'urto dell'onda, evitando così un danneggiamento della sponda. Questo effetto aumenta dopo la radicazione ed il ricaccio, mentre le radici consolidano inoltre il terreno nell'ambito spondale e quindi la stessa scarpata.

Campo di applicazione: sono da impiegarsi anzitutto in combinazione con altri consolidamenti spondali, ad es. rivestimenti con astoni, inerbimenti, ecc..

Intervento di tipo 2: Rotoli di canneto

Esecuzione: all'altezza della linea della portata media viene infisso una fila di pali (in castagno o rovere) lunghi da 100 a 150 cm, alla distanza uno dall'altro di 100 fino a 150 cm ed a una profondità tale che essi sporgano ancora 30 cm circa dall'acqua.

Sulla parte verso terra della fila dei pali, si scava un fosso della profondità e della lunghezza di 40 cm. ai lati del quale vengono messe delle tavole a coltello se vi sia pericolo di crollo del materiale. Fra le tavole si fa srotolare della rete metallica. della larghezza da 120 a 160 cm, e la si riempie con del ciottolame grossolano (fino a 80/120 mm), con dei residui di piote e anche con del materiale di risulta se la rete metallica è stata compattata con della ramaglia. Il materiale di riempimento viene poi ricoperto con del pane di terra di canneto e collegato con la rete metallica per formare un rotolo.

Si allontanano alla fine le tavole, si chiudono i vuoti eventuali con del materiale di riporto o con pane di terra di canneto e si ribattono i pali fino a 5 cm sotto la superficie del rotolo.

Il canneto a forma di rotolo deve sporgere dall'acqua per circa 5 fino a 10 cm, a lavoro completato.

Nel caso di acque profonde più di 25 fino a 30 cm sulla linea spondale, ed in presenza di acqua a forte corrente, il canneto a forma di rotolo va adagiato su della ramaglia trasversalmente alla direzione della corrente. Al posto della ramaglia, possono essere impiegati anche dei rotoli sommersi o delle scogliere d'argine. però la ramaglia si presta meglio, a causa della sua facoltà di accelerare l'interrimento.

Materiale da costruzione: pane di terra di canneto, di qualsiasi grandezza, formato da canna di palude (*Phragmites communis*), da *Schoenoplectus lacustris*, da




Figura 4 – Rotoli di canneto

Glyceria maxima, da caramo aromatico (*Aroclus calamus*), da *Iris pseudacorus*, da *Calla palustris*, da carici e altre ancora.

Scelta del periodo per la realizzazione: il periodo più favorevole di tutti è all'inizio della primavera, prima del ricaccio.

Sono inoltre ammessi interventi di consolidamento dell'alveo e delle sponde secondo gli schemi di seguito riportati ovvero secondo tecniche analoghe di comprovata efficacia tecnica:




Figura 5 - Soglia di fondo tipo




Figura 6 - Consolidamento sponda, palizzata sezione tipo 1




Figura 7 - Consolidamento sponda, palizzata sezione tipo 2




Figura 8 - Consolidamento sponda, palizzata sezione tipo 3

Figura 1 - Distanza tra pareti finestrate	13
Figura 2 - Bordi di terrazzo	147
Figura 3 – Fascine viventi.....	167
Figura 4 – Rotoli di canneto.....	170
Figura 5 - Soglia di fondo tipo.....	171
Figura 6 - Consolidamento sponda, palizzata sezione tipo 1	172
Figura 7 - Consolidamento sponda, palizzata sezione tipo 2	172
Figura 8 - Consolidamento sponda, palizzata sezione tipo 3	173